



Comune di Sant'Ilario d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

PSC
RUE
POC

L.1150/1942 - L.R. 20/2000 e s.m.i

VARIANTE n. 3 / 2020

Sindaco

Carlo Perucchetti

Assessore all'Urbanistica

Daniele Menozzi

Segretario Comunale

Dott.ssa Anna Maria Pelosi


Settore VII - Servizio Urbanistica

Ing. Claudia Strozzi

Geom. Giulio Guido Corradini



PIANO URBANISTICO COMUNALE



RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio

NORME - PARTE I elab. 1

**DOCUMENTO COORDINATO CON
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI**

Adozione: delibera C.C. n. 5 del 07/02/2020

Riserve Provincia: Decreto n. 12 del 28/01/2021

Approvazione: ...

SOMMARIO

CONTENUTI PRINCIPALI ALLE VARIANTI AL RUE	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO 1 RUE - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art.1. RUE - contenuto.....	6
Art.2. RUE - principio di non duplicazione	6
Art.3. RUE - entrata in vigore; validità; varianti; salvaguardia.....	7
Art.3.bis -Regolamento Edilizio Tipo	7
Art.4. RUE - ambito di applicazione; efficacia; deroghe	17
Art.5. RUE - elaborati.....	17
CAPO 2 DEFINIZIONI	18
Art.6. definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia	18
Art.7. definizioni degli interventi edilizi	21
Art.8. definizioni degli usi	22
TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI	24
CAPO 1 Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi:.....	24
rapporto PSC/RUE/POC	24
Art.9. attuazione del PSC	24
Art.10. Art.10 rapporto PSC/RUE.....	24
Art.11. rapporto PSC/POC.....	25
CAPO 2 Territorio rurale	26
Art.12. Aree di valore naturale e ambientale.....	26
Art.13. Ambito di pertinenza dell'Enza.....	26
Art.14. Ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore	30
Art.15. Ambiti agricoli	30
Art.16. Condizioni per l'attuazione degli interventi nel territorio rurale (Aree di valore naturale e ambientale e Ambiti agricoli)	35
CAPO 3 Territorio urbano	47
Art.17. territorio urbano.....	47
CAPO 3.1 ambiti urbani consolidati e ambiti urbani da riqualificare destinati a residenza e funzioni connesse.....	47
Art.18. disciplina urbanistica nelle spine urbane centrali.....	47
Art.19. disciplina urbanistica negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali.....	52
Art.20. Condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti urbani da riqualificare.....	57
Art.21. disciplina urbanistica delle aree incluse in ambiti di trasformazione e in ambiti da riqualificare nella fase transitoria.....	64

CAPO 3.2 ambiti urbani consolidati per funzioni produttive.....	65
Art.22. ambiti specializzati per attività produttive.....	65
Art.23. ambiti per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale	65
Art.24. insediamenti commerciali di competenza comunale.....	70
Art.25. Condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive (ambiti per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale e insediamenti commerciali di competenza comunale)	72
CAPO 3.3 dotazioni territoriali.....	77
Art.26. dotazioni territoriali.....	77
Art.27. infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti	77
Art.28. attrezzature e spazi collettivi.....	78
Art.29. dotazioni ecologiche e ambientali.....	84
Art.30. Condizioni per l'attuazione degli interventi riguardanti le dotazioni territoriali	84
CAPO 4 IL SISTEMA DELLE RETI	89
CAPO 4.1 rete della mobilità	89
Art.31. rete della mobilità	89
Art.32. zona ferroviaria.....	89
Art.33. zone destinate alla viabilità.....	90
Art.33 bis zone destinate agli impianti di distribuzione carburanti	95
Art.34. rete ciclopedonale	97
CAPO 4.2 reti ecologiche.....	99
Art.35. reti ecologiche.....	99
CAPO 4.3 reti tecnologiche	99
Art. 35 bis) Elettrodotti (132 kV e 15 kV).....	99
CAPO 5 SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE	102
Art.36. Disciplina urbanistico-edilizia delle sale gioco e delle sale scommesse nei locali pubblici, circoli privati e sedi di commercio e pubblici esercizi	102
TITOLO III - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano) ADOTTATO DAL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO CON DELIBERAZIONE N. 4/2015 E APPROVATO DAL MEDESIMO C.I. CON DELIBERAZIONE N. 2/2016.....	103
CAPO 1 attuazione del PGRA.....	103
Art.37. Applicazione delle "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico" approvate con delibera della Giunta regionale n. 1300 del 1 agosto 2016.....	103

CONTENUTI PRINCIPALI ALLE VARIANTI AL RUE

1. VARIANTE AL RUE N° 1/2017

Con la variante 1/2017 al RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale N° 44 del 29/09/2017 si è proceduto con la sola variazione all'elaborato di RUE N° 2 – ZONIZZAZIONE- relativamente a limitate modifiche ai limiti di zona di aree ricomprese nell'ambito urbanizzato al fine di recepire nella cartografia confini non correttamente individuati nelle tavole del piano approvato.

Nello specifico la suddetta variante modifica la zonizzazione delle zone catastalmente identificate al:

- foglio 11 mappale 337/338/339 via Toscanini - Capoluogo;
- foglio 6 mappale 103/413/414 via Matteotti – Capoluogo;
- foglio 14 mappale 231 via Volta – Calerno.

2. VARIANTE AL RUE N° 2/2018

Con la variante 2/2018 al RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale N° 57 del 5/11/2018 si è proceduto alla:

a) Revisione del RUE (parte normativa) ai fini dell'adeguamento a disposizioni e norme sopravvenute, e nello specifico adeguamento a :

- DGR 922/2017 Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013;
- DGR 967/2015 come modificata dalla DGR 1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici);
- Regolamento Regionale n° 3/2017 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
- LR 5/2013 (Sale da gioco e sale scommesse);
- LR 19/2003 (Inquinamento luminoso) e DGR 1732/2015;
- DM 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni;

I suddetti adeguamenti oltre che a modifiche diffuse nel testo hanno comportato la creazione dell'art. 3 bis contenete la tavola di corrispondenza tra Regolamento Edilizio tipo e RUE e dell'art. 36 relativo alla disciplina urbanistico-edilizia delle sale gioco e delle sale scommesse nei locali pubblici, circoli privati e sedi di commercio e pubblici esercizi.

b) Variante normativa all'art. 23 comma 2 “zone Pa” e variante cartografica alla suddetta zona (elab. 2 del RUE – Zonizzazione).

La variante normativa riguarda la ridefinizione degli usi previsti. L'ambito da “Zone prevalentemente destinate alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli (Pa)”, diventa “Zona mista: attività manifatturiere e attività relative alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli (Pa)”.

Inoltre, vengono uniformati usi e indici su entrambe le zone Pa previste nel Comune: via Rivasi e zona Ponte Enza.

La variante cartografica consiste in una rettifica dei confini di zona ai fini di una fedele coincidenza con le proprietà catastali senza modificarne l'estensione territoriale.

- c) Variante alle definizioni edilizie degli ambiti per attrezzature e spazi collettivi ai fini della miglior caratterizzazione delle aree e dei parametri urbanistici.

Variante cartografica per adeguamento ad una situazione esistente della “zona C – Attrezzature e spazi collettivi- attrezzature di interesse comunale” sita all'incrocio tra via Val d'Enza / via Paganini .

3. VARIANTE AL RUE N° 3/2020:

Varianti di adeguamento

- a) Modifiche di adeguamento alla DGR 1300/2016 (attuazione del PGRA);
- b) Integrazioni di richiamo alla LR 24/2017;
- c) Modifiche di adeguamento a leggi sopravvenute.

Varianti specifiche

- a) Precisazioni art. 19 comma 4 “zone edificate o in corso di edificazione in base a PUA già approvati -Rc”;
- b) Modifiche e precisazioni dei parametri edilizi della zona Rv art. 19 comma 6;
- c) Variante cartografica e conseguente precisazione normativa, consistente nella modifica della zonizzazione delle strade comunali in zona prevalentemente industriale artigianale (Pi) art. 23 comma 4;
- d) Integrazione degli usi nelle zone prevalentemente industriali artigianali pic/ pc, nella zone dell'insediamento commerciale di Calerno (pc) art. 23 comma 4 e art. 24 comma 3;
- e) Precisazione all'art. 28 comma 9 “Attrezzature e servizi di uso generale – servizi di interesse generale G”;
- f) Nuovo articolo 33 bis – “zone destinate agli impianti di distribuzione carburanti”, in modifica all'art. 33 comma 8;
- g) Possibilità di demolizione dei fabbricati non classificati “bene culturale”.

Nota alla rappresentazione delle controdeduzioni

In rosso: integrazioni variante 3 adottata con delibera n. 5 del 7/02/2020

~~Nero barrato~~: testo eliminato con variante adottata con delibera n. 5 del 27/02/2020

In blu: testo controdedotto sulla base di riserve, osservazioni e pareri.

~~In rosso barrato~~: testo eliminato a seguito delle controdeduzioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 RUE - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. RUE - contenuto

1. Il RUE, ai sensi dell'art. 29 della LR 20/2000, "contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano".

Il RUE, in conformità alle prescrizioni del PSC, e nel rispetto delle disposizioni di legge statali e regionali, stabilisce:

- la disciplina generale relativa alle trasformazioni negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale, agli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico, negli ambiti da riqualificare e nel territorio rurale, agli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione e ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti; la disciplina generale relativa alle modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica;
- la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili per le parti specificatamente indicate dal PSC.

Gli interventi sopra elencati non sono soggetti a POC e sono attuati con intervento diretto.

2. Il RUE contiene inoltre:

- la disciplina relativa alla realizzazione delle dotazioni territoriali e al concorso dei privati alla loro realizzazione; la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

Art.2. RUE - principio di non duplicazione

1. Il RUE, nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della LR 15/2013 (e art. 18-bis della LR 20/2000 introdotto dalla LR 15/2013), coordina le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati al comma 1 del medesimo articolo 50 (leggi statali e regionali; regolamenti; atti di indirizzo e di coordinamento tecnico; norme tecniche; prescrizioni, indirizzi e direttive della pianificazione sovraordinata; ogni altro atto normativo di settore avente incidenza sugli usi e trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia) attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione.

2. Il RUE, nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della LR 15/2013, richiamata al precedente comma, effettua il riferimento al PSC mediante richiami espressi all'articolato delle Norme del PSC senza riportare per esteso il contenuto delle disposizioni.

Art.3. RUE - entrata in vigore; validità; varianti; salvaguardia

1. Il RUE, ai sensi dell'art. 33, comma 3, LR 20/2000, entra in vigore alla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso della avvenuta approvazione.

Dalla medesima data cessa di avere applicazione il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione CC 19/2004 in vigore dal 6 maggio 2004 e ogni disposizione presente in altri regolamenti comunali che siano in contrasto con le disposizioni del RUE.

2. Il RUE è valido a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 5, LR 20/2000.
3. Il RUE può essere modificato o per il recepimento di varianti al PSC comportanti modifiche al RUE o per varianti al RUE in ogni caso conformi alle prescrizioni, direttive e indirizzi del PSC. Ogni modifica al RUE segue la procedura di formazione stabilita dall'art. 33 della LR 20/2000 e, ai sensi dell'art. 33, comma 4, LR 20/2000, comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato. Il RUE, attraverso le necessarie modifiche, recepirà inoltre il contenuto degli atti regionali di coordinamento tecnico di cui all'art. 12 della LR 15/2013 entro 180 giorni dalla loro approvazione.
4. Dalla data di adozione del RUE e fino alla data della sua entrata in vigore operano le misure di salvaguardia previste dall'art.12, LR 20/2000, per cui l'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione in merito:

- a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del RUE adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del RUE adottato.

La sospensione, ai sensi dell'art. 12 della LR 20/2000, opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione per la Parte seconda del RUE, di esclusiva competenza comunale, ovvero cinque anni per la Parte prima del RUE formata con la procedura dell'art. 34 della LR 20/2000, se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso alla Provincia ai fini della formulazione delle riserve relative alle previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore (art. 32, comma 7 della LR 20/2000).

Art.3.bis -Regolamento Edilizio Tipo

1. Ai sensi della DGR 922/2017 "Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia" – art.2 comma 2 lettera b), si riporta la tabella di corrispondenza tra l'indice generale del Regolamento Edilizio Tipo ed il RUE.

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO PRIMA PARTE	RUE parte II	RUE parte I	Altro
a) definizioni tecniche uniformi			Allegato II della DGR 922/2017
b) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso		Art. 7 - Interventi edilizi: def. rimandate all'Allegato LR 15/2013 Art. 8 - definizioni degli usi	
c) disposizioni sovraordinate	<i>Si rimanda all'Allegato III della DGR 922/2017</i>		
d) modulistica edilizia unificata	<i>Si rimanda all'Allegato IV della DGR 922/2017</i>		
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO SECONDA PARTE	RUE parte II	RUE parte I	
	<i>(gli articoli del RUE parte II con * rimandano ad articoli della LR 15/2013)</i>		
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI			
Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi contenente disposizioni regolamentari riguardanti:			
1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;	art.1* <i>(nell'art. 1, che richiama gli artt. 4 e 5 della LR 15/2013, va richiamato anche l'art. 4bis);</i> art. 2 Allegato 3 - linee guida della commissione per la qualità architettonica e del paesaggio		
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale;	Allegato 2 - documentazione necessaria per i titoli abilitativi e per i piani urbanistici attuativi		
3. Le modalità di	Art.1*		

<p>coordinamento con il SUAP. <i>É prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico. (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).</i></p>			
<p>Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi contenente disposizioni regolamentari riguardanti:</p>			
<p>1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;</p>	Art.24*		
<p>2. certificato di destinazione urbanistica;</p>			<p>Delibera G.C. n° 2/20018 (approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale - diritti di segreteria) Da riapprovare ogni anno . L.R. n. 23/2004 art.12</p>
<p>3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;</p>	Artt. 12*, 13*, 16*		
<p>4. sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità;</p>			
<p>5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;</p>	Titolo I – Capo 3*		
<p>6. Pareri preventivi</p>	<p>Art. 18* Allegato 3 – linee guida della commissione per la qualità architettonica e del paesaggio Allegato 2, comma 4 e sgg (controllo archeologico preventivo)</p>		
<p>7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;</p>			

8. modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;	Art. 24*		
9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;			
10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili			
TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI			
Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori contenente disposizioni regolamentari riguardanti:			
1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;	Artt. 13* 16* 32		
2. comunicazioni di fine lavori;	Artt. 13* 16* 32		
3. occupazione di suolo pubblico;			
4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.	Artt. 13* , 16* , 32		
Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori contenente disposizioni regolamentari riguardanti:			
1. principi generali dell'esecuzione dei lavori;			
2. punti fissi di linea e di livello;			
3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;			
4. cartelli di cantiere;			
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;			
6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;			
7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera;			
8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;	Allegato 2, comma 4 e sgg (controllo archeologico preventivo)		

9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.			
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.			
Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio contenente disposizioni regolamentari riguardanti:			
1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;	Allegato 1 - requisiti tecnici in materia di sostenibilità edilizia (requisiti del processo di progettazione, requisiti tecnici a scala insediativa, requisiti tecnici a scala edilizia)	art. 16 condizioni per l'attuazione degli interventi nel territorio rurale art. 20 condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti da riqualificare art. 25 condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive art. 30 condizioni per l'attuazione degli interventi riguardanti le dotazioni territoriali	
2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;			
3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale			
4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri		art. 16 condizioni per l'attuazione degli interventi nel territorio rurale art. 20 condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati e	

<p>cogenti;</p>		<p>negli ambiti da riqualificare art. 25 condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive art. 30 condizioni per l'attuazione degli interventi riguardanti le dotazioni territoriali</p>	
<p>5. prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;</p>			
<p>6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;</p>	<p>Allegato 1 Requisiti tecnici in materia di sostenibilità edilizia . Requisiti tecnici a scala edilizia.</p>		
<p>7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita");</p>			
<p>8. prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.</p>		<p>art. 8 , comma 2, lett. h)</p>	<p>D.C.C. 59 del 13/12/2017 <i>Deliberazione di giunta regionale n° 831/17 modalita' applicative del divieto alle sale scommesse ed alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito L.R. 5/13 (come modificata dall'art. 48</i></p>

			della L.R. 18/16). Approvazione mappatura luoghi sensibili.
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico contenente disposizioni regolamentari riguardanti:			
1. strade;	<p>Titolo II-Norme per la qualità urbana (artt. 32...58)</p> <p>CAPO 1 - manutenzione e decoro delle costruzioni artt. 32...34 <i>(sicurezza delle costruzioni e delle aree libere - camini, canne fumarie e comignoli -elementi aggettanti)</i></p> <p>CAPO 2 - elementi di arredo urbano artt. 35...39 <i>(indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici - mostre, vetrine, insegne e altri mezzi pubblicitari - numeri civici e tabelle stradali - impatto visivo e ambientale degli apparati tecnologici - recinzioni, passi carrai e parcheggi)</i></p> <p>CAPO 3 - disciplina per l'installazione dei dehors artt. 40 ...51</p> <p>CAPO 4 - piano del colore delle facciate del centro storico</p>	<p>art. 18, comma 3, (spine urbane centrali)</p> <p>art. 19, comma 3, (ambiti urbani consolidati prev. residenziali)</p> <p>art. 28, comma 8 (parcheggi pubblici)</p> <p>art. 33 (zone destinate alla viabilità)</p> <p>art. 34 (rete ciclopedonale)</p>	
2. portici;			
3. piste ciclabili;			
4. aree per parcheggio;			
5. piazze e aree pedonalizzate;			
6. passaggi pedonali e marciapiedi;			
7. passi carrai ed uscite per autorimesse;			
8. chioschi/dehors su suolo pubblico;			
9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;			
10. recinzioni;			
11. numerazione civica.	Allegato 6 - linee		

	guida per la procedura d'assegnazione della numerazione civica		
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:			
1. aree verdi;	Allegato 4 - Regolamento del verde (artt. 1...41 e allegati)	art. 16 comma 6 (zone con significative aree di verde privato), art.18 comma 4 (disciplina urbanistica delle spine urbane centrali), art. 28 comma 7 (attrezzature e spazi collettive - verde pubblico)	
2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;			
3. orti urbani;			
4. parchi e percorsi in territorio rurale;			art. 35 (Reti ecologiche)
5. sentieri;			
6. tutela del suolo e del sottosuolo;			art. 12, 13, 14 (Reti ecologiche)
Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:			
1. approvvigionamento idrico;	Allegato 1 Requisiti tecnici in materia di sostenibilità edilizia . Requisiti tecnici a scala edilizia. Allegato 1 Requisiti tecnici in materia di sostenibilità edilizia . Requisiti tecnici a scala insediativa	art. 27 (infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti)	
2. depurazione e smaltimento delle acque;			
3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati			
4. distribuzione dell'energia elettrica;			
5. distribuzione del gas;			
6. ricarica dei veicoli elettrici;			
7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;			Allegato 5 - disposizioni regolamentari per gli impianti

	fotovoltaici	rinnovabili)	
8. telecomunicazioni.			
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico			
contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizione di settore e norme di piano:			
1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;	<p>Titolo II-Norme per la qualità urbana (artt. 32...58)</p> <p>CAPO 1 – manutenzione e decoro delle costruzioni artt. 32...34 (<i>sicurezza delle costruzioni e delle aree libere – camini, canne fumarie e comignoli –elementi aggettanti</i>)</p> <p>CAPO 2 - elementi di arredo urbano artt. 35...39 (<i>indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici – mostre, vetrine, insegne e altri mezzi pubblicitari – numeri civici e tabelle stradali – impatto visivo e ambientale degli apparati tecnologici – recinzioni, passi carrai e parcheggi</i>)</p> <p>CAPO 3 – disciplina per l’installazione dei dehors artt. 40 ...51</p> <p>CAPO 4 – piano del colore delle facciate del centro storico</p>		
2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;			
3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;			
4. allineamenti;			
5. piano del colore;			
6. coperture degli edifici;			
7. illuminazione pubblica;			
8. griglie ed intercapedini;			
9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;			
10. serramenti esterni degli edifici;			
11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;			
12. cartelloni pubblicitari;		art. 33, comma 5 (cartelloni public. strade extraurbane)	
13. muri di cinta;			
14. beni culturali e edifici storici;			
15. cimiteri monumentali e storici;			
16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.			
Capo VI - Elementi costruttivi contenente disposizioni regolamentari			

riguardanti:			
1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche;		artt. 18, 34	
2. serre bioclimatiche;			
3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	Allegato 5 - disposizioni regolamentari per gli impianti fotovoltaici		
4. coperture, canali di gronda e pluviali;			
5. strade e passaggi privati e cortili;	art. 39		
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine;			
7. intercapedini e griglie di aerazione;			
8. recinzioni;	art. 39	art. 16 comma 5	
9. materiali, tecniche costruttive degli edifici;			
10. disposizioni relative alle aree di pertinenza;		art. 16 comma 5	
11. piscine;			
12. altre opere di corredo agli edifici.			
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO contenente disposizioni regolamentari riguardanti:			
1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;			
2. vigilanza durante l'esecuzione dei lavori;			
3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.			
TITOLO V – NORME TRANSITORIE contenente disposizioni regolamentari riguardanti:			
1. aggiornamento del regolamento edilizio;		art. 3 (entrata in vigore, validità, varianti salvaguardia)	
2. disposizioni transitorie			

Art.4. RUE - ambito di applicazione; efficacia; deroghe

1. La disciplina del RUE si applica alle trasformazioni fisiche e funzionali per le quali il PSC prevede l'attuazione per intervento diretto.
2. Il RUE specifica e integra la disciplina delle trasformazioni fisiche e funzionali in conformità alle prescrizioni, direttive e indirizzi del PSC. Per gli interventi edilizi diretti la verifica della conformità alla disciplina dell'attività edilizia è effettuata rispetto alle sole Norme del RUE.
3. Le disposizioni del RUE, se non diversamente indicato, costituiscono "prescrizioni" ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della LR 20/2000.
4. Il permesso di costruire in deroga alle prescrizioni del RUE è rilasciato nei casi previsti dall'art. 14 del TU dell'edilizia (DPR 380/2001), nel rispetto delle condizioni e delle procedure indicate dal medesimo articolo.

Art.5. RUE - elaborati

1. Elaborati del RUE:

elab.1 - NORME

elab.2 - ZONIZZAZIONE - scala 1:5000

elab.3 - VAS/VALSAT - RAPPORTO AMBIENTALE

elab.4 - VAS/VALSAT - SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

2. L'elab.1 - NORME è costituito da due parti:

PARTE I

Disposizioni generali – Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi;

PARTE II

TITOLO I - Competenze e procedure;

TITOLO II - Norme per la Qualità Urbana: Capo 1 - Manutenzione e decoro delle costruzioni; Capo 2 - Elementi di arredo urbano; Capo 3 - Disciplina per l'installazione dei dehors; Capo 4 - Piano del colore delle facciate;

ALLEGATI PARTE II:

Allegato 1 - Requisiti tecnici in materia di sostenibilità edilizia;

Allegato 2 - Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi e per i piani urbanistici attuativi (PUA);

Allegato 3 - Linee guida della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio;

Allegato 4 - Regolamento del verde;

Allegato 5 - Disposizioni regolamentari per gli impianti fotovoltaici;

Allegato 6 - Linee guida per la procedura d'assegnazione dei numeri civici.

3. Nell'osservanza del principio di non duplicazione e allo scopo di consentire ai cittadini una agevole consultazione delle prescrizioni normative di più frequente consultazione richiamate dal RUE, ai sensi dell'art. 18 bis della LR 20/2000 introdotta dall'art. 50 della LR 15/2013, il Comune mette a disposizione dei cittadini attraverso il proprio sito web, oltre agli elaborati del RUE, i seguenti atti:
- DGR 922/2017- (Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia , ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R. n. 15/2013)
 - LR 15/2013 (semplificazione della disciplina edilizia) comprensiva dell'Allegato (definizione degli interventi edilizi);
 - DGR 967/2015 come modificata dalla DGR 1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici).
 - Regolamento Regionale n° 3/2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"
 - LR 5/2013 (Sale da gioco e sale scommesse)
 - LR 19/2003 (Inquinamento luminoso) e DGR 1732/2015
 - gli atti auto applicativi ai quali il piano urbanistico comunale fa esplicito riferimento.
4. Ai sensi dell'art. 51 della LR 15/2013 (che ha modificato l'art. 19 della LR 20/2000) è elaborato costitutivo del RUE la "Tavola dei vincoli" con relativa "Scheda dei vincoli" (progetto di PSC - elab. n. 7).

CAPO 2 DEFINIZIONI

Art.6. definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia

1. Il PSC, il RUE e i POC, in conformità all'art. 1.4 della DAL 279/2010, utilizzano le definizioni tecniche uniformi dell'Allegato A della DGR 922/2017 e successive modifiche.
2. Il RUE aggiunge all'elenco dell'Allegato A della DGR 922/2017 le definizioni di termini specifici utilizzati nella disciplina del territorio rurale e la definizione di termini utilizzati nel territorio urbano per la qualifica delle strutture commerciali di seguito elencate:

AZIENDA AGRICOLA E ZOOTECNICA (definizione ISTAT 2010): unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.

In base alla definizione, i caratteri distintivi fondamentali di una azienda agricola sono:

- l'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola e/o zootecnica;
- la gestione unitaria, a opera di un conduttore;
- lo svolgimento di una o più delle attività economiche specificate dal Regolamento (CE) n. 1166/2008, con riferimento alla classificazione europea delle attività economiche (coltivazione di colture agricole non permanenti, coltivazione di colture permanenti, riproduzione delle piante, allevamento di animali, coltivazioni agricole associate

all'allevamento di animali, attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta).

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) - insieme delle superfici investite a seminativi, destinate a coltivazioni legnose agrarie, a orti famigliari, a prati e pascoli permanenti e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE (SAT) - area complessiva dei terreni dell'azienda agricola formata dalla superficie agricola utilizzata, da quella coperta da arboricoltura da legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall'altra superficie non utilizzata a scopi agricoli.

IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 1 del dlgs 228/2001 che sostituisce l'art. 2136 del Codice civile). È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) (dlgs 99/2004 art.1 modificato dal dlgs 101/2005) - E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e

competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Le Regioni accertano a ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Per l'art. 3 della LR 15/97 in Emilia-Romagna è competente la Provincia per il rilascio degli attestati di riconoscimento della qualifica di IAP.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del Codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

COLTIVATORE DIRETTO (L. 590/65, art. 31) - Sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame.

Possono essere coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i compartecipanti, gli enfiteuti, i coloni parziari nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative.

ESERCIZI COMMERCIALI

In base alla superficie di vendita gli esercizi commerciali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono distinti (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, art.4) in:

- **esercizi di vicinato:** superficie di vendita non superiore a 250 mq;
- **medie strutture di vendita:** superficie di vendita compresa fra 250 e 2500 mq;
- **grandi strutture di vendita:** superficie di vendita maggiore di 2500 mq.

Le medie strutture di vendita si articolano (art. 1.4 Del.CR n. 1253/99) in:

- **medio-piccole strutture di vendita:** superficie di vendita compresa fra 250 e 1500 mq;
- **medio-grandi strutture di vendita:** superficie di vendita compresa fra 1500 e 2500 mq;

In base ai settori merceologici gli esercizi commerciali vengono distinti in:

- **esercizi del settore alimentare;**
- **esercizi del settore non alimentare.**

Per superficie di vendita si intende, per la Del. CR n.1253/99, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.

Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all'esposizione di merci.

Art.7. definizioni degli interventi edilizi

1. Il PSC, il RUE e i POC in conformità all'art. 9, comma 1, della LR 15/2013, utilizzano le definizioni degli interventi edilizi dell'Allegato della LR 15/2013 con le modifiche dovute all'adeguamento al DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia).

Per la definizione di "mutamento d'uso" si utilizzano le specificazioni degli artt. 28 e 52 della LR 15/2013 e successive modifiche.

2. Il RUE, come consentito dall'art.13, comma 4, della LR 15/2013, limita i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche degli originari parametri, prevedendo, per casi specifici, l'intervento di "ristrutturazione edilizia senza demolizione e successiva ricostruzione" o l'intervento di "ristrutturazione edilizia senza modifica alla sagoma" o l'intervento di "ristrutturazione edilizia senza demolizione e senza modifiche al volume, alla sagoma e ai prospetti". Fatte salve queste limitazioni, dove previste, la ristrutturazione edilizia comprende tutti gli interventi elencati nella definizione della LR 15/2013.
3. Il RUE definisce le caratteristiche dei "significativi movimenti di terra" come richiesto nell'Allegato della medesima legge:

sono "significativi movimenti di terra":

- gli interventi riguardanti scavi di qualunque profondità che interessino falde acquifere, bacini idrici superficiali, sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m, perforazioni per pozzi a uso domestico (fermo restando che i pozzi non destinati all'uso domestico, come definito dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, sono subordinati ai procedimenti concessori e autorizzativi previsti dal suddetto Regolamento);
- gli interventi ricadenti nella "struttura insediativa territoriale storica non urbana" Spalletti/Varane riguardanti il sistema di viali, filari alberati, siepi, fossi, strade poderali in quanto incidenti sull'assetto territoriale/paesaggistico dell'area;
- gli interventi rientranti nell'ambito di pertinenza dell'Enza comportanti movimentazione del terreno o incidente sull'assetto morfologico e vegetazionale dei luoghi all'interno delle fasce A e B.

Art.8. definizioni degli usi

1. Per l'art. 12 della LR 15/2013 la classificazione delle destinazioni d'uso utilizzabili dagli strumenti urbanistici comunali rientrerà tra i contenuti di atti di coordinamento tecnico della Regione ed Enti locali definiti in sede di Consiglio delle Autonomie locali. Entro 180 giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di coordinamento i contenuti degli atti dovranno essere recepiti dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale e contestuale modifica delle previsioni regolamentari.
2. Nella fase transitoria gli usi indicati dal RUE per i diversi ambiti vengono così precisati:
 - a) per attività agricole si intendono quelle elencate all'art. 1 del dlgs 228/2001 (che sostituisce l'art. 2136 del Codice Civile) riguardante la definizione di imprenditore agricolo (vedi precedente art. 6).
 - b) per attività agrituristiche si intendono le attività elencate dalla LR 4/2009;
 - c) per associazioni si intendono le strutture associative di cui alle L. 383/2000, LR 34/2002, LR 12/2005;
 - d) per strutture ricettive si intendono le strutture elencate dalla LR 16/2004;
 - e) per esercizi commerciali si intendono quelli definiti dal dlgs 114/1998 (vedi precedente art. 6);
 - f) per pubblici esercizi si intendono gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande regolamentati dalla LR 14/2003;
 - g) per spettacolo si intendono le attività di cui alla LR 13/99 (attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive). Locali di pubblico spettacolo sono anche le discoteche e sale da ballo individuate e regolamentate dalle norme del RUE come "attività di tempo libero comportanti afflussi di traffico e/o rumorosità (locali da ballo, discoteche)", per l'inserimento delle quali, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, è richiesta la documentazione di impatto acustico;
 - h) come locali di ritrovo si intendono locali pubblici destinati al gioco e divertimento. Fra i locali di ritrovo rientrano le sale da gioco come definite dall'art.1 della LR 5/2013 il cui inserimento o rinnovo (soggetto al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente) è consentito, nel rispetto delle disposizioni della citata legge regionale, nelle zone indicate dal RUE ed è subordinato al rispetto della distanza non inferiore a 500 m in linea d'aria da attrezzature scolastiche di qualsiasi ordine e grado, da strutture sanitarie, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi (cfr. Art.6 LR 5/2013 e art. 7, comma 10, L.189/2012);
 - i) per attività finanziarie si intendono le attività di cui al dlgs 385/1993;
 - l) come artigianato si intendono le attività definite dalla L. 443/85; in particolare come artigianato di servizio si intendono le attività di prestazione di servizi;
 - m) come studi professionali si intendono le sedi di attività professionali volte alla produzione di servizi nelle aree professionali economico-amministrativa, giuridica, tecnica, medico-sanitarie e odontoiatrica, o in altre aree di attività intellettuale;
 - n) come residenze si intendono sia gli alloggi (di uso permanente o temporaneo) sia le residenze collettive (convitti, collegi, studentati, ecc.);
 - o) come attività produttive manifatturiere si intendono le attività elencate come "attività manifatturiere" nella Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 (Istat).
 - p) come movimentazione merci si intende l'attività di carico, scarico e stoccaggio delle merci legata alla specifica attività manifatturiera insediata. Nell'ambito della movimentazione merci non è ricompresa l'attività logistica per conto terzi.

q) per impianti di distribuzione carburanti ad uso autotrazione si fa riferimento a quanto indicato nel D.Lgs 32/1998 e la normativa regionale vigente (D.G.R. 355/2002 e smi, circolare n. 254908 del 20/10/2011)

3. Ai fini della verifica del carico urbanistico come definito dalla DGR 922/2017 gli usi di cui alle lett. c), e) limitatamente ai negozi di vicinato, f), i), l), m) quando inseriti in tessuti residenziali sono considerati strettamente connessi alla residenza o complementari alla residenza e quindi soggetti alle stesse dotazioni territoriali.
4. Ai fini della applicazione dell'art. 23 ter del TU dell'edilizia, nella fase provvisoria in attesa dell'adeguamento della legislazione regionale al suddetto articolo, gli usi elencati al precedente comma 2 vengono considerati rientranti nelle categorie funzionali elencate nell'art. 23 ter del TU come sotto riportato:
 - residenziale: usi di cui alla lett. n) del precedente comma 2;
 - turistico-ricettiva: usi di cui alle lett. d), f), g), h) del precedente comma 2;
 - produttiva e direzionale: usi di cui alle lett. c), i), l), m), o) p) q) del precedente comma 2;
 - commerciale: usi di cui alla lett. e) del precedente comma 2;
 - rurale: usi di cui alle lett. a), b) del precedente comma 2.

Ai sensi dell'art. 23 ter del TU dell'edilizia il mutamento d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre ammesso salvo diversa disposizione del RUE.

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

CAPO 1 Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi: rapporto PSC/RUE/POC

Art.9. attuazione del PSC

1. Il PSC si attua attraverso:
 - a) interventi non comportanti significative trasformazioni del territorio e della disciplina urbanistica previgente, disciplinati dal RUE;
 - b) interventi di trasformazione, programmati dal POC.
2. Il complesso degli interventi edilizi e di trasformazione del suolo, di cui al precedente comma, è disciplinato dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale come indicato dai successivi artt. 10 e 11 che riprendono e completano le disposizioni dell'art. 2, comma 3, delle Norme del PSC.

Art.10. Art.10 rapporto PSC/RUE

1. Gli interventi di cui alla lett. a) del precedente art. 9, da effettuare in conformità alle Norme del PSC e del RUE, ricomprendono:
 - a) le trasformazioni edilizie e funzionali negli ambiti urbani consolidati (residenziali e produttivi) e nel territorio rurale ad esclusione di casi specifici per i quali il PSC richiede l'inserimento nel POC. Rientrano tra gli interventi edilizi disciplinati dal RUE anche quelli attuabili con intervento diretto in quanto previsti da piani particolareggiati già approvati in attuazione del PRG previgente;
 - b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente negli ambiti assoggettati a POC dal PSC nella fase transitoria di assenza del POC.
2. Gli interventi disciplinati dal RUE si attuano con intervento edilizio diretto.
3. Gli interventi di trasformazione del suolo o degli edifici disciplinati dal RUE non possono essere realizzati in assenza delle opere di urbanizzazione (di cui all'art. A-23 della LR 20/2000) a meno che il richiedente si impegni, con apposito atto convenzionale, a realizzarle a propria cura e spese (cfr. art. A-26 della LR 20/2000), entro i termini prestabiliti e secondo le prescrizioni del Comune, o a riconoscere al Comune l'importo dovuto per la loro realizzazione ove sia richiesta questa modalità d'intervento.
4. La realizzazione di nuovi edifici di servizio agricolo nel territorio rurale, conformi alle disposizioni del PSC e del RUE, è ammessa solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) redatti ai sensi del comma 3 dell'art. A-19 della LR 20/2000 e dell'art. 36, commi 2 e 7 lett.b) della LR. 24/2017.

Art.11. rapporto PSC/POC

1. Gli interventi di cui alla lett. b) del precedente art. 9, da effettuare in conformità alle Norme del PSC e del POC, sono gli interventi da realizzarsi nell'arco temporale di 5 anni comprendenti:
 - a) gli interventi di trasformazione del territorio nelle aree allo scopo individuate e disciplinate dal PSC (ambiti di trasformazione e ambiti da riqualificare di cui agli artt. 15 e 19 delle Norme del PSC) comprensivi degli interventi di edilizia residenziale sociale; gli interventi di trasformazione in questi ambiti si attuano attraverso PUA;
 - b) gli interventi per i quali il PSC attribuisce specificatamente la competenza al POC;
 - c) gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e delle attrezzature, della qualità degli spazi pubblici, della qualità ambientale e della dotazione infrastrutturale, inclusi nel "Documento programmatico per la qualità urbana" di cui all'art. 30, comma 2, della LR 20/2000.

2. Nella selezione degli interventi da attuare nel corso del quinquennio, il POC assume il ruolo di Programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 13 della L. 10/77 e si coordina con il bilancio pluriennale comunale.

3. Trascorsi 5 anni dalla data di pubblicazione sul BUR della delibera di approvazione del POC "cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio" (art. 30, comma 1, della LR 20/2000).

4. I PUA (Piani Urbanistici Attuativi) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio predisposti per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione; i PUA, a seconda degli interventi previsti, possono assumere, ai sensi dell'art. 31 della LR 20/2000, il valore e gli effetti dei piani e programmi elencati dal citato art. 31, commi 2, 3, 4. Il procedimento di approvazione dei PUA è regolato dall'art. 35 della LR 20/2000. La documentazione necessaria per la presentazione dei PUA è elencata nell'Allegato 2 delle Norme del RUE - Parte II.

5. Dalla data di entrata in vigore della LR 24/2017 (1 gennaio 2018) sussiste "il divieto di adottare nuovi PSC e nuovi POC per i Comuni che non ne siano dotati, e varianti generali ai medesimi piani" (Circolare regionale del 23.3.2018). Essendo il Comune privo di POC, per l'attuazione, nel periodo transitorio indicato dalla legge, di interventi la cui specificazione era stata delegata dalle presenti Norme al POC, l'Amministrazione comunale selezionerà le modalità più idonee fra quelle indicate dall'art. 4 (attuazione degli strumenti urbanistici vigenti) della LR 24/2017. Per la medesima LR 24/2017 la stipula delle convenzioni, ove previsto, deve avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

CAPO 2 Territorio rurale

Art.12. Aree di valore naturale e ambientale

1. Le “aree di valore naturale e ambientale” ricomprendono l’“ambito di pertinenza dell’Enza” e l’“ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore”, individuati dal PSC e riportati nelle tavole del RUE.

Art.13. Ambito di pertinenza dell’Enza

1. L’“ambito di pertinenza dell’Enza” è definito nei suoi caratteri idraulici, geomorfologici e ambientali dall’art. 10, comma 2, del PSC. Nell’ambito si applicano le prescrizioni relative alle modalità di uso e di gestione dei terreni del richiamato articolo del PSC e si applicano le misure di tutela archeologica previste nell’art. 33 del PSC seguendo la procedura e con la documentazione tecnica previste nell’Allegato 2 delle Norme - Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.
2. Le prescrizioni del RUE del successivo comma 3, congiuntamente alle prescrizioni del successivo art.16, riguardano gli interventi edilizi e, in quanto redatte in conformità e coerenza con le Direttive [D] del PSC, costituiscono unico riferimento nella attuazione degli interventi diretti.
3. La regolamentazione degli interventi all’interno dell’ambito di pertinenza dell’Enza distingue il complesso delle aree costituito dalle fasce A e B (fascia di deflusso della piena e fascia di esondazione) e le aree rientranti nella zona di tutela dei caratteri ambientali dell’Enza esterne alle fasce A e B:

- a) **all’interno delle fasce A e B** non sono consentiti interventi edilizi; per gli edifici esistenti è ammessa solo la demolizione senza ricostruzione. **Limitatamente agli edifici presenti nella fascia B sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di carico insediativo, interventi di adeguamento igienico-funzionale e interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la dismissione d’uso delle superfici allagabili e aumento della Su limitatamente alla quantità sostitutiva di quella dismessa, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.**

Non sono consentiti nuovi contenitori per lo stoccaggio di effluenti di allevamento nella fascia A (alveo) ed entro 10 m dall’alveo.

Qualsiasi intervento comportante movimentazione del terreno o incidente sull’assetto morfologico e vegetazionale dei luoghi è considerato “movimento di terra significativo” (intervento soggetto a **CILA per l’art.7 SCIA per l’art.13** della LR 15/2013) ed è oggetto delle specifiche prescrizioni del PSC; detti interventi, in quanto rientranti all’interno della fascia di tutela paesaggistica (aree tutelate ai sensi dell’art. 142, lett. c, del dlgs 42/2004) sono inoltre subordinati alla autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del dlgs 42/2004.

b) **all'esterno delle fasce A e B** sono consentiti:

b1)

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico;
- la manutenzione di opere idrauliche e percorsi poderali connessi all'attività agricola;

b2) nuovi edifici per servizi agricoli aziendali necessari all'esercizio delle attività agricole e interventi relativi a edifici aziendali esistenti:

- costruzione, anche successiva a demolizione, di nuovi edifici di servizio agricolo (per le funzioni di: immagazzinamento prodotti e ricovero macchine agricole; allevamenti aziendali; lavorazione, prima trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli aziendali; coltivazioni in serre) con gli indici, parametri e condizioni previste al successivo art.16; i nuovi edifici possono essere realizzati solo in adiacenza e complementarietà funzionale con corti coloniche esistenti, in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) (art.16); nuovi edifici non sono consentiti all'interno della fascia di tutela paesaggistica (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del d.lgs 42/2004);
- interventi sugli edifici aziendali esistenti:
 - edifici di SERVIZIO AGRICOLO (immagazzinamento prodotti e ricovero macchine agricole; allevamenti aziendali; lavorazione, prima trasformazione e conservazione di prodotti agricoli aziendali; coltivazioni in serre):
 - edifici non classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia; ampliamento all'esterno della sagoma con gli stessi indici e parametri dei nuovi edifici; demolizione di parti, o di edifici, incongrui;
 - edifici classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo;
 - edifici RESIDENZIALI o PROMISCUI (funzionali all'attività agricola aziendale):
 - edifici non classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia **nel rispetto della non comportante demolizione (se non in caso di impossibilità del recupero, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato) né modifica alla sagoma;** demolizione di parti, o di edifici, incongrui; non è consentito il cambio d'uso da residenza a servizio agricolo; negli edifici promiscui è consentito l'ampliamento dei servizi agricoli all'esterno della sagoma con gli stessi indici e parametri dei nuovi edifici;
 - edifici classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi

compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo.

E' consentito l'aumento della Su residenziale in aziende con SAU maggiore di 3 ha per le esigenze dell'IAP conduttore dell'azienda agricola fino al raggiungimento in azienda di 250 mq di Su; l'aumento di Su e il corrispondente aumento di Sa (non superiore al 65% della Su) sono ottenibili attraverso interventi all'interno dello stesso edificio residenziale o promiscuo o riguardanti parte di un edificio di servizio agricolo di tipologia tradizionale dell'azienda; gli interventi riguardanti l'aumento di Su residenziale (ristrutturazione edilizia, o restauro e risanamento conservativo per edifici classificati "bene culturale") non possono comportare preventive demolizioni (se non in caso di impossibilità del recupero, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato) o ampliamenti all'esterno della sagoma degli edifici interessati.

Tutti gli edifici aziendali esistenti alla data di entrata in vigore della LR 4/2009 ("disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole") possono essere utilizzati per le attività agrituristiche previste dalla medesima legge attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o - negli edifici non classificati "bene culturale" - di ristrutturazione edilizia non comportante demolizione né modifica alla sagoma.

Gli interventi su edifici ricadenti all'interno della fascia di tutela paesaggistica (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del dlgs 42/2004, con le esclusioni previste al medesimo articolo) sono subordinati alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del dlgs 42/2004.

b3) interventi relativi a edifici esistenti alla data di entrata in vigore del RUE per utilizzi non connessi all'attività agricola aziendale, differenziati in rapporto ai diversi caratteri tipologici degli edifici:

b3.1) edifici residenziali, promiscui, di servizio agricolo di tipologia tradizionale

• usi ammessi:

negli edifici RESIDENZIALI o PROMISCUI:

residenza e servizi accessori della residenza; attività esercitate da residenti (studi professionali, artigianato di servizio alla persona); sedi di associazioni. E' ammesso un numero massimo di 3 alloggi per edificio (4 in edifici con superficie totale (Su+Sa) maggiore di 600 mq), fatta salva la situazione esistente alla data di entrata in vigore del RUE;

negli EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO di tipologia tradizionale:

deposito prodotti e macchine agricole per attività agricole non aziendali; ricovero animali non destinati a usi alimentari (animali di affezione cfr. LR 5/2005 e DGR n. 353/2013); servizi accessori della residenza; attività di ristorazione/pubblici esercizi/strutture ricettive; sedi di associazioni; studi professionali, attività di artigianato artistico; servizi e attrezzature per attività ricreative connesse alla fruizione del verde fluviale; residenza, limitatamente agli edifici classificati "bene culturale", con lo stesso numero massimo di alloggi consentito negli edifici residenziali e promiscui, fermo restando quanto disposto dall'art. A-21, comma 3 lett. b), della LR 20/2000.

• **interventi ammessi:**

negli edifici RESIDENZIALI, PROMISCUI, di SERVIZIO AGRICOLO di tipologia tradizionale:

- edifici non classificati “bene culturale”: mutamento d’uso, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia **nel rispetto della non comportante demolizione (se non in caso di impossibilità del recupero, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato) né modifica** alla sagoma; demolizione di parti o di edifici incongrui; negli edifici residenziali costituiti da una unica unità immobiliare con Su+Sa inferiore a 230 mq è ammesso l’intervento di ampliamento alla sagoma per consentire l’aumento di Su+Sa fino al raggiungimento di 230 mq;
- edifici classificati “bene culturale”: mutamento d’uso, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo;

b3.2) edifici per allevamenti intensivi avicoli o suinicoli o lavorazione prodotti agricoli:

• **usi ammessi:**

- edifici utilizzati per allevamenti intensivi o lavorazione prodotti agricoli: è confermato l’uso in essere (incluso alloggio per il proprietario o il custode se presente), purché sia rispettato il Regolamento regionale 15 dicembre 2017 n.3 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue);
- edifici non utilizzati per l’uso originario: servizi agricoli aziendali; immagazzinamento prodotti/attrezzi agricoli e altre funzioni di supporto ad attività colturali svolte da soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo; ricovero animali non destinati ad uso alimentare (animali di affezione cfr. LR 5/2005) nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e della Deliberazione GR 353/2013;

• **interventi ammessi:**

- edifici utilizzati per allevamenti intensivi o lavorazione prodotti agricoli: manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi per il benessere animale e la sicurezza sanitaria;
- edifici utilizzati come servizi agricoli aziendali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia con eventuale ampliamento all’esterno della sagoma in applicazione degli stessi indici e parametri dei nuovi edifici di servizio aziendale;
- edifici utilizzati per immagazzinamento prodotti/attrezzi agricoli e altre funzioni di supporto ad attività colturali svolte da soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo o per ricovero animali non destinati ad uso alimentare: manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia senza preventiva demolizione (se non in caso di impossibilità del recupero,

attestata con autocertificazione e rilievo asseverato) e senza modifica alla sagoma.

Gli interventi su edifici ricadenti all'interno della fascia di tutela paesaggistica (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del dlgs 4272004) sono subordinati alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del dlgs 42/2004.

Art.14. Ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore

1. L'“ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore” è definito nei suoi caratteri idraulici e funzionali dall'art. 10, comma 3, del PSC. Nell'ambito si applicano le prescrizioni relative alle modalità di uso e di gestione del richiamato articolo del PSC e si applicano le misure di tutela archeologica dell'art. 33 del PSC seguendo la procedura e con la documentazione tecnica previste nell'Allegato 2 delle Norme-Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.
2. Nell'ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore sono consentiti esclusivamente gli interventi idraulici e di rinaturazione come indicati all'art. 10, comma 3, del PSC; non sono consentiti interventi edilizi né nuovi contenitori per lo stoccaggio di effluenti di allevamento. Qualsiasi opera che modifica l'assetto morfologico e il corredo vegetazionale del corso d'acqua è considerato “movimento di terra significativo” (intervento soggetto a SCIA per l'art. 13 della LR 15/2013) ed è oggetto delle specifiche prescrizioni del PSC; gli interventi rientranti all'interno della fascia di tutela paesaggistica degli scoli Sgaviglio e Fontana (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del d.lgs 4272004) sono subordinati alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs 42/2004.

Art.15. Ambiti agricoli

1. Gli “ambiti agricoli” ricomprendono l'“ambito agricolo periurbano”, l'“ambito agricolo di rilievo paesaggistico” e l'“ambito agricolo ad alta vocazione produttiva agricola”, individuati dal PSC e riportati nell'elab. 2 del RUE. Gli obiettivi del PSC relativi alle funzioni e alle modalità d'uso degli ambiti agricoli sono definiti nell'art. 11, comma 1, del PSC.
2. I caratteri dei diversi ambiti agricoli e gli obiettivi specifici dettati dal PSC per ciascuno di essi, sono contenuti nell'art. 11, commi 2, 3, 4, del PSC.
3. Le prescrizioni per le modalità di gestione del territorio che perseguono la tutela delle risorse ambientali aventi come oggetto: i centri di pericolo, lo spandimento degli effluenti di origine zootecnica, le zone di tutela e di rispetto dei pozzi dell'acquedotto, le misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica e la tutela dei volumi idrici superficiali, sono contenute nell'art. 12, comma 1, del PSC.

Nell'art. 33 del PSC sono contenute le misure di tutela archeologica da applicare agli interventi edilizi e ai significativi movimenti di terra seguendo la procedura e con la documentazione tecnica previste nell'Allegato 2 delle Norme-Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.

4. Le prescrizioni del successivo comma 5, congiuntamente alle prescrizioni del successivo art.16, riguardano gli interventi edilizi negli ambiti agricoli e, in quanto redatte in conformità e coerenza con le Direttive [D] del PSC, costituiscono unico riferimento nella attuazione degli interventi diretti.

5. Negli ambiti agricoli sono ammessi :

a1)

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico;
- la manutenzione di opere idrauliche e percorsi poderali connessi all'attività agricola;
- la realizzazione di bacini di accumulo a basso impatto ambientale se previsti dallo specifico programma attuativo provinciale ("Programma bacini a basso impatto ambientale"), con le modalità attuative e procedurali previste dal suddetto Programma e le cautele igienico-sanitarie necessarie;

a2) nuovi edifici per servizi agricoli aziendali necessari all'esercizio delle attività agricole e interventi relativi a edifici aziendali esistenti:

- costruzione, anche successiva a demolizione, di nuovi edifici di servizio agricolo aziendale (per le funzioni di: immagazzinamento prodotti e ricovero macchine agricole; allevamenti aziendali; lavorazione, prima trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli aziendali; coltivazione in serre) con gli indici, parametri e condizioni previste al successivo art.16; i nuovi edifici possono essere realizzati solo in adiacenza e complementarietà funzionale con corti coloniche esistenti, in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) (art.16).
La realizzazione di nuovi edifici all'interno della fascia di tutela paesaggistica degli scoli Sgaviglio e Fontana (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del dlgs 42/2004) è subordinata alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del dlgs 42/2004.
Nuovi edifici non sono consentiti all'interno della "struttura insediativa territoriale storica non urbana" Spalletti/Varane e nella parte di ambito agricolo di rilievo paesaggistico ad essa contiguo a sud della via Timavo, compreso tra lo scolo Sgaviglio e il rio Cantone.
- interventi sugli edifici aziendali esistenti:

edifici di SERVIZIO AGRICOLO:

- edifici non classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia; ampliamento all'esterno della sagoma con gli stessi indici e parametri dei nuovi edifici;
- edifici classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo;

edifici RESIDENZIALI o PROMISCUI:

- edifici non classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia **nel rispetto della non comportante demolizione** ~~(se non in caso di impossibilità del recupero, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato) né modifica alla sagoma~~; demolizione di parti o di edifici incongrui; non è consentito il cambio d'uso da residenza a servizio agricolo; negli edifici promiscui è consentito l'ampliamento dei servizi agricoli all'esterno della sagoma con gli stessi indici e parametri dei nuovi edifici;

- edifici classificati “bene culturale”: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo.

E' consentito l'aumento della Su residenziale in aziende con SAU uguale o maggiore di 3 ha per le esigenze dell'IAP conduttore dell'azienda agricola fino al raggiungimento in azienda di 250 mq di Su; l'aumento di Su e il corrispondente aumento di Sa (non superiore al 65% della Su) sono ottenibili attraverso interventi all'interno del medesimo edificio residenziale o promiscuo o riguardanti parte di un servizio agricolo di tipologia tradizionale dell'azienda; gli interventi riguardanti l'aumento di Su residenziale (ristrutturazione edilizia o, per edifici classificati “bene culturale”, restauro e risanamento conservativo) non possono comportare preventive demolizioni (se non in caso di impossibilità del recupero, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato) o ampliamenti all'esterno della sagoma degli edifici interessati.

Tutti gli edifici aziendali esistenti alla data di entrata in vigore della LR 4/2009 (“Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”) possono essere utilizzati per le attività agrituristiche previste dalla medesima legge attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o (negli edifici non classificati “bene culturale”) di ristrutturazione edilizia **nel rispetto della non comportante demolizione né modifica alla sagoma.**

Gli interventi su edifici ricadenti all'interno della fascia di tutela paesaggistica degli scoli Sgaviglio e Fontana (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del dlgs 42/2004) sono subordinati alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del dlgs 42/2004.

a3) interventi relativi a edifici esistenti alla data di entrata in vigore del RUE per utilizzi non connessi all'attività agricola aziendale, differenziati in rapporto ai diversi caratteri tipologici e urbanistici:

a3.1) edifici residenziali, promiscui, di servizio agricolo:

• usi ammessi:

negli edifici RESIDENZIALI o PROMISCUI:

residenza e servizi accessori della residenza; attività esercitate da residenti (studi professionali, artigianato di servizio alla persona); sedi di associazioni; attività di ristorazione/pubblici esercizi/strutture ricettive. E' ammesso un numero massimo di 3 alloggi per edificio (4 in edifici con superficie totale (Su +Sa) maggiore di 600 mq), fatta salva la situazione esistente alla data di entrata in vigore del RUE;

negli EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO:

deposito prodotti e macchine agricole per attività agricole svolte da soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo; ricovero animali non destinati a usi alimentari (animali di affezione cfr. LR 5/2005 e DGR n. 353/2013) nel rispetto delle norme sanitarie e della Deliberazione GR n. 353/2013; servizi accessori della residenza; attività di ristorazione/pubblici esercizi/strutture ricettive; sedi di associazioni; studi professionali, attività di artigianato artistico; residenza, limitatamente agli edifici classificati “bene culturale”, con lo stesso numero massimo di alloggi consentito negli edifici residenziali e

promiscui, fermo restando quanto disposto dall'art.A-21, comma 3 lett. b), della LR 20/2000.

Negli edifici residenziali, promiscui, di servizio agricolo classificati "bene culturale" e rientranti nella "struttura insediativa territoriale storica non urbana" Spalletti/Varane sono ammesse anche attività culturali/ricreative, socio-assistenziali e sanitarie - compatibili con la tipologia dell'edificio.

• **interventi ammessi**

- edifici non classificati "bene culturale": mutamento d'uso, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia **nel rispetto della non comportante demolizione (se non in caso di impossibilità del recupero, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato) né modifica alla sagoma**; demolizione di parti o di edifici incongrui; negli edifici residenziali costituiti da una unica unità immobiliare con superficie totale (Su+Sa) inferiore a 230 mq è ammesso l'intervento di ampliamento alla sagoma per consentire l'aumento delle superficie totale (Su+Sa) fino al raggiungimento di 230 mq;
- edifici classificati "bene culturale": mutamento d'uso, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo.

• **usi e interventi di competenza dei POC:**

- i complessi edilizi di Corte Inzani, Villa Spalletti, La Commenda, possono essere utilizzati per funzioni anche non previste dal RUE che interessano in modo organico l'intero complesso assumendo un ruolo significativo nel contesto comunale o sovracomunale; in questo caso, per gli artt. 12, comma 2, lett.b), e 25, comma 5, del PSC, compete al POC individuare gli usi e le modalità di intervento subordinando l'attuazione degli interventi a PUA, nel rispetto di quanto disposto dai suddetti articoli del PSC;

a3.2) edifici per allevamenti intensivi avicoli o suinicoli non utilizzati:

• **usi ammessi:**

servizi agricoli aziendali; immagazzinamento prodotti/attrezzi agricoli e altre funzioni di supporto ad attività colturali svolte da soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo; ricovero animali non destinati ad uso alimentare (nel rispetto delle prescrizioni sanitarie);

• **interventi ammessi:**

- edifici utilizzati come servizi agricoli aziendali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia; ampliamento all'esterno della sagoma con gli stessi indici e parametri dei nuovi edifici, demolizione e ricostruzione in adiacenza al centro aziendale di riferimento con Su corrispondente agli indici previsti per i servizi aziendali;
- edifici utilizzati per immagazzinamento prodotti/attrezzi agricoli e altre funzioni di supporto ad attività colturali svolte da soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo o per ricovero animali non destinati ad uso alimentare: manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia nel rispetto della sagoma **senza**

~~preventiva demolizione (se non in caso di impossibilità del recupero, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato);~~

a3.3) edifici destinati ad attività produttive inseriti in territorio rurale, già esistenti o previsti da titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del RUE, individuati nella cartografia del PSC e del RUE:

• usi ammessi:

gli usi ammessi sono quelli presenti o previsti da titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del RUE; per gli allevamenti intensivi presenti nelle aree di ricarica della falda non è consentito l'incremento degli animali allevabili se non è previsto un adeguato rapporto capi allevati/terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento (in applicazione del Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1) o adeguato impianto di depurazione.

In caso di dismissione dell'attività produttiva presente o prevista alla data di adozione del RUE vanno privilegiate in via prioritaria, tra le attività produttive, quelle connesse all'economia agricola; le attività che si configurino come centri di pericolo (cfr. Allegato 9 alle NT del PTCP) o nuovi allevamenti intensivi sono comunque esclusi nelle aree di ricarica della falda. Il cambio d'uso successivo alla dismissione dell'attività va previsto, in conformità all'art. 12, comma 2, lett. i), delle Norme del PSC, attraverso inserimento nel POC;

• interventi ammessi:

- per gli edifici già esistenti alla data di adozione del RUE: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia non comportanti aumento del carico urbanistico, ampliamenti consentiti dal PRG previgente;
- costruzione di nuovi edifici se previsti da titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del RUE;
- interventi connessi al miglioramento dell'inserimento ambientale e della qualità degli spazi esterni, alla realizzazione o adeguamento delle dotazioni art. A-23 LR 20/2000. Non è ammesso incremento dell'area aperta di pertinenza.

Le aree pertinenti agli edifici (esistenti o previsti) autorizzati da titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del piano continuano a essere regolate dalle norme relative alle zone prevalentemente industriali artigianali del PRG previgente, fermo restando che il cambio d'uso è subordinato a POC come disposto dal PSC.

a3.4) edifici incongrui per la interferenza diretta con il sedime stradale della via Emilia individuati nella cartografia del PSC e del RUE:

in conformità all'art. 6, comma 4 lett. i) punto 6, delle NA del PTCP 2010, è ammessa la demolizione degli edifici individuati nelle tavole del RUE (edifici incongrui di volumetria complessiva superiore a 1000 mc) e la successiva costruzione di nuovi edifici per uso residenziale o, se gli edifici incongrui sono inseriti in una azienda agricola, per usi relativi all'attività agricola, con le seguenti caratteristiche:

- la nuova costruzione, successiva alla totale demolizione dell'edificio incongruo, va posta in adiacenza al nucleo edilizio nel quale rientrava l'edificio demolito, alla distanza massima di 10 m dai fronti degli edifici esistenti e conservati;

- volume massimo totale (comprensivo di Su e di Sa) del nuovo edificio se destinato ad uso residenziale: corrispondente al volume di una unità abitativa teorica (comprensivo di Su e di Sa), in conformità all'art. 6, comma 4 lett. i) punto 6, delle NA del PTCP 2010;
- volume massimo totale del nuovo edificio se destinato ad usi relativi all'attività agricola aziendale: pari a quello degli edifici demoliti;
- altezza dei fronti: non superiore a quella degli edifici circostanti;
- vanno realizzate e cedute gratuitamente al Comune le dotazioni dell'art. A-23 della LR 20/2000; i parcheggi pubblici vanno previsti in misura pari a 20 mq ogni 100 mq di Su; al posto della loro cessione gratuita può essere prevista la monetizzazione se ritenuto opportuno dalla Amministrazione comunale;
- va ceduta gratuitamente al soggetto proprietario della strada la porzione di area necessaria per l'allargamento del sedime della via Emilia;
- va prevista la sistemazione organica dell'intero nucleo, il cui accesso deve avvenire dalla sola via Emilia, con sistemazione a verde dell'area lungo la medesima; la recinzione prospiciente la via Emilia, se prevista, va realizzata con siepe viva a distanza non inferiore a 3 m dal confine stradale.

Art.16. Condizioni per l'attuazione degli interventi nel territorio rurale (Aree di valore naturale e ambientale e Ambiti agricoli)

1. **definizione dei termini**, delle **tipologie edilizie** e dei **parametri utilizzati** nella disciplina edilizia nel territorio rurale; modalità di calcolo della **SL** e della **Su**:

EDIFICI RESIDENZIALI: edifici tipologicamente conformati per l'uso esclusivamente residenziale (residenza rurale, residenza padronale, villa, residenza plurifamiliare) anche se non utilizzati o usati per altre funzioni;

EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO: edifici tipologicamente conformati per il ricovero mezzi e prodotti agricoli, allevamento bestiame, conservazione, trasformazione e vendita prodotti agricoli; le tettoie, le barchesse di piccole dimensioni, i forni, i pozzi non rientrano nella categoria degli edifici di servizio agricolo ma costituiscono accessori minori della corte colonica;

EDIFICI PROMISCUI: edifici tipologicamente conformati per funzioni residenziali e servizi agricoli; ai fini delle applicazioni normative sono considerati edifici promiscui sia quelli, più diffusi, di tipologia tradizionale ("a porta morta") sia quelli di datazione più recente realizzati per dare risposta a funzioni residenziali e a funzioni assimilabili a quelle agricole (ricovero animali, deposito/lavorazione di prodotti agricoli);

CORTE COLONICA: è l'area di pertinenza del fondo agricolo interessato dal complesso di edifici funzionali alla attività agricola (residenza colonica, stalla, fienile, pozzo, forno, barchessa) con al centro uno spazio aperto (aia), così come essa risulta dagli identificativi catastali alla data di adozione del RUE;

AREA DI PERTINENZA DI FABBRICATI: è l'area di pertinenza di edifici che a seguito del mutamento d'uso, hanno perso il requisito della ruralità, comprensiva della originaria corte colonica e dell'eventuale ampliamento consentito dalle presenti norme.

Su superficie utile residenziale:	come definita nella DGR 922/2017
Sa superficie accessoria:	come definita nella DGR 922/2017
Sa massima: 65% della Su, fatte salve le situazioni esistenti	
SL superficie utile lorda di edifici di servizio agricolo:	come definita nella DGR 922/2017
Sagoma	come definita nella DGR 922/2017
Volume totale:	come definito nella DGR 922/2017
Uf indice di utilizzazione fondiaria (per edifici di servizio agricolo): rapporto tra SL e SAU (Sul/SAU) espressa in mq/ha	
Azienda agricola	come definita al precedente art. 6
SAU superficie agricola utilizzata:	come definita al precedente art. 6 (def. ISTAT)
SAT superficie agricola totale:	come definita al precedente art. 6 (def. ISTAT)
IA imprenditore agricolo:	come definita al precedente art.6(dlgs 228/2001)
IAP imprenditore agricolo principale:	come definito al precedente art. 6 (dlgs 99/2004 modif. dal dlgs 101/2005)
Coltivatore diretto:	come definito al precedente art. 6 (L. 590/65)

Allevamento aziendale o interaziendale : ai fini delle presenti norme è definito allevamento aziendale (o interaziendale) l'allevamento nel quale il carico di peso vivo allevato produce - in rapporto alla specie animale e al tipo di stabulazione - per ogni ettaro di superficie aziendale o interaziendale una quantità di azoto da effluenti di allevamento (kg per anno) non superiore alle quantità prescritte dal Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n.3 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue);

Allevamento intensivo: ai fini delle presenti norme è definito allevamento intensivo l'allevamento caratterizzato, oltre che da specifiche condizioni di stabulazione, da una produzione di effluenti di allevamento non rapportata al fondo secondo i parametri del Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1. Gli allevamenti intensivi rientranti nell'Allegato VIII del dlgs 152/2006 (40.000 posti pollame; 2000 posti suini da produzione; 750 posti scrofe) sono subordinati ad autorizzazione integrata ambientale, come disposto dal medesimo dlgs 152/2006. Nel territorio comunale del comune di S. Ilario non sono consentiti nuovi allevamenti intensivi.

2. Ai fini del calcolo della SL di nuova costruzione per edifici di servizio agricolo (nuovi edifici o ampliamenti degli edifici esistenti all'esterno della sagoma) si applicano i seguenti criteri:
 - a) ferma restando la definizione di azienda agricola (art.6) ai fini del calcolo della SL degli edifici di servizio agricolo si considerano tutti i terreni dell'azienda agricola (in proprietà e in affitto con regolare contratto agrario trascritto) ricadenti nel territorio comunale e i terreni in proprietà dell'azienda che si estendono in comuni confinanti, previa verifica, da effettuarsi insieme al comune confinante, della capacità edificatoria dei terreni ricadenti in quest'ultimo e inoltre (per conoscenza) al comune confinante del PRA che motiva la richiesta di nuovo edificio. La possibilità edificatoria viene calcolata applicando gli indici delle presenti norme sui terreni dell'azienda come sopra specificati nel rispetto degli indici di edificabilità dei comuni confinanti se minori. La realizzazione delle nuove costruzioni comporta un vincolo di destinazione per tutte le aree delle quali è stata utilizzata la capacità edificatoria. Il vincolo di destinazione è

trascritto alla Conservatoria degli Atti Immobiliari nelle forme di legge e costituisce una qualità obiettiva del fondo. Nel caso che venga utilizzata la potenzialità edificatoria di un terreno in affitto l'utilizzo della potenzialità edificatoria del terreno è oggetto di un atto pubblico tra le parti interessate.

- b) la SL di nuova costruzione per servizi agricoli viene calcolata tenendo conto della SL degli edifici di servizio presenti nei terreni dell'azienda alla data di richiesta del permesso di costruire (come calcolati alla precedente lett. a)) e degli edifici asserviti ai medesimi terreni alla data di approvazione del PRG previgente (13.11.2001), o in data posteriore, e successivamente scorporati, a meno che l'edificio scorporato non risulti inserito in altra azienda agricola o sia stato demolito.

Il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione è rilasciato al conduttore dell'azienda agricola, purchè avente la qualifica di imprenditore agricolo (IA) o di imprenditore agricolo professionale (IAP), e purché proprietario del terreno dell'azienda sul quale viene realizzato il nuovo edificio.

In aziende agricole titolari di unità poderali alle quali sono asserviti edifici di servizio agricolo assoggettati a interventi di recupero a fini non agricoli, ai sensi dell'art. A-21, commi 3 lett. b), della LR 20/2000 “ la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al comma 4” nell'unità poderale agricola cui era asservito l'immobile, anche a seguito di frazionamento.

Ai fini del calcolo dell'aumento di Su residenziale per IAP, all'interno di edifici aziendali esistenti, si considera come Su residenziale esistente la Su residenziale degli edifici residenziali o promiscui presenti nell'azienda alla data di richiesta del permesso di costruire e quella degli edifici residenziali o promiscui asserviti ai terreni dell'azienda alla data di entrata in vigore della LR 6/95 (18.2.95) o in data posteriore e successivamente scorporati, a meno che l'edificio scorporato non risulti asservito ad altra azienda agricola o sia stato demolito.

Il permesso di costruire è rilasciato al conduttore dell'azienda agricola, proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento, avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

3. I provvedimenti attuativi utilizzati nella disciplina edilizia nel territorio rurale sono:

Programmi di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA)

La realizzazione di nuovi edifici per servizi agricoli (anche successivi a demolizione), nel rispetto delle condizioni previste al precedente art. 15 è ammessa solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) previsti dall'art. A-19 della LR 20/2000 e dall'art. 36, commi 2 e 7 lett.b) della LR. 24/2017.

Il PRA è lo strumento attraverso il quale viene dimostrata la coerenza tra l'intervento edilizio e il complesso degli interventi di programmazione aziendale finalizzati al miglioramento della competitività dell'azienda agricola.

Finalità del PRA è la dimostrazione dell'effettiva necessità di nuovi edifici, o dell'ampliamento di quelli esistenti, e della coerenza tra l'intervento edilizio e l'organizzazione e le economie aziendali.

Attraverso il PRA vengono documentati gli interventi di carattere strutturale (relativi alle colture e agli allevamenti) finalizzati al miglioramento dell'economia aziendale e le modalità di gestione dei terreni mirate alla sostenibilità della produzione agricola attraverso la tutela delle risorse ambientali.

Il PRA viene presentato dal titolare dell'azienda agricola (IA, IAP o Coltivatore diretto) che si impegna attraverso specifica convenzione sia alla realizzazione degli interventi strutturali di ammodernamento aziendale sia alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e di incremento delle aree naturali secondo le indicazioni del PSC.

Ai fini dell'applicazione, dei contenuti e della valutazione dei programmi di riconversione ed ammodernamento dell'attività agricola (PRA) nonché sui fabbricati dell'imprenditore agricolo (art. 36 e 49 LR n. 24/2019) si fa riferimento all'Atto di Coordinamento Tecnico di cui alle DGR n.623/2019 e DGR n.713/2019.

~~La valutazione della coerenza tra interventi strutturali e realizzazione del nuovo edificio è effettuata dal Comune con l'eventuale supporto degli Uffici della Provincia.~~

Il PRA non può prevedere superamenti degli Uf e delle disposizioni del successivo comma 4.1; può prevedere, motivatamente, deroghe alle distanze e alle altezze del successivo comma 4.2, ferma restando la prescritta distanza massima dell'edificio da costruire dagli altri edifici dell'azienda.

SCIA e permesso di costruire

I titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi edilizi sono la SCIA e il permesso di costruire, secondo le disposizioni e le procedure previste dalla LR 15/2013.

Le domande relative a interventi edilizi riguardanti edifici di servizio agricolo dell'azienda agricola sono presentati dal titolare dell'azienda agricola (IA, IAP o Coltivatore diretto).

Le domande relative a interventi edilizi riguardanti aumento della Su residenziale dell'azienda agricola sono presentati dall'IAP titolare dell'azienda agricola.

4. Gli interventi di nuova costruzione riguardanti edifici di servizio agricolo aziendale (costruzione di nuovi edifici e ampliamento di edifici esistenti all'esterno della sagoma) previsti ai precedenti artt. 13 e 15 vengono effettuati, nel rispetto delle condizioni previste dai suddetti articoli, con l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

4.1. Indici di utilizzazione fondiaria Uf (SL /SAU espressi in mq/ha) per

- a) **immagazzinamento prodotti e ricovero macchine agricole:** fienili, depositi di prodotti agricoli, silos, magazzini per mangimi, antiparassitari e altri prodotti; rimesse per macchine e attrezzi agricoli;

Uf max=100 mq/ha per i primi 3 ha; 70 mq/ha per gli ha successivi; la Su degli edifici di tipologia tradizionale non adeguati alle esigenze attuali viene conteggiata solo per la parte effettivamente utilizzabile;

SAU minima dell'azienda per la realizzazione di nuovi edifici: 3 ha;

- b) **allevamento aziendale o interaziendale** : stalle per bovini, per equini, per ovi-caprini; ricoveri per allevamenti cunicoli, avicoli, di altre specie; porcilaie:

Uf max= 200 mq/ha.

Nella SL sono inclusi i locali destinati alla stabulazione, alla sosta, all'alimentazione e di servizio (sala mungitura, sala latte, sala parto, infermeria, box tori ecc.); non sono incluse le superfici destinate ai paddock, anche se coperti, e le superfici destinate allo stoccaggio delle deiezioni provenienti dall'allevamento anche se coperte con tettoie.

SAU minima dell'azienda per la realizzazione di nuovi edifici: 3 ha.

Non concorrono al calcolo dell'indice i ricoveri di animali domestici per consumo familiare per un massimo di 20 mq di SL.

L'allevamento di bestiame comporta il rispetto delle prescrizioni del Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n.3 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue), incluse le disposizioni riguardanti i criteri costruttivi e i requisiti di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.

Gli interventi riguardanti edifici per allevamenti, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione edilizia, sono subordinati alla dimostrazione della reale disponibilità dei terreni sui quali effettuare gli spandimenti secondo i criteri del Regolamento regionale 1/2011 3/2017 e devono garantire l'adeguamento alle prescrizioni del medesimo Regolamento relative alle caratteristiche e ubicazioni dei contenitori degli stoccaggi degli effluenti di allevamento.

- c) **lavorazione, prima trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli aziendali o interaziendali** (edifici frigo per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli; essiccatoi; cantine);

edifici frigo aziendali :

Uf max=50 mq/ha di SAU della coltura specializzata

essiccatoi :

Uf max=50 mq/ha di SAU della coltura interessata

cantine aziendali :

Uf max=50 mq/ha di SAU di impianto specializzato

SAU minima dell'azienda per la realizzazione di nuovi edifici: 3 ha.

E' consentita inoltre l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda entro il limite di 250 mq attuata in strutture precarie e amovibili (cfr. art. 28 della LR 15/2013).

- d) **coltivazione in serre** (serre aziendali: serre fisse comportanti trasformazione edilizia del territorio per colture vegetali legate allo sfruttamento del terreno agricolo dell'azienda):

Uf max=0,25 mq/mq

SAU minima dell'azienda per la realizzazione di nuovi edifici: 3 ha.

E' consentita inoltre l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti di aziende florovivaistiche entro il limite di 500 mq attuata in strutture precarie e amovibili (cfr. art. 28 della LR 15/2013).

4.2. distanze e altezze:

- a) distanze

la costruzione di nuovi edifici o di ampliamento di edifici esistenti e gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione o modifica alla sagoma dell'edificio vanno effettuati nel rispetto delle seguenti distanze:

- distanza minima dalla linea ferroviaria (come definita dall'art. 49 del DPR 11.7.80 n. 753);
- distanza dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia) 30 m;
- gli edifici ricadenti in aree di rispetto ferroviario possono ampliarsi nella parte non prospiciente il fronte ferroviario previa autorizzazione degli uffici compartimentali delle FFSS (art. 60 del DPR 11.7.80 n. 753);
- distanze dai confini stradali, dai confini di zona, dai confini di proprietà e distanze tra edifici (come definite dalla DAL 279/2010 come modificato da DGR 994/2014);
- distanza minima dal confine stradale (come definito all'art. 3 del Codice della Strada):
 - dalla nuova via Emilia - tratto esistente - 40 m; (la stessa distanza sarà prevista per il tratto di futura realizzazione)
 - dalla via Emilia storica 40 m;
 - dall'Asse Val d'Enza (SP 67) 30 m;
 - dalla SP Poviglio/Montecchio (SP 12) 30 m;
 - dalle strade locali extraurbane comunali 20 m;
 - dalle strade locali extraurbane vicinali 10 m;

le distanze minime dalle strade, costituenti le fasce di rispetto stradale, sono individuate graficamente nella tavola (elab.2) del RUE; nei tratti in curvatura le fasce di rispetto sono definite in conformità all'art. 27 del Regolamento del Codice della strada; in corrispondenza alle intersezioni stradali le fasce di rispetto sono definite in conformità all'art. 16, 2 comma, del Codice della strada;

nel corridoio di salvaguardia infrastrutturale per la realizzazione del tratto mancante della nuova via Emilia, individuato nelle tavole di piano, eventuali nuove costruzioni - se non realizzabili all'esterno del corridoio - vanno valutate in rapporto alle previsioni progettuali in corso; la loro localizzazione non dovrà compromettere o rendere più onerosa la realizzazione dell'opera per la quale è stato predisposto il corridoio medesimo; i nuovi edifici di servizio agricolo e gli ampliamenti di edifici esistenti vanno realizzati, previa valutazione delle previsioni progettuali in corso, a distanza dall'asse geometrico (coincidente con il tracciato ipotizzato) non inferiore a quella degli edifici esistenti all'interno del centro aziendale interessato dall'intervento;

- distanza minima dagli alvei dei corsi d'acqua del reticolo idraulico minore: 10 m; gli interventi rientranti all'interno della fascia di tutela paesaggistica del fiume Enza e gli interventi rientranti all'interno della fascia di tutela paesaggistica degli scoli Sgaviglio e Fontana (aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett c, del dlgs 42/2004) sono subordinati alla autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del medesimo dlgs;
- distanza minima dai confini di proprietà:
 - tutti gli edifici escluse le porcilaie: 5 m,
 - porcilaie e contenitori per stoccaggio di liquami a cielo aperto: 20 m.
- distanza minima dai confini dei nuclei minori in territorio rurale, dai confini degli ambiti specializzati per attività produttive, dagli edifici residenziali o produttivi esistenti nella zona agricola (con esclusione di quelli dell'azienda):
 - tutti gli edifici escluse porcilaie: 10 m

- porcilaie e contenitori a cielo aperto di effluenti di allevamento: 100 m (ferme restando tutte le altre disposizioni della direttiva nitrati)
- distanza minima dal confine del territorio urbano residenziale (ambiti urbani consolidati, ambiti di trasformazione, dotazioni territoriali) dei due centri abitati (capoluogo e Calerno):
 - tutti gli edifici escluse porcilaie: 10 m
 - porcilaie e contenitori a cielo aperto di effluenti di allevamento: 300 m
- distanza minima dai cimiteri:
 - per tutti gli edifici: il rispetto cimiteriale individuato nelle tavole di piano
- distanze dei nuovi edifici di servizio agricolo dagli altri edifici della corte colonica:
 - distanza minima fra pareti di cui anche una sola finestrata, 10 m
 - distanza massima dagli edifici esistenti: 20 m

La costruzione di nuove stalle e l'ampliamento di stalle esistenti ad una distanza inferiore a 100 m dal territorio urbano del capoluogo e di Calerno o da nuclei minori in territorio agricolo o da edifici residenziali di altre proprietà è subordinata alla verifica delle emissioni di odori o rumori che siano di pregiudizio agli insediamenti residenziali o lavorativi, e alla previsione, se necessario, di interventi di mitigazione degli impatti assentiti dall'AUSL e dall'ARPA.

b) altezze (come definite dalla DGR 922/2017):

edifici di servizio agricolo:

negli ampliamenti di edifici esistenti:

- altezza dell'edificio non superiore a quella esistente;

nelle nuove costruzioni:

- altezza dei fronti dell'edificio non superiore a m.8 purché non superiore alle fronti degli edifici adiacenti, ad eccezione di strutture particolari (silos, cantine, serbatoi ecc.);
- altezza massima delle serre: m. 5,50.

5. **Gli interventi**, di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione d'uso, previsti ai precedenti artt. 13 e 15 sono subordinati, in adeguamento al PSC, alle **prescrizioni** del presente comma:

- a) gli interventi di nuova costruzione (nuovi edifici e ampliamenti di edifici esistenti all'esterno della sagoma) riguardanti edifici di servizio agricolo vanno inseriti in un progetto che riorganizzi la corte colonica nella quale rientrano; nel progetto va verificato il rapporto funzionale e visivo tra i diversi edifici in modo che, al di là del rispetto degli indici e dei parametri dei commi precedenti, venga assicurato il carattere organico del complesso edilizio, anche in rapporto al contesto ambientale di riferimento. Allo scopo vengono richieste per le nuove costruzioni modalità costruttive (materiali, colori, coperture) di carattere tradizionale (carattere esemplificato dagli edifici classificati "bene culturale") o strutture metalliche e/o coperture a tunnel, utilizzate per il deposito dei prodotti agricoli o altre funzioni aziendali, correttamente inserite nel contesto della corte colonica; viene inoltre richiesta una organizzazione dello spazio aperto che non preveda separazioni o recinzioni interne e non estenda le superfici aperte impermeabilizzate se non per necessità strettamente connesse alle attività agricole; gli ampliamenti di edifici esistenti all'interno della Struttura

insediativa storica non urbana Varane-Spalletti devono risultare coerenti con l'organizzazione territoriale e i caratteri morfologici-paesaggistici dell'area; gli interventi di cambio d'uso di edifici di uso agricolo all'interno della corte colonica vanno anch'essi inseriti in un progetto organico relativo all'intero nucleo edilizio;

- b) gli interventi di mutamento d'uso relativi a edifici con originaria destinazione agricola per funzioni non più connesse all'attività agricola non devono comportare frazionamenti dell'area di pertinenza dei fabbricati come definita al comma 1 del presente articolo; per la realizzazione di strutture scoperte pertinenziali alla residenza (piscine, campi da bocce, altre strutture sportive scoperte e permeabili, aree alberate con essenze autoctone) è ammesso l'ampliamento dell'area di pertinenza dei fabbricati nella misura massima di mq 1000 per ogni nucleo edilizio, ferme restando, se maggiori di 1000 mq, le aree presenti alla data di adozione del piano destinate a strutture scoperte pertinenziali di residenze non connesse all'uso agricolo; nell'area di pertinenza dei fabbricati vanno conservati, se esistenti, gli accessori minori originariamente agricoli (barchesse, forni, pozzi); sono consentiti interventi sui manufatti per accessori di servizio esistenti (autorimesse, magazzini) se migliorativi e se non comportanti modifiche significative alla sagoma; l'eventuale area in proprietà adiacente all'area di pertinenza dei fabbricati deve essere destinata all'uso agricolo; se la detta area è di superficie non inferiore a 1 ha, è ammessa nell'area di pertinenza dei fabbricati la realizzazione di un nuovo manufatto, destinato al ricovero attrezzi e prodotti agricoli (superficie massima di 15 mq, altezza non superiore a m 2,5), non convertibile ad altri usi; in adiacenza a edifici utilizzati come ricovero di animali di affezione sono ammessi nell'area di pertinenza dei fabbricati nuovi manufatti di servizio amovibili (superficie massima di 30 mq, altezza non superiore a m 2,5), da rimuovere al cessare dell'attività; per i parcheggi privati scoperti vanno predisposti sedimi non impermeabilizzati.

Eventuali recinzioni riguardanti l'intero complesso vanno effettuate con siepi vive di specie locali; le recinzioni lungo le strade costituite da siepi vive di altezza inferiore a 1 m vanno collocate a distanza non inferiore a 1 m dalla strada, quelle costituite da siepi vive di altezza superiore vanno collocate a distanza non inferiore a 3 m; nella fascia di terreno interclusa tra la siepe e la strada va mantenuta la piantumazione a verde e gli eventuali fossi in essa presenti.

Gli interventi di mutamento d'uso per funzioni non più connesse all'attività agricola comportano i limiti e condizioni previste dall'art. A-21, commi 3 e 4, della LR 20/2000.

- c) ogni intervento di nuova costruzione e ogni intervento su edifici esistenti incluso il cambio d'uso (aumento della Su residenziale per IAP, inserimento di attività agrituristiche, inserimento di usi non funzionali all'attività agricola) concorre all'incremento di aree naturali attraverso piantumazioni di specie locali da prevedersi preferibilmente lungo il reticolo idraulico o lungo la viabilità minore (alla distanza stabilita dal regolamento del Codice della strada) o nella sistemazione interna della corte colonica o area di pertinenza dei fabbricati; l'ubicazione e consistenza delle piantumazioni e il tipo di specie è definito da apposito regolamento redatto dalla Amministrazione comunale ed è oggetto di specifico accordo convenzionale per la concreta esecuzione;
- d) tutti gli interventi edilizi, in qualsiasi contesto ricadano, devono concorrere alla riduzione del consumo energetico e alla riduzione della emissione di CO₂, attraverso l'adeguamento alle disposizioni della DGR 967/2015 come modificato da DGR

1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi prestazionali degli edifici)

In applicazione delle medesime disposizioni ogni nuova costruzione o ristrutturazione rilevante (come definito nella DGR 967/2015) che ricorre a fonti rinnovabili a copertura di parte dei consumi di energia termica e di energia elettrica in misura superiore del 30% ai minimi richiesti, può disporre di un incremento volumetrico del 5%, fatti salvi gli edifici classificati "beni culturali" e fermo restando il rispetto delle norme relative alle distanze (della medesima DGR).

In applicazioni delle disposizioni dell'art 11, comma 2 lett. b), della LR 15/2013 è consentita per gli edifici esistenti alla data di adozione del RUE la deroga alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e dalle strade nella misura massima di 20 cm per il maggior spessore dei muri esterni e la deroga alle altezze massime degli edifici nella misura di 25 cm per il maggior spessore delle coperture, ai fini di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti.

Ai fini del risparmio energetico connesso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è ammesso, successivamente a specifica regolamentazione della Regione/Provincia di Reggio, l'utilizzo di scambiatori di calore a circuito chiuso (che non utilizzino fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti o tossici, non utilizzino fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua nei settori di ricarica A e D, non ricadano in zone di rispetto di pozzi dell'acquedotto) per impianti di produzione di calore da risorse geotermiche a bassa temperatura di "piccola utilizzazione locale", preceduti da indagini relative agli aspetti geologici e idrogeologici, e rientranti nella competenza del STB e del Comune.

In occasione di interventi relativi all'intero edificio finalizzati al miglioramento del rendimento energetico, può essere economicamente conveniente valutare, qualora le condizioni dell'edificio lo richiedano, l'opportunità di effettuare contestuali interventi di miglioramento sismico.

A questo fine, per incentivare l'operatività delle due operazioni di miglioramento, l'Amministrazione Comunale provvede annualmente a riconoscere incentivi sia mediante la riduzione del contributo di costruzione (da effettuarsi nell'ambito della delibera di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione), sia mediante criteri che riconoscano la priorità nell'esame dei progetti.

- e) ai fini della riduzione del rischio sismico gli interventi edilizi assumono come riferimento le norme tecniche vigenti ("norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 17/01/2018 e "linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.012.2011) tenendo conto degli effetti attesi in caso di sollecitazioni sismiche individuati dallo studio di Microzonazione sismica del PSC e basandosi su indagini geognostiche e specifiche valutazioni del rischio di amplificazione sismica. Gli interventi di cui all'art. 11 della LR 19/2008 sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica, fermo restando che la realizzazione di tutti gli altri tipi di intervento è subordinata alle disposizioni dell'art. 13 della medesima legge.

Gli interventi sugli edifici esistenti finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono incentivati dalla Amministrazione comunale attraverso riduzione del contributo di costruzione, la cui entità viene definita annualmente con specifico provvedimento del Consiglio comunale, e attraverso priorità nella procedura di esame dei progetti.

- f) gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione, i cambi d'uso (per residenza e attività non connesse all'attività agricola) e l'inserimento di attività agrituristiche sono

subordinati allo smaltimento delle acque reflue in fognatura (previa verifica della tenuta idraulica) o, ove se ne verifichi l'impossibilità, al ricorso ai sistemi di trattamento previsti nell'All.9 delle NA del PTCP; il progetto relativo al trattamento degli scarichi deve essere corredato del parere di ARPA e dell'AUSL, obbligatorio e vincolante. Contestualmente va effettuata la rimozione delle fosse settiche dismesse, la messa in sicurezza di pozzi non rispondenti alle attuali regole di buone tecniche, la rimozione o bonifica di serbatoi interrati.

I cambi d'uso per funzioni non connesse all'attività agricola devono essere compatibili con l'ambiente agricolo (non comportare volumi di traffico o di rumore eccedenti il normale livello delle aree agricole); l'inserimento di nuove funzioni non deve comportare modifiche o limitazioni all'esercizio delle normali attività agricole; in caso di contenzioso, trattandosi di contesto agricolo, le attività agricole legittimamente esercitate sono da considerarsi prevalenti.

I cambi d'uso sono inoltre subordinati al reperimento e cessione gratuita di parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di Su oggetto del cambio d'uso) monetizzabili nei casi elencati dall'art. A-26, comma 7, della LR 20/2000 (l'esiguità dell'area da cedere non consente l'effettiva realizzazione del parcheggio, l'Amministrazione comunale ritiene più opportuno procedere all'ammodernamento e alla riqualificazione delle dotazioni già esistenti).

I cambi d'uso comportanti strutture di ricovero e custodia di animali d'affezione (i cui requisiti strutturali e gestionali - limitatamente a strutture di ricovero e custodia di cani e gatti - sono definiti dalla DGR 353/2013) sono ammessi, previo parere favorevole dell'AUSL e dell'ARPA, a una distanza dagli abitati e da edifici residenziali che non comporti disturbo ai residenti per deiezioni, odori, rumori;

- g) gli edifici classificati "bene culturale" non possono essere demoliti e va assicurata la loro conservazione. In caso di crollo o demolizione gli edifici classificati "bene culturale", avendo acquisito lo stato di "rudere" e avendo perso il loro ruolo testimoniale, non possono essere assoggettati a interventi di ricostruzione, o di utilizzo, anche con trasferimento in altra sede, della Sul SL per nuove costruzioni.

Gli interventi previsti per gli edifici esistenti (interventi manutentivi e di restauro e risanamento conservativo) devono assicurare il mantenimento dei caratteri identificativi degli edifici: dimensioni e distribuzione delle aperture, negli edifici promiscui mantenimento della porta morta senza chiusure o riduzioni del volume, mantenimento dei caratteri delle pareti esterne e delle coperture, mantenimento sostanziale delle tipologie interne e valorizzazione degli elementi emergenti (vani a volta, colonne, ecc.). Gli interventi devono essere supportati da specifico rilievo e dalle analisi necessarie per documentare l'impianto originale dell'edificio e i processi modificativi ai quali è andato soggetto, gli elementi di valore architettonico-testimoniale e le parti incongrue. Ai sensi dell'art. 6 della LR 15/2013, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio "all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri" relativi agli interventi sui beni culturali.

I "beni culturali" sono individuati nell'elab. 2 del RUE (ZONIZZAZIONE) e nell'elab. 6 del PSC (CARTA DI PIANO); in entrambi gli elaborati i beni culturali, con esclusione di quelli ricadenti nei centri abitati (capoluogo e Calerno) sono identificati con la sigla indicativa della tipologia insediativa originaria e con il numero che rimanda alla scheda di riferimento (SCHEDE DEI BENI CULTURALI). Nella Tav. A del PSC (ELEMENTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO) tutti i beni culturali sono individuati con la sigla identificativa della tipologia e con il numero della scheda di riferimento. Nella CARTA

DEI VINCOLI (elab. n. 7 del PSC) tutti i beni culturali sono individuati con il numero della scheda di riferimento.

Gli immobili dichiarati bene culturale ai sensi dell'art. 10 del dlgs 42/2004 sono soggetti alle misure di conservazione dell'art. 29, commi 1, 2, 3, 4, del medesimo decreto; l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su di essi è subordinata ad autorizzazione del soprintendente e il mutamento di destinazione d'uso è comunicato al soprintendente (art. 21, comma 4, del medesimo decreto);

- h) gli interventi riguardanti scavi di qualunque profondità che interessino falde acquifere, perforazioni per pozzi a uso domestico, bacini idrici superficiali, sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m rientrano tra i "movimenti di terra significativi" (intervento soggetto a **CILA per l'art.7 SCIA per l'art. 13 della LR 15/2013**).
- Sono altresì "movimenti di terra significativi" gli interventi incidenti sulla "struttura insediativa territoriale storica non urbana" Spalletti/Varane, caratterizzata da un sistema di assi ortogonali di viali, filari alberati, siepi, fossi, strade poderali. In questo contesto le strade poderali e le reti idrauliche esistenti vanno conservate nel tracciato e nei caratteri morfologici; eventuali interventi riguardanti nuove canalizzazioni o strade poderali o l'inserimento di nuovi elementi naturali lineari (siepi, filari) vanno valutati in rapporto all'impianto esistente; non sono ammesse colture arboree o impianti alberati che impediscano dalla v. Emilia la percezione d'insieme dell'area; gli elementi vegetazionali presenti e significativi per l'assetto territoriale/paesaggistico (viali, filari alberati, siepi) vanno conservati, tutelati e sostituiti nel caso di deperimento;
- i) ai fini della tutela dall'inquinamento elettromagnetico il cambio d'uso per destinazioni residenziali non è consentito per edifici ricadenti all'interno della distanza di prima approssimazione (GU n.160/2008). ~~La distanza di prima approssimazione per le linee 132 kV, come definita da TERNA, è individuata nell'elab. 2 (ZONIZZAZIONE) del RUE, oltre che nell'elab. 7 del PSC (CARTA DEI VINCOLI). La distanza di prima approssimazione per le linee 15 kV è individuata nella CARTA DEI VINCOLI (elab. 7 del PSC) in applicazione di quanto indicato dalla circolare regionale PG/2009/41570; nel caso sia necessario far riferimento a questa distanza va prima accertato il posizionamento della linea al momento dell'intervento; Per la progettazione di opere in prossimità degli elettrodotti e per la definizione di distanza di prima approssimazione DPA occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 4.3 Reti tecnologiche art 35 bis.~~
- j) nella costruzione di nuovo edificio di servizio agricolo ricadente nelle aree di ricarica della falda la realizzazione delle fondazioni va effettuata con i criteri cautelativi previsti nell'Allegato 9 delle NT del PTCP (lett. t); l'apertura di pozzi a uso domestico in aree di ricarica della falda va effettuata con i criteri cautelativi previsti dal medesimo Allegato (lett. g); nelle zone di rispetto dei pozzi dell'acquedotto è vietata la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie e l'apertura di pozzi domestici.
- k) in funzione degli specifici interventi effettuati devono essere valutate eventuali interferenze con gli impianti di rete gas. In prossimità degli esistenti gasdotti, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza la preventiva autorizzazione di SNAM rete gas.

l) Relativamente all'applicazione delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvate con delibera della Giunta regionale n. 1300 del 1 agosto 2016 si rimanda allo specifico art 37 delle presenti norme.

m) Negli interventi di trasformazione che comportano la dismissione di attività produttive deve essere effettuata una verifica che escluda nelle aree di pertinenza l'eventuale contaminazione del suolo e la presenza di costruzioni o manufatti dismessi nel sottosuolo (quali, ad esempio serbatoi per idrocarburi, pozzi neri, pozzi privati non più utilizzati e non più rispondenti alle norme di buona tecnica) da sottoporre a risanamento.

6. **Gli interventi riguardanti gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili** (impianti solari fotovoltaici, impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, impianti eolici, impianti idroelettrici e geotermoelettrici) sono regolamentati dalla legislazione nazionale (Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 - linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; dlgs 28/2011 - attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso della energia da fonti rinnovabili) e dalla legislazione regionale (DAL n. 28/2010 per gli impianti fotovoltaici; DAL n. 51/2011 per fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica; Deliberazione della GR n. 362/2012 - attuazione della DAL 51/2011; Regolamento regionale n. 1/2012 - regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale) e successivi aggiornamenti.

CAPO 3 Territorio urbano

Art.17. territorio urbano

1. Nel territorio urbano rientrano gli **ambiti di trasformazione** di cui all'art. 15 delle Norme del PSC, l'attuazione dei quali viene effettuata con il criterio della perequazione urbanistica, e **gli ambiti urbani "consolidati" e "da riqualificare"**, costituiti da parti del territorio urbanizzato non rientranti negli "ambiti di trasformazione", destinate a residenza o ad attività produttive, nelle quali la disciplina urbanistica è definita in continuità con la disciplina urbanistica del PRG previgente.
2. Gli ambiti urbani consolidati e gli ambiti urbani da riqualificare residenziali sono elementi costitutivi dei tessuti urbani residenziali (destinati a residenza e funzioni connesse). I diversi ambiti urbani "consolidati" e "da riqualificare" rientrano nella struttura organizzativa/funzionale dei centri urbani costituita (sia nel capoluogo che a Calerno) da una spina urbana centrale e da ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali.
3. **Gli ambiti specializzati per attività produttive** comprendono ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale e insediamenti commerciali di competenza comunale.
4. Gli obiettivi specifici del piano per i diversi ambiti del territorio urbano sono contenuti negli artt. 13, 20, 21, 28, 29 del PSC.
5. Il RUE disciplina gli interventi edilizi diretti previsti nelle spine urbane centrali, negli ambiti consolidati prevalentemente residenziali, negli ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale e negli insediamenti commerciali di competenza comunale. Il RUE disciplina inoltre gli interventi ammissibili nella fase transitoria di assenza del POC nelle aree da assoggettare a PUA in conformità alle disposizioni del PSC (artt. 15 e 20 delle Norme del PSC).

CAPO 3.1 ambiti urbani consolidati e ambiti urbani da riqualificare destinati a residenza e funzioni connesse

Art.18. disciplina urbanistica nelle spine urbane centrali

1. Le diverse zone delle spine urbane centrali (le strade e le piazze, il verde, il centro storico, i tessuti urbani polifunzionali, i tessuti urbani polifunzionali/residenziali, i tessuti urbani residenziali, le dotazioni territoriali) sono indicati nelle tavole di piano. Il ruolo di queste zone, gli obiettivi e le politiche per esse prefigurate dal piano sono indicati nell'art. 20 del PSC. Nelle spine urbane centrali si perseguono gli obiettivi e le politiche del richiamato articolo del PSC e si applicano le misure di tutela archeologica previste nell'art. 33 del PSC con le procedure e la documentazione tecnica previste nell'Allegato 2 delle Norme-Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.
2. Le prescrizioni dei successivi commi unitamente alle prescrizioni del successivo art. 20 (*Condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti urbani da riqualificare*) riguardano gli interventi edilizi diretti nelle diverse aree ricomprese nelle spine urbane centrali del capoluogo e di Calerno, e, in quanto redatte in

conformità e coerenza con le Direttive [D] del PSC, costituiscono unico riferimento nella attuazione degli interventi.

3. Le **strade, i percorsi ciclopeditoni**, le piazze individuate all'interno della spina urbana centrale costituiscono la principale rete di spazi pubblici urbani, destinati in prevalenza allo scorrimento ciclopeditono e alle diverse funzioni tipiche degli spazi aperti urbani. Gli interventi riguardano: la definizione delle sedi specifiche per l'uso veicolare, ciclabile, pedonale e di parcheggio (di veicoli e di biciclette), ciascuna caratterizzata dalla piena rispondenza alla funzione svolta; la realizzazione di pavimentazioni che diano continuità ai diversi tipi di scorrimento e contemporaneamente costituiscano elemento identificativo dell'arredo urbano; la dotazione di elementi di illuminazione che concorrano alla vivibilità degli spazi pubblici e perseguano il contenimento energetico; l'eliminazione delle barriere architettoniche; l'introduzione di cortine verdi con funzione di arredo e di miglioramento del microclima urbano. Gli interventi vengono attuati attraverso le normali opere di manutenzione o attraverso la predisposizione di progetti organici inseriti nel Documento programmatico della qualità urbana contenuto nel POC come previsto dall'art. 20, comma 4, delle Norme del PSC.

Per la riprogettazione degli spazi urbani centrali (piazze) e del tratto urbano della via Emilia sono allegate alle Norme del PSC (All. 3) specifiche schede progettuali, contenenti indicazioni progettuali con valore propositivo e non vincolanti.

4. le **aree verdi** inserite nelle spine urbane centrali costituiscono il tessuto connettivo delle diverse zone residenziali dal punto di vista funzionale e morfologico.

Le aree classificate "*verde pubblico*" (*V**) hanno il ruolo di parco urbano, soggetto a progettazione unitaria riguardante il sistema delle alberature (alberi di nuovo impianto di specie locali, mantenimento delle alberature esistenti, tutela e valorizzazione degli impianti arborei di valore storico/paesaggistico), il sistema della rete idraulica minore, il sistema di illuminazione e della rete pedonale minore, l'organizzazione degli spazi di sosta o destinati al gioco. Nel verde pubblico del capoluogo è presente il campo sportivo, per il quale sono ammessi interventi manutentivi; per il medesimo campo è previsto lo spostamento nell'area allo scopo individuata nelle tavole di piano e la successiva sostituzione con piantumazione di alberature e arbusti e il completamento della rete ciclopeditona.

Per l'art. 20, comma 4, delle Norme del PSC, i POC, mediante il Documento programmatico della qualità urbana, possono ridefinire attraverso progetti organici i confini delle attrezzature pubbliche confinanti col parco, o ridefinire il tipo di attrezzatura, per adeguare i servizi a sopravvenute esigenze; sempre mediante il Documento programmatico della qualità urbana i POC possono inoltre inserire nelle aree verdi ulteriori attrezzature pubbliche delle quali venga dimostrata la necessità e che non incidano sulla unitarietà del parco e possono ridefinire il ruolo e la funzione da inserire al posto del campo sportivo presente a Calerno, adiacente alla zona produttiva, in caso di dismissione.

L'area classificata "*verde privato*" (*Rv**) inserita nella spina urbana centrale del capoluogo (Villa Valcavi) è elemento identitario nell'assetto del capoluogo ed è assoggettata a tutela (art. 10 del dlgs 42/2004); l'obbligo di conservazione e tutela riguarda sia il verde interno e il verde perimetrale, di particolare incidenza sulla morfologia degli spazi pubblici, sia gli edifici, classificati "bene culturale" tutelati da vincolo ministeriale, per i quali sono ammessi interventi manutentivi e di restauro e risanamento conservativo. Per la rilevanza nel contesto urbano, l'area può essere interessata da usi e attività di particolare interesse sociale e comunitario, di iniziativa

privata o pubblica. Le nuove funzioni, qualora non rientranti fra quelle previste per le zone con significative aree di verde privato (art.19, comma 6), in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, delle Norme del PSC vengono previste dal POC con le modalità previste dal PSC.

5. Nel **centro storico** del capoluogo (“nucleo storico inglobato nel tessuto edilizio recente”) sono ricompresi:

- la rete stradale di più vecchio impianto, ricalcante il tracciato del crocicchio delle strade romane via Emilia/via per Brixillum/via per Lucera e comprensiva di tratti minori interni al nucleo edilizio più antico e di spazi aperti circoscritti di particolare valore comunitario e/o morfologico (sagrato antistante la Chiesa, piazza adiacente al Municipio). L'organizzazione della viabilità tiene conto delle indicazioni dell'All.3 delle Norme del PSC (tratti pedonalizzati, modalità di circolazione) e gli interventi sulle sedi stradali seguono i criteri del precedente comma 3, con la necessaria attenzione progettuale al valore storico e identitario dello spazio pubblico di più antico impianto;
- i contesti edilizi interessati da attrezzature pubbliche/di interesse pubblico (nucleo della Chiesa e servizi connessi (Ar), nucleo del Municipio (Ac), edificio della scuola elementare (O)); in questi contesti gli usi ammessi sono quelli correlati alla specifica funzione delle attrezzature; gli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria, il restauro scientifico per l'edificio della Chiesa, il restauro e risanamento conservativo per gli altri edifici;
- i contesti edilizi prevalentemente residenziali (A):

Usi ammessi: la residenza e le funzioni che contribuiscono al carattere di polifunzionalità dell'ambiente urbano: attività commerciali (negozi di vicinato e strutture di vendita medio-piccole limitatamente a quelle esistenti alla data di approvazione del piano), esercizi pubblici, artigianato di servizio, laboratori artigianali di ridotte dimensioni compatibili con l'ambiente urbano, uffici e studi professionali, attività finanziarie e assicurative, sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo, sedi di partiti, organizzazioni sindacali, ordini professionali. Le attività devono essere compatibili con la tipologia dell'edificio e con il contesto residenziale nel quale vengono inserite.

Interventi ammessi:

- per gli edifici classificati “bene culturale”: mutamenti d'uso; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo; recupero e risanamento delle aree libere interne; gli interventi devono valorizzare i caratteri identitari originali degli edifici e mantenere e mettere in evidenza i particolari di pregio o di valore testimoniale;

- per gli edifici non classificati “bene culturale”: mutamenti d'uso; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia **nel rispetto della** ~~non comportante demolizione né modifica alla~~ sagoma se non per quanto riguarda il rifacimento con tipologie tradizionali delle coperture o la riorganizzazione degli spazi/cortili aperti interni, demolizione di parti o elementi incongrui rispetto ai caratteri del contesto storico, recupero e risanamento delle aree

libere interne. I diversi interventi, ciascuno per gli aspetti di sua competenza, devono obbligatoriamente comportare il miglior inserimento dell'edificio nella morfologia e nella identità del centro storico in particolare per quanto riguarda il fronte degli edifici, la scelta degli infissi, l'eventuale modifica della partitura o delle dimensioni delle aperture, i colori;

Per l'ambito da riqualificare, attualmente interessato da struttura produttiva (mulino) assoggettato dal PRG previgente a ristrutturazione urbanistica per funzioni residenziali attraverso piano particolareggiato inserito nel secondo PPA, il PSC prevede la riconferma della disciplina urbanistica del PRG previgente e l'inserimento del PUA in POC (come specificato all'art. 20, comma 4 delle Norme del PSC); gli interventi diretti successivi all'approvazione del PUA sono assoggettati alle prescrizioni dell'art. 20 delle presenti norme.

6. i **tessuti urbani polifunzionali (P)** sono le parti urbane interessate storicamente o programmaticamente da un'alta concentrazione di funzioni di interesse urbano e nelle quali il piano prefigura la potenziale capacità di risposta in tempi successivi al modificarsi delle esigenze sociali attraverso il recepimento di nuove funzioni e servizi.

Usi ammessi: attività ricettive e strutture complementari (ristoranti, sale congressi, ecc.), attività commerciali (negozi di vicinato; strutture di vendita medio-piccole limitatamente a quelle esistenti o già previste alla data di adozione del RUE), esercizi pubblici, artigianato di servizio, laboratori artigianali di ridotte dimensioni, uffici e studi professionali, attività finanziarie e assicurative, sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo, sedi di partiti, organizzazioni sindacali, ordini professionali, locali di ritrovo e per lo spettacolo, spazi di aggregazione; attrezzature (scolastiche, di interesse comune, sportive relativamente ad attività da svolgersi in luoghi chiusi) di livello comunale o sovracomunale, residenze collettive, residenze. ~~limitatamente alla Su residenziale presente o già programmata.~~

Interventi ammessi:

- nelle zone polifunzionali storicamente consolidate: mutamento degli usi attuali; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia che ~~non comporti preventiva demolizione~~ e non comporti aumento del volume totale o altezze che superino le altezze preesistenti; compete al POC definire, in conformità all'art. 20, comma 4, delle Norme del PSC, usi o interventi che esulino dalla prescrizioni del RUE;
E' ammesso il cambio d'uso delle singole unità immobiliari da altri usi ad usi residenziali nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti per le residenze. Sono comunque esclusi dalla trasformazione in residenza le unità immobiliari al piano terra già destinate altri usi.
- nella zona polifunzionale adiacente alla stazione ferroviaria (ambito da riqualificare), zona assoggettato dal PRG previgente a ristrutturazione urbanistica per funzioni residenziali/direzionali attraverso piano particolareggiato inserito nel secondo PPA, si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma 4, delle Norme PSC;
- nella zona polifunzionale (ambito da riqualificare) comprendente l'edificio esistente in adiacenza alla linea ferroviaria, utilizzabile per gli usi elencati al punto precedente (usi ammessi) purchè compatibili col clima acustico della zona, si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma 4, delle Norme del PSC.

7. i **tessuti urbani polifunzionali/residenziali (P1)** sono le parti urbane più centrali del capoluogo caratterizzate dalla compresenza di residenza e altre attività e dall'adiacenza agli spazi pubblici di maggior frequentazione.

Usi ammessi: residenze, attività commerciali (negozi di vicinato e strutture di vendita medio-piccole limitatamente a quelle esistenti o già autorizzate alla data di adozione del RUE o insediabili per trasferimento di strutture medio-piccole già presenti nell'abitato previa verifica che sussistano le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli interventi), esercizi pubblici, artigianato di servizio, laboratori artigianali di ridotte dimensioni, uffici e studi professionali, attività finanziarie e assicurative, sedi di attività culturali, ricreative, socio-sanitarie, sedi di partiti, attrezzature di livello comunale o sovracomunale.

Interventi ammessi: cambi d'uso compatibili con il clima acustico della zona; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia ~~che non comporti preventiva demolizione, non comporti ampliamento all'esterno della sagoma;~~ **nel rispetto del volume utile esistente, altezza massima non superiore a quella esistente o a quella degli edifici circostanti;** e, per gli edifici classificati "significativi per l'identità urbana" **ristrutturazione edilizia che non comporti preventiva demolizione, non comporti ampliamento all'esterno della sagoma e non comporti modifiche ai prospetti;**

8. i **tessuti urbani residenziali (R1)** sono i tessuti di impianto meno recente che in molti tratti della viabilità di più vecchio impianto hanno definito i caratteri identitari delle cortine stradali di impianto novecentesco.

Usi ammessi, in analogia con il tessuto urbano del centro storico: la residenza e le funzioni che contribuiscono al carattere di polifunzionalità dell'ambiente urbano: attività commerciali (negozi di vicinato; strutture di vendita medio-piccole limitatamente a quelle esistenti o già autorizzate alla data di adozione del RUE o insediabili per trasferimento di strutture medio-piccole già presenti nell'abitato previa verifica che sussistano le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli interventi), esercizi pubblici, artigianato di servizio, laboratori artigianali di ridotte dimensioni compatibili con l'ambiente urbano, uffici e studi professionali, attività finanziarie e assicurative, sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo, sedi di partiti, organizzazioni sindacali, ordini professionali. Le attività devono essere compatibili con la tipologia dell'edificio e con il contesto residenziale nel quale sono inserite.

Interventi ammessi:

- per gli edifici classificati "bene culturale": mutamento degli usi in atto, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo e, limitatamente agli edifici classificati "significativi per l'identità urbana", ristrutturazione edilizia che non comporti demolizione nè modifica al volume, alla sagoma e ai prospetti; recupero e risanamento delle aree libere;
- per gli edifici non classificati "bene culturale": mutamento degli usi in atto, compatibile con il clima acustico nel caso di immobili adiacenti alla viabilità; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione (nuovo edificio successivo a demolizione o ampliamento all'esterno della sagoma) con U_f non superiore a 0,35 mq/mq (con S_a non superiore al 65% della S_u) o in alternativa, nel caso di demolizione e ricostruzione, con

superficie totale (Su+Sa) uguale a quella preesistente; altezze dei fronti dei fabbricati non superiori a quelle degli edifici adiacenti;

- nell'ambito da riqualificare (aree fra via Roma e via Ferrari assoggettate a piano particolareggiato di ristrutturazione urbanistica dal PRG previgente inserito nel secondo PPA) si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma 4, delle Norme PSC;

9. alle dotazioni territoriali rientranti nelle spine urbane centrali individuate nelle tavole di piano si applica la disciplina urbanistica del successivo art. 28; si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 20, comma 4, delle Norme del PSC (inserimento in POC) nei casi previsti dal medesimo articolo.

Art.19. disciplina urbanistica negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali

1. Il perimetro e le diverse tipologie degli ambiti prevalentemente residenziali (strade e percorsi, zone edificate attraverso PUA o ad esse assimilate, zone con carattere di tipicità, zone con significative aree di verde privato, zone residenziali, nuclei minori in territorio rurale, dotazioni territoriali) sono indicati nelle tavole di piano. Il ruolo di queste zone, gli obiettivi e le politiche per esse prefigurate dal piano sono indicati nell'art. 21 del PSC. Nell'ambito si perseguono gli obiettivi e le politiche del richiamato articolo del PSC e si applicano le misure di tutela archeologica previste nell'art. 33 del PSC seguendo la procedura e con la documentazione tecnica previste nell'Allegato 2 delle Norme-Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.
2. Le prescrizioni dei successivi commi unitamente alle prescrizioni del successivo art. 20 (Condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti urbani da riqualificare) riguardano gli interventi edilizi nelle diverse zone degli ambiti prevalentemente residenziali, e, in quanto redatte in conformità e coerenza con le Direttive [D] del PSC, costituiscono unico riferimento nella attuazione degli interventi diretti
3. **Le strade e i percorsi ciclopedonali**, che alimentano in modo capillare il tessuto residenziale, sono disciplinati dalle disposizioni del successivo art. 33 concernenti l'organizzazione della circolazione stradale e/o i criteri di adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade; rientrano nella zona stradale i parcheggi di urbanizzazione primaria diffusi nel tessuto urbano e i piazzali, esistenti alla data di adozione del RUE, destinati a servizi autoveicoli (autolavaggi e simili), le cui acque di dilavamento vanno convogliate in fognatura.

La viabilità interna alle zone con carattere di tipicità o interna ai nuclei minori in territorio rurale va assoggettata a interventi che ne valorizzino il carattere di spazio pubblico di valore storico/identitario.

4. **le zone edificate, o in corso di edificazione, in base a PUA già approvati (Rc)** alla data di adozione del RUE, sono le parti urbane con assetti planivolumetrici, distribuzione delle funzioni e cessioni di aree pubbliche definiti in base a piani attuativi che hanno coinvolto porzioni urbane significative.

Ai fini normativi sono assimilate a queste zone le aree oggetto di accordi di programma vigenti alla data di adozione del RUE e le aree edificate con assetti planivolumetrici e funzionali fortemente incidenti nella fisionomia del tessuto urbano consolidato.

In queste zone si conferma l'assetto edilizio già esistente o programmato.

Nel caso di convenzioni scadute ed opere di urbanizzazione realizzate e cedute nel rispetto delle previsioni degli specifici piani attuativi, le successive trasformazioni si attuano del rispetto delle seguenti prescrizioni:

Usi ammessi: funzione prevalente: residenza; funzioni complementari: attività commerciali (negozi di vicinato, strutture di vendita medio-piccole limitatamente a quelle esistenti alla data di adozione del RUE, esercizi pubblici, artigianato di servizio, laboratori artigianali di ridotte dimensioni, uffici e studi professionali, attività finanziarie e assicurative, sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo, sedi di partiti, organizzazioni sindacali, ordini professionali.

Interventi ammessi: mutamento degli usi in atto che non alteri l'equilibrio tra i diversi usi prefigurato dallo strumento attuativo di riferimento e/o consolidatosi nel tempo e siano compatibili con il clima acustico nel caso di edifici prospicienti arterie di traffico; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia (**restauro e risanamento conservativo per gli edifici classificati "bene culturale"**) ~~che non comporti preventiva demolizione e non comporti ampliamento all'esterno della sagoma;~~ **demolizione e contestuale ricostruzione nel rispetto del volume utile esistente, altezza massima non superiore a quella esistente o a quella degli edifici circostanti;** costruzione di nuovi edifici all'interno di PUA in corso di attuazione o di aree oggetto di accordi di programma; nelle aree oggetto di accordi di programma nelle quali gli interventi previsti non sono stati ancora realizzati, il POC, in conformità a quanto previsto dal PSC (cfr. art. 21, comma 4, delle Norme del PSC), può prevedere modifiche degli usi che non comportino aumento della Su né del carico urbanistico;

Nel caso di recupero e ristrutturazione di edifici dismessi ricompresi in piani attuativi con convenzioni scadute o non attuate, gli interventi sono assoggettati a Permesso di costruire convenzionato per la definizione delle eventuali urbanizzazioni mancanti.

5. le zone con carattere di tipicità nel contesto urbano ricomprendono **zone (A1) già classificate come zone A (DM 2.4.68) dal PRG previgente** e nuclei di originaria matrice di borghi rurale inglobati nel **tessuto urbano (A2)**, dei quali il piano intende salvaguardare i caratteri aggregativi originari.

Usi ammessi: funzione prevalente: residenza; funzioni complementari: negozi di vicinato, esercizi pubblici, artigianato di servizio, laboratori artigianali di ridotte dimensioni, uffici e studi professionali, attività finanziarie e assicurative, sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo, sedi di partiti, organizzazioni sindacali, ordini professionali.

Interventi ammessi:

- per gli edifici classificati "bene culturale": mutamento degli usi in atto compatibile con le tipologie degli edifici, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo; recupero e risanamento delle aree libere;
- per gli edifici non classificati "bene culturale": mutamento degli usi in atto compatibile con le tipologie degli edifici; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia ~~che non comporti preventiva demolizione (se non in caso di impossibilità del recupero e riutilizzo, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato)~~ e non comporti ampliamento all'esterno della sagoma (se non in caso di

edifici isolati presenti nelle zone A2 con [Su+Sa] inferiore a 230 mq per i quali sono ammessi ampliamenti fino al raggiungimento di una Superficie totale [Su+Sa] di 230 mq), recupero e risanamento delle aree libere;

- per gli edifici della zona A1 rientranti nel Piano di Recupero inserito nel secondo PPA: successivamente alla approvazione del Piano di Recupero, interventi sugli edifici esistenti e interventi di riorganizzazione degli spazi aperti in conformità a quanto disposto dal PRG previgente.

Tutti gli interventi riguardanti edifici di vecchio impianto, indipendentemente dalla qualifica di bene culturale, sono mirati alla tutela o ripristino dei caratteri originari (coperture, pareti esterne, tipologia delle aperture) in quanto significativi della tipicità della zona.

6. nelle **zone con significative aree di verde privato (Rv)** il piano intende salvaguardare e consolidare la presenza di spazi aperti alberati all'interno dei tessuti urbani o in adiacenza alla via Emilia o ad altre arterie stradali.

Usi ammessi: residenza; esercizi pubblici, artigianato di servizio, laboratori artigianali di ridotte dimensioni, uffici e studi professionali, sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo, sedi di partiti, organizzazioni sindacali, ordini professionali; strutture ricettive limitatamente a quelle presenti alla data di adozione del RUE.

Interventi ammessi:

per gli edifici classificati "bene culturale":

mutamento degli usi in atto compatibile con le tipologie degli edifici, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo e, per gli edifici classificati "significativi per l'identità urbana", ristrutturazione edilizia che non comporti demolizione né modifiche al volume, alla sagoma e ai prospetti;

per gli edifici residenziali non classificati "bene culturale":

mutamento degli usi in atto compatibile con le tipologie degli edifici e con il clima acustico della zona; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia **nel rispetto del volume utile esistente non comportante demolizione (se non in caso di impossibilità del recupero e riutilizzo, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato), né modifica alla sagoma (a eccezione di modifiche contenute riguardanti l'assetto delle coperture e la sistemazione delle facciate)**; ampliamento all'esterno della sagoma per consentire un aumento una tantum della Su non superiore al 5% della **Sf di pertinenza Su esistente alla data di approvazione del RUE e/o** e ampliamento della Sa entro il massimo consentito (cfr. successivo art. 20); demolizione di parti o di edifici incongrui;

L'ampliamento una tantum della Su è consentito solo nel caso in cui l'indice di utilizzazione fondiaria Uf del lotto rimanga, ad ampliamento eseguito, inferiore a 0,20; E' comunque esclusa la nuova costruzione su lotti liberi.

- per gli edifici di originario uso non residenziale non classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia **nel rispetto del volume utile esistente non comportante demolizione (se non in caso di impossibilità del recupero e riutilizzo, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato), né modifica alla sagoma**, per riutilizzo a fini residenziali con Su e Sa contenuti all'interno della sagoma;

- per gli edifici minori di originario uso agricolo (barchesse di piccole dimensioni, forni, pozzi, ...) non classificati "bene culturale" sono ammessi solo interventi manutentivi (manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia senza preventiva demolizione e senza ampliamento all'esterno della sagoma) per usi pertinenziali della residenza;
- recupero e riorganizzazione delle aree libere;
le aree libere non sono edificabili e sono utilizzabili come verde privato (parchi, giardini, colture agricole);
- ~~— per tettoie, baracche e bassi servizi in condizioni di degrado o manufatti ridotti a "rudere" è ammessa solo la demolizione senza ricostruzione e la loro sostituzione, nel quadro degli interventi di riorganizzazione degli spazi liberi, con una unica struttura di modeste dimensioni (max 15 mq, altezza massima: 2,5 m) da destinare a ricovero attrezzi o ad autorimessa;~~
- per le strutture ricettive esistenti adiacenti alla via Emilia ~~non~~ è consentito il cambio d'uso **nell'ambito di quelli previsti per la zona e previa verifica del clima acustico** per funzioni residenziali (a eccezione dell'alloggio del gestore o del custode) o per funzioni ~~non compatibili con il clima acustico della zona;~~ **è consentita la demolizione dei fabbricati esistenti con ricostruzione all'esterno delle fasce di rispetto stradale e è consentito** un ampliamento una tantum all'esterno della sagoma non superiore al 10% del volume totale presente alla data di adozione del RUE (~~senza aumento nel rispetto dell'altezza esistente dei fronti dell'edificio~~), subordinato alla realizzazione e cessione del percorso ciclopedonale lungo la via Emilia in conformità alle indicazioni dell'Amministrazione comunale, e alla piantumazione di alberi/arbusti con funzione di dotazione ecologica e di mitigazione del rumore;
- nell' area perimetrata come Struttura insediativa storica (Villa Chiesi), individuata in base alla catalogazione effettuata dal PTCP 2010 (Allegato 7 NA), non sono consentite alterazioni della sistemazione degli spazi aperti (siepi, filari, masse arboree).

~~L'attuazione degli interventi edilizi nelle zone Rv è subordinata alla predisposizione di misure per il mantenimento, la tutela e/o l'implementazione del verde esistente.~~

Nelle zone Rv ai fini del miglioramento del microclima urbano e del contributo alla ricarica della falda, negli interventi di ampliamento va mantenuta una superficie permeabile, piantumata con alberi/arbusti, non inferiore al 50% della Sf; In tutti gli interventi vanno conservate le alberature esistenti e, se possibile, incrementate per il miglioramento del microclima e della morfologia degli spazi urbani;

7. le **zone residenziali** sono costituite in prevalenza dalle prime espansioni urbane all'esterno delle **aree centrali (R2)**, sia nel capoluogo che a Calerno, e, in parte, dalle aree residenziali connesse alla cessione delle **aree per il parco urbano del capoluogo (Rp)**.

Usi ammessi: funzione prevalente: residenza; funzioni complementari: negozi di vicinato, esercizi pubblici, artigianato di servizio, laboratori artigianali di ridotte dimensioni, uffici e studi professionali, attività finanziarie e assicurative, sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo, sedi di partiti, organizzazioni sindacali, ordini professionali; sono fatti salvi gli usi esistenti.

Interventi ammessi:

- nelle zone (R2): mutamento degli usi in atto che non comporti la prevalenza delle funzioni non residenziali; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,

ristrutturazione edilizia, nuova costruzione (nuovo edificio successivo a demolizione o ampliamento all'esterno della sagoma) con U_f non superiore a 0,35 mq/mq (S_a non maggiore del 65% della S_u) o in alternativa, nel caso di demolizione e ricostruzione, con superficie totale (S_u+S_a) uguale a quella preesistente; nuovi edifici nei lotti liberi con U_f non superiore a 0,35 mq/mq (S_a non maggiore del 65% della S_u); altezze dei fronti degli edifici non superiore a quelle degli edifici adiacenti;

Per gli edifici classificati "bene culturale" sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo, demolizione degli elementi incongrui;

- nelle zone (Rp): cambi d'uso che non comportino la prevalenza delle funzioni non residenziali; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, **ristrutturazione edilizia**; nuovi edifici nelle aree non ancora interessate dal processo attuativo con la stessa disciplina del PRG previgente: intervento convenzionato (permesso di costruire convenzionato) subordinato alla cessione gratuita dell'area classificata verde pubblico urbano nella cartografia di piano (parco urbano V*) appartenente, alla data di adozione del RUE, alla stessa proprietà dell'area Rp; U_f non superiore a 0,20 mq/mq; altezza dei fronti degli edifici non superiore a m 7,50; rispetto delle prescrizioni del successivo art. 20, comma 2.

8. i **nuclei minori in territorio rurale aventi valore identitario (Ra)**, di originaria matrice di borghi agricoli, in parte presentano gli assetti planivolumetrici e l'organizzazione originaria, in parte sono stati oggetto di sostituzioni edilizie che ne hanno modificato i caratteri. Obiettivo del piano è la salvaguardia degli assetti insediativi originari ancora leggibili e la qualificazione degli edifici e degli spazi comuni.

Usi ammessi: funzione prevalente: residenza; funzioni complementari: negozi di vicinato, esercizi pubblici, artigianato di servizio, laboratori artigianali di ridotte dimensioni, uffici e studi professionali, sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo, sedi di partiti, organizzazioni sindacali, ordini professionali; funzioni ricettive negli edifici classificati "bene culturale" purchè compatibili con la tipologia dell'edificio. Sono fatte salve le attività presenti alla data di adozione del RUE.

Interventi ammessi:

- per gli edifici classificati "bene culturale": mutamento degli usi in atto compatibile con le tipologie degli edifici e con il clima acustico nel caso di edifici in adiacenza ad assi stradali, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo; riorganizzazione e risanamento delle aree libere con il mantenimento o l'inserimento di aree verdi e in ogni caso permeabili;
- per gli edifici non classificati "bene culturale": cambi d'uso compatibili con le tipologie degli edifici e con il clima acustico nel caso di edifici in adiacenza ad assi stradali; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; ristrutturazione edilizia **nel rispetto della** ~~non comportante demolizione (se non in caso di impossibilità di recupero e riutilizzo, attestata con autocertificazione e rilievo asseverato) né modifiche alla sagoma~~ (a eccezione di modifiche contenute riguardanti l'assetto delle coperture e

la sistemazione delle facciate); demolizione di parti o di edifici incongrui; recupero e riorganizzazione delle aree libere con il mantenimento o l'inserimento di aree verdi e in ogni caso permeabili;

- per tettoie, baracche e bassi servizi in condizioni di degrado è ammessa solo la demolizione senza ricostruzione e la loro sostituzione, nel quadro degli interventi di riorganizzazione degli spazi liberi, con una unica struttura di modeste dimensioni (max 15 mq, altezza massima: 2,5 m) destinabile a ricovero attrezzi o ad autorimessa;
- per gli edifici produttivi destinati a usi industriali/artigianali e/o con tipologia non riconducibile agli edifici agricoli tradizionali, viene confermato l'uso in atto e vengono previsti gli interventi manutentivi necessari; per questi edifici è consentita la demolizione e ricostruzione per usi residenziali, o per altri usi ammessi nella zona, nel rispetto delle seguenti condizioni: superficie coperta non superiore alla superficie coperta dell'edificio demolito; altezza dei fronti non superiore all'altezza dei fronti degli edifici adiacenti; riorganizzazione dell'intera area con contestuale valorizzazione degli edifici classificati "bene culturale" eventualmente adiacenti e loro recupero (se necessario) se appartenenti alla stessa proprietà; realizzazione e cessione gratuita al Comune delle dotazioni territoriali art. A-23 LR 20/2000, o monetizzazione se ritenuto opportuno dalla Amministrazione comunale;
- nei lotti liberi (già individuati come edificabili dal PRG previgente) sono ammessi interventi di nuova costruzione con U_f non superiore a 0,2 mq/mq per gli usi e con i criteri indicati al punto precedente.

Tutti gli interventi previsti all'interno dei nuclei vanno corredati della documentazione relativa all'intero nucleo con la rappresentazione dello stato di fatto, degli interventi in corso o programmati negli spazi interni comuni e/o di uso pubblico, della consistenza delle opere di urbanizzazione. Tra le opere di urbanizzazione richieste (vedi successivo art.20, comma 2) rientra, nel caso specifico dei nuclei minori in territorio rurale, anche la sistemazione degli spazi comuni e/o di uso pubblico, da effettuare a cura dei privati (attraverso specifica convenzione) con sistemazioni coerenti con i caratteri dell'insediamento e la cessione gratuita di aree per percorsi ciclopedonali. Gli interventi riguardanti edifici di vecchio impianto, indipendentemente dalla qualifica di "bene culturale", sono mirati alla tutela o ripristino dei caratteri originari (coperture, pareti esterne, tipologia delle aperture) in quanto significativi della tipicità dei nuclei rurali;

9. alle dotazioni territoriali individuate nelle tavole di piano si applica la disciplina urbanistica del successivo CAPO 3.3.

Art.20. Condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti urbani da riqualificare

1. PARAMETRI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Definizioni dei parametri utilizzati nella disciplina edilizia nel territorio urbano consolidato, da utilizzare anche nei POC e nei PUA inseriti in PPA ancora da adottare alla data di adozione del RUE,;

STER superficie territoriale	come definita nella DGR 922/2017
Sf superficie fondiaria	come definita nella DGR 922/2017
Sp superficie permeabile	come definita nella DGR 922/2017
Su superficie utile residenziale	come definita nella DGR 922/2017
SL superficie utile lorda	come definita nella DGR 922/2017
Sa superficie accessoria	come definita nella DGR 922/2017
Superfici escluse dal computo della Su e della Sa:	
Superficie coperta	come definite nella DGR 922/2017
Sagma	come definita nella DGR 922/2017
Volume totale:	come definito nella DGR 922/2017
Volume utile:	come definito nella DGR 922/2017 integrata dalla DGR 1136/2018
Uf indice di utilizzazione fondiaria rapporto tra Su e Sf: (Su/Sf) espressa in mq/mq.	
Ip indice di permeabilità	come definito nella DGR 922/2017
Superficie permeabile	come definita nella DGR 922/2017
Altezza dei fronti	come definita nella DGR 922/2017
Distanze dai confini stradali, dai confini di zona, dai confini di proprietà e distanze tra edifici:	come definite nella DAL 279/2010 come modificato dalla DGR994/2014
Carico urbanistico	come definito nella DGR 922/2017
Esercizi di vicinato (alimentari e non alimentari)	sup. di vendita non > 250 mq
Medio-piccole strutture di vendita	sup. di vendita > 250 mq fino a 1500 mq
Medio-grandi strutture di vendita	sup. di vendita > 1500 mq fino a 2500 mq
Superficie di vendita in conformità alla Del. CR n.1253/99 (cfr. precedente art. 6, comma 2).	

I titoli abilitativi relativi all'attuazione degli interventi edilizi sono quelli definiti dalla LR 15/2013.

2. Gli interventi diretti previsti ai precedenti artt. 18 e 19 sono subordinati, in adeguamento al PSC, alle prescrizioni del presente comma:

- a) i nuovi edifici - con esclusione di quelli già disciplinati da PUA in corso di attuazione o da PUA relativi ad ambiti da riqualificare per i quali il PSC prevede il mantenimento della disciplina urbanistica del PRG previgente -, gli ampliamenti di edifici esistenti e gli interventi comportanti cambio d'uso con aumento del carico urbanistico (come definito dalla DGR 922/2017) non possono essere realizzati in assenza delle opere di urbanizzazione (di cui all'art. A-23 della LR 20/2000) a meno che il richiedente si impegni, con apposito atto convenzionale, a realizzarle a propria cura e spese (cfr. art. A-26 della LR 20/2000), entro i termini prestabiliti e secondo le prescrizioni del Comune, o a riconoscere al Comune l'importo dovuto per la loro realizzazione ove sia richiesta questa modalità d'intervento. Rientrano nelle opere di urbanizzazione anche i parcheggi pubblici al diretto servizio dell'insediamento che vanno reperiti in rapporto alla nuova Su o alla Su oggetto di cambio d'uso con riferimento ai seguenti parametri:

- 20 mq ogni 100 mq di Su destinata a residenza e attività complementari della residenza (cfr. precedente art. 8, comma 3);
- 40 mq ogni 100 mq di Su destinata ad attività a maggiore concorso di traffico.

I parcheggi pubblici vanno realizzati e ceduti gratuitamente al Comune. In luogo della cessione è prevista la monetizzazione nei casi elencati dall'art. A-26, comma 7, della LR 20/2000 (l'esiguità dell'area da cedere non consente l'effettiva realizzazione del parcheggio, l'Amministrazione comunale ritiene più opportuno procedere all'ammodernamento e alla riqualificazione delle dotazioni già esistenti).

- b) i nuovi edifici - con esclusione di quelli già disciplinati da PUA in corso di attuazione o da PUA relativi ad ambiti da riqualificare per i quali il PSC prevede il mantenimento della disciplina urbanistica del PRG previgente - e gli ampliamenti di edifici esistenti devono prevedere parcheggi privati o autorimesse nella misura di 1mq ogni 3 mq di Su (L.122/89) e in ogni caso in quantità tale da assicurare 1 posto auto per alloggio; nel caso di aumento della superficie di vendita di strutture medio-piccole i parcheggi privati pertinenziali corrispondenti all'aumento della superficie di vendita sono calcolati in conformità alla Del. CR n.1253/99 (vedi successivo art. 24, comma 3).

Nelle aree già edificate, con esclusione delle aree rientranti nel centro storico, possono essere realizzate autorimesse (altezza massima: 2,5 m) nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti. La realizzazione delle autorimesse è subordinata alle condizioni che la Sa complessiva non superi il 65% della Su, e che la nuova costruzione nelle aree di pertinenza di edifici classificati "bene culturale" sia correttamente rapportata al valore storico/testimoniale degli edifici e nelle aree a verde privato non comprometta le alberature significative;

in tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, e in tutti gli interventi comportanti aumento del numero di alloggi, in qualsiasi ambito ricadano, la Sa massima è pari al 65% della Su, fatte salve le situazioni esistenti dotate di una percentuale maggiore, e la Sa minima da destinare a autorimessa e cantina è di 20 mq per alloggio;

- c) tutti gli interventi edilizi, in qualsiasi ambito ricadano, perseguono obiettivi di buona qualità architettonica ed edilizia assumendo come riferimento i requisiti tecnici contenuti nella Parte II del RUE; tutte le aree e gli spazi pubblici devono essere accessibili e pienamente fruibili da tutti gli utenti, normodotati e disabili; l'illuminazione delle aree scoperte va progettata con criteri finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici, in conformità alle disposizioni della LR 19/2003; gli interventi negli spazi pubblici sono finalizzati al miglioramento della qualità urbana assumendo come riferimento le disposizioni contenute nella Parte II del RUE;

- d) tutti gli interventi edilizi, in qualsiasi ambito ricadano, devono concorrere alla riduzione del consumo energetico e alla riduzione della emissione di CO₂, attraverso l'adeguamento alle disposizioni della DGR 967/2015 come modificato da DGR 1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi prestazionali degli edifici)

In applicazione delle medesime disposizioni ogni nuova costruzione o ristrutturazione rilevante (come definita dalla DGR 967/2015 come modificato da DGR 1715/2016) che ricorre a fonti rinnovabili a copertura di parte dei consumi di energia termica e di energia elettrica in misura superiore del 30% ai minimi richiesti, può disporre di un incremento volumetrico del 5%, fatti salvi gli edifici classificati "bene culturale" e gli edifici del centro storico e fermo restando il rispetto delle norme relative alle distanze (Allegato 2 della medesima DAL).

In applicazioni delle disposizioni dell'art 11, comma 2 lett. b), della LR 15/2013 è consentita per gli edifici esistenti alla data di adozione del RUE la deroga alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e dalle strade nella misura massima di 20 cm per il maggior spessore dei muri esterni e la deroga alle altezze massime degli edifici nella misura di 25 cm per il maggior spessore delle coperture, ai fini di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti.

Ai fini del risparmio energetico connesso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è ammesso, successivamente a specifica regolamentazione della Regione/Provincia di Reggio, l'utilizzo di scambiatori di calore a circuito chiuso (che non utilizzino fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti o tossici, non utilizzino fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua nei settori di ricarica A e D, non ricadano in zone di rispetto di pozzi dell'acquedotto) per impianti di produzione di calore da risorse geotermiche a bassa temperatura di "piccola utilizzazione locale", preceduti da indagini relative agli aspetti geologici e idrogeologici, e rientranti nella competenza del STB e del Comune.

Dalla data del 31.12.2020 (31.12.2018 per gli edifici pubblici), in applicazione della Direttiva 2010/31/UE recepita dalla L. 90/2013, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia "quasi zero", intendendosi con questo termine un "edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze".

La medesima disposizione, con valore di indirizzo e non vincolante, è applicata anche ai nuovi edifici previsti nei PUA inseriti nel POC anche se la loro realizzazione avviene prima delle date sopra indicate.

~~L'Amministrazione comunale può stabilire, nell'ambito della delibera annuale del Consiglio comunale di aggiornamento dei contributi di costruzione, la classe energetica (definita in base alla prestazione energetica) richiesta per gli edifici di nuova costruzione.~~

In occasione di interventi relativi all'intero edificio finalizzati al miglioramento del rendimento energetico, può essere economicamente conveniente valutare, qualora le condizioni dell'edificio lo richiedano, l'opportunità di effettuare contestuali interventi di miglioramento sismico.

A questo fine, per incentivare l'operatività delle due operazioni di miglioramento, l'Amministrazione Comunale provvede annualmente a riconoscere incentivi sia mediante la riduzione del contributo di costruzione (da effettuarsi nell'ambito della delibera di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione), sia mediante criteri che riconoscano la priorità nell'esame dei progetti.

- e) Ai fini della riduzione del rischio sismico gli interventi edilizi assumono come riferimento le norme tecniche vigenti ("norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 17.01.2018 e "linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.012.2011) tenendo conto degli effetti attesi in caso di sollecitazioni sismiche

individuati dallo studio di Microzonazione sismica del PSC e basandosi su indagini geognostiche e specifiche valutazioni del rischio di amplificazione sismica. Gli interventi di cui all'art. 11 della LR 19/2008, sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica, fermo restando che la realizzazione di tutti gli altri tipi di intervento è subordinata alle disposizioni dell'art. 13 della medesima legge. Gli interventi sugli edifici esistenti finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono incentivati dalla Amministrazione comunale attraverso riduzione del contributo di costruzione, la cui entità viene definita annualmente con specifico provvedimento del Consiglio comunale, e attraverso priorità nella procedura di esame dei progetti.

- f) gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione sono subordinati all'introduzione di dispositivi per il risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici e idrosanitari; per la stessa finalità di riduzione dei consumi idrici vanno previste modalità costruttive che consentano il riutilizzo delle acque piovane provenienti dai tetti per usi meno pregiati.

Ai fini della salvaguardia della falda nella costruzione di nuovi edifici in aree di ricarica della falda (settori A B D), per minimizzare il rischio di infiltrazione di inquinanti nel sottosuolo, le

fondazioni profonde vanno realizzate con le cautele previste nell'All. 9 delle NT del PTCP (centri di pericolo), i sistemi fognari vanno realizzati con materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, non vanno previste cisterne interrato di idrocarburi per riscaldamento (escluso GPL, metano) (cfr. All.9 delle NT del PTCP), le acque meteoriche provenienti da strade e parcheggi non vanno immesse nel sottosuolo né in canalizzazioni non impermeabilizzate; la realizzazione di pozzi domestici dovrà essere effettuata con modalità che impediscano l'inquinamento delle falde profonde sia nella fase di utilizzo che nella fase di perforazione. Nelle zone di rispetto dei pozzi dell'acquedotto vanno in ogni caso evitate le fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie e va vietata l'apertura di nuovi pozzi domestici.

Ai fini del miglioramento del microclima urbano e del contributo alla ricarica della falda, negli interventi di nuova costruzione di edifici residenziali va mantenuta una superficie permeabile, piantumata con alberi/arbusti, non inferiore al 30% della Sf (aumentato al 50% per le zone Rv); negli interventi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione edilizia vanno conservate le alberature esistenti e, se possibile, incrementate per il miglioramento del microclima e della morfologia degli spazi urbani;

- g) ~~ai fini della tutela dall'inquinamento elettromagnetico gli interventi anche in parte ricadenti all'interno della distanza di prima approssimazione (GU n.160/2008), individuata nelle tavole del RUE, sono subordinati a preventiva verifica del valore di induzione magnetica presente nell'area per escludere usi non consentiti nelle fasce di rispetto del DPCM 8 luglio 2003 o per definire modalità per la minimizzazione dell'induzione magnetica, col concorso di AUSL/ARPA e TERNA. In presenza di inquinamento elettromagnetico dovuto a sorgenti esterne, gli interventi devono comunque prevedere soluzioni progettuali in grado di minimizzare le condizioni di esposizione elettromagnetica. Per la progettazione di opere in prossimità degli elettrodotti e per la definizione di distanza di prima approssimazione (DPA) occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 4.3 Reti tecnologiche - art 35 bis.~~

Nelle nuove costruzioni e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente vanno perseguiti criteri progettuali che ottimizzano gli impianti per le nuove tecnologie negli

edifici al fine di contenere l'inquinamento elettromagnetico all'interno di essi e congiuntamente abbattere il "digital divide";

- h) fra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti previsti dalla LR 11/98 e successive modifiche. Gli interventi sono ammessi negli edifici aventi i requisiti dell'art. 2, comma 1, della medesima legge e vanno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, commi 1 (parametri) e 2 quater (adeguamento sismico) e dall'art.3 (oneri e dotazioni) della medesima legge. Gli interventi ammessi sono quelli elencati all'art. 2, comma 2 della LR 11/98; sono ammesse le modificazioni descritte all'art. 2, comma 2 ter, lett. c, della medesima legge, limitatamente agli edifici non classificati "bene culturale" e non rientranti nel centro storico;
- i) gli interventi riguardanti gli edifici classificati "bene culturale" sono finalizzati alla tutela e al ripristino dei caratteri identitari dell'edificio e alla valorizzazione del suo ruolo morfologico e funzionale nello spazio urbano; gli interventi devono essere supportati da specifico rilievo e dalle analisi necessarie per documentare l'impianto originale dell'edificio e i processi modificativi (in alcuni casi profondamente incisivi) ai quali è andato soggetto, gli elementi di valore architettonico-testimoniale e le parti incongrue; l'analisi va estesa anche agli spazi aperti di pertinenza dell'edificio e al suo rapporto con il contesto urbano nel quale è inserito.

I "beni culturali" sono individuati nell'elab. 2 del RUE (ZONIZZAZIONE) e nell'elab. 6 del PSC (CARTA DI PIANO); in entrambi gli elaborati i beni culturali, con esclusione di quelli ricadenti nei centri abitati (capoluogo e Calerno) sono identificati con la sigla indicativa della tipologia insediativa originaria e con il numero che rimanda alla scheda di riferimento (SCHEDE DEI BENI CULTURALI). Nella Tav. A del PSC (ELEMENTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO) tutti i beni culturali sono individuati con la sigla identificativa della tipologia e con il numero della scheda di riferimento. Nella CARTA DEI VINCOLI (elab. n. 7 del PSC) tutti i beni culturali sono individuati con il numero della scheda di riferimento.

Ai sensi dell'art. 6 della LR 15/2013 la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio "all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri" relativi agli interventi sui "beni culturali" e sugli edifici rientranti nel centro storico del capoluogo. L'Allegato 4 della Parte II del RUE riporta le "linee guida della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio".

Gli immobili classificati ai sensi dell'art. 10 del dlgs 42/2004 sono soggetti alle misure di conservazione dell'art. 29, commi 1, 2, 3, 4, del medesimo decreto; l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su di essi è subordinata ad autorizzazione del soprintendente e il mutamento di destinazione d'uso è comunicato al soprintendente (art. 21, comma 4, del medesimo decreto);

Le nuove costruzioni consentite all'interno del centro storico (Zona A di cui al DM 2/4/68) ai sensi dell'art. 8 del DM 2.4.68 (limiti di altezza degli edifici) non devono superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico (edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 dlgs 42/2004).

j) la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di edifici esistenti e gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione o modifica alla sagoma dell'edificio vanno effettuati nel rispetto delle seguenti distanze:

- distanze minime dal confine stradale (come definito all'art. 3 del Codice della Strada):
 - dalle strade extraurbane: cfr. successivo art.33, comma 4;
 - dalla via Emilia esistente, nei tratti urbani dei centri abitati come definiti dal Codice della strada (capoluogo e Calerno): 20 m;
 - dalle strade urbane: secondo l'allineamento prevalente se gli edifici costituiscono il fronte stradale; altrimenti a distanza non inferiore a m.5 o a m.3 nelle strade a fondo cieco.

Gli edifici ricadenti in aree di rispetto stradale possono ampliarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale.

Le distanze dalle strade extraurbane e dalla via Emilia sono individuate graficamente nelle tavole di piano;

- distanza minima dalla linea ferroviaria (come definita dall'art. 49 del DPR 11.7.80 n. 753:
distanza dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia): 30 m;
Gli edifici ricadenti in aree di rispetto ferroviario possono ampliarsi nella parte non prospiciente il fronte ferroviario previa autorizzazione degli uffici compartimentali delle FFSS (art. 60 del DPR 11.7.80 n. 753).

distanza minima dagli alvei dei corsi d'acqua del reticolo idraulico minore: 10 m;

- distanza minima dai confini di proprietà e dai confini di zona: 5 m; la distanza dai confini di zona può essere nulla se il confine di zona separa l'area edificabile da aree della stessa proprietà classificate come fasce ripariali del reticolo idraulico minore o zone a verde privato inedificate o zone destinate a dotazione ecologica;
- sono ammesse costruzioni sul confine di proprietà nei casi degli artt. 873, 876, 877 del Codice civile (comunione del muro di confine, innesto nel muro di confine, costruzione in aderenza);
- per le distanze dal confine di pozzi, cisterne e tubi si osservano le disposizioni dell'art. 889 del Codice civile; per le distanze dal confine degli alberi si osservano le disposizioni dell'art. 892 del Codice civile;
- distanza minima fra pareti finestrate e pareti antistanti: 10 m, fatte salve le disposizioni dell'art. 7 ter, comma 3 bis, della LR 20/2000, "per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente". Ai sensi del DM 2.4.1968 "sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche".

k) in funzione degli specifici interventi effettuati devono essere valutate eventuali interferenze con gli impianti di rete gas. In prossimità degli esistenti gasdotti, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza la preventiva autorizzazione di SNAM rete gas.

- l) Relativamente all'applicazione delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvate con delibera della Giunta regionale n. 1300 del 1 agosto 2016 si rimanda allo specifico art 37 delle presenti norme.
- m) negli interventi di trasformazione che comportano la dismissione di attività produttive deve essere effettuata una verifica che escluda nelle aree di pertinenza l'eventuale contaminazione del suolo e la presenza di costruzioni o manufatti dismessi nel sottosuolo (quali, ad esempio serbatoi per idrocarburi, pozzi neri, pozzi privati non più utilizzati e non più rispondenti alle norme di buona tecnica) da sottoporre a risanamento.

Art.21. disciplina urbanistica delle aree incluse in ambiti di trasformazione e in ambiti da riqualificare nella fase transitoria

1. La disciplina urbanistica riguardante le aree e gli edifici esistenti negli ambiti di trasformazione previste dal PSC ("ambiti da assoggettare a ristrutturazione urbanistica destinati a nuovi insediamenti" T-R e "spazi pubblici strutturanti il disegno urbano e territoriale" T-V - art. 16 delle Norme del PSC) e negli ambiti da riqualificare (art. 20, comma 4, delle Norme del PSC) nella fase transitoria di assenza del POC è stabilita dal RUE con i seguenti criteri:
 - gli interventi ammessi per gli edifici esistenti, in assoluta prevalenza edifici produttivi, sono la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e tutti gli interventi eventualmente necessari per la messa in sicurezza degli impianti e degli edifici;
 - le aree libere vanno tenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

CAPO 3.2 ambiti urbani consolidati per funzioni produttive

Art.22. ambiti specializzati per attività produttive

1. Gli ambiti specializzati per attività produttive rientrano tutti nel territorio urbano consolidato. I perimetri degli ambiti specializzati per attività produttive, distinti in ambiti per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale e insediamenti commerciali di competenza comunale, sono indicati nelle tavole del RUE. Gli obiettivi e le politiche prefigurate per le zone produttive sono indicati nell'art. 27 del PSC. Negli ambiti specializzati per attività produttive si perseguono gli obiettivi e le politiche degli artt. 28 e 29 del PSC e si applicano le misure di tutela archeologica previste nell'art. 33 del PSC seguendo la procedura e con la documentazione tecnica previste nell'Allegato 2 delle Norme-Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.
2. Le prescrizioni dei successivi artt. 23 e 24, unitamente alle prescrizioni del successivo art. 25, riguardano gli interventi edilizi diretti negli ambiti specializzati per attività produttive e, in quanto redatte in conformità e coerenza con le Direttive [D] del PSC, costituiscono unico riferimento nella attuazione degli interventi diretti
3. Attraverso la procedura prevista dall' art. 53 della LR 24/2017 vengono valutati attraverso una conferenza dei servizi gli interventi di ampliamento e ristrutturazione, riguardanti fabbricati industriali e artigianali insediati nel territorio urbanizzato alla data di entrata in vigore della LR 6/2009, che comportino variante alla disciplina urbanistica degli strumenti urbanistici vigenti. L'esito positivo della conferenza dei servizi costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione della variante è di esclusiva competenza comunale.

Art.23. ambiti per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale

1. Gli ambiti per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale sono differenziati in base alla specializzazione funzionale prevalente, così come si è venuta manifestando in rapporto a opzioni produttive specifiche e a indicazioni programmatiche degli strumenti urbanistici previgenti.

Le zone produttive individuate in base alla specializzazione funzionale prevalente sono:

- a) zone miste: attività manifatturiere e attività relative alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli;
 - b) zone destinate allo smistamento e conservazione di prodotti destinati all'alimentazione;
 - c) zone prevalentemente industriali artigianali.
2. **zone miste: attività manifatturiere e attività relative alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli (Pa)**

Usi ammessi:

Zona Pa presso via Rivasi: attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli (cantine, latterie, mulini, magazzini frigoriferi, caseifici, lavorazioni formaggi, lavorazioni prodotti alimentari ecc.) comprensive dell'attività produttiva vera e propria e delle attività

direzionali, commerciali e terziarie connesse; le residenze sono consentite limitatamente a quelle presenti alla data di adozione del RUE.

Zona Pa presso Ponte d'Enza: attività manifatturiere e movimentazione merci; attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli (cantine, latterie, mulini, magazzini frigoriferi, caseifici, lavorazioni formaggi, lavorazioni prodotti alimentari ecc.) comprensive dell'attività produttiva vera e propria e delle attività direzionali, commerciali e terziarie connesse; le residenze sono consentite limitatamente a quelle presenti alla data di adozione del RUE.

Sono ammesse, come attività connesse alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, le attività di vendita (esercizi di vicinato), presentazione, degustazione e miscela di prodotti vitivinicoli e di prodotti tipici locali, attività di ristorazione e, in misura non superiore al 20% della Su edificabile, attività di servizio (congressi, mostre, attività sociali e culturali).

Le aree disponibili della zona sono prioritariamente utilizzabili per la delocalizzazione di attività produttive insediate nel comune.

Interventi ammessi:

nella zona in via Rivasi (sp 67, a sud di Calerno): manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione (nuovo edificio successivo a demolizione o ampliamento all'esterno della sagoma) nel rispetto dei seguenti parametri:

- Uf non superiore a 0,60 mq/mq;
- gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione e/o aumento della SL sono subordinati alla verifica che all'interno del comparto siano presenti parcheggi privati di uso pubblico in misura non inferiore al 5% della St e parcheggi privati pertinenziali in misura non inferiore a 1mq ogni 3 mq di SL;
- l'area alberata prospiciente la via Rivasi va conservata come dotazione ecologica;
- altezza degli edifici: non superiore a m. 10,50 eccetto strutture particolari (silos, serbatoi idrici, ecc.);

nella zona presso Ponte d'Enza: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione (nuovo edificio anche successivo a demolizione o ampliamento all'esterno della sagoma) nel rispetto dei seguenti parametri:

- Uf non superiore a 0,60 mq/mq;
- Superficie permeabile piantumata con alberi ed arbusti non inferiore al 30% della STER.
- parcheggi privati pertinenziali in misura non inferiore a 1mq ogni 3 mq di SL ;
- altezza degli edifici: non superiore a m 14 eccetto strutture particolari (silos, cantine, ecc.).

Ricadendo la zona in oggetto nelle aree ricomprese nella classe con potenziale infiltrazione comparativa alta le attività consentite non devono comportare inquinamento idrico del suolo, vanno previste reti fognarie separate; sono ammessi scarichi in acque superficiali solo in assenza di rete fognaria pubblica. In tale caso gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali o di prima pioggia sono ammesse nel rispetto della vigente normativa e previo trattamento di depurazione adeguato. Nel caso in cui non sia possibile per le acque reflue industriali (non assimilabili alle domestiche) l'allaccio alla pubblica fognatura occorre allegare al progetto apposita relazione comprovante l'impossibilità tecnica al collettamento ed allaccio alla rete fognaria esistente.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di dilavamento delle superfici impermeabilizzate si fa riferimento alla DGR 286/2005.

Gli interventi sono subordinati al parere obbligatorio e vincolante dell'AUSL/ARPA.

La realizzazione di nuovi edifici è subordinata al potenziamento e razionalizzazione dell'accesso carraio esistente sulla via Emilia, sulla base di un progetto da sottoporre all'approvazione dell'ufficio tecnico comunale e di ANAS.

Gli interventi di costruzione di nuovi edifici sono subordinati a permesso di costruire convenzionato e la convenzione deve avere come oggetto le seguenti condizioni:

- cessione gratuita al Comune del 15% della St da destinarsi in parte a parcheggi pubblici (5% della St) e in parte a verde con funzione di dotazione ecologica (10% della St);
- realizzazione e cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione primaria compresi i parcheggi pubblici e il verde di cui al punto precedente;
- cessione gratuita al Comune dell'area destinata all'accesso viabilistico e dell'area destinata alla realizzazione della ciclabile lungo la via Emilia, dimensionata sulla base dei requisiti tecnici stabiliti dalla Regione.

Per il non aggravio dei livelli di pericolosità del PGRA e contribuire alla difesa idraulica del territorio occorrerà salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico applicando il principio dell'invarianza idraulica. In particolare, nelle aree in oggetto è previsto un limite allo scarico di 6 l/s*ha di Superficie Territoriale. L'eccedenza di portata rispetto a tale limite dovrà essere laminata all'interno del comparto con idonei sistemi (per esempio sovradimensionamento della rete di acque bianche interna, vasche di laminazione interrata o a cielo aperto o anche mediante sistemi diffusi di infiltrazione ed evaporazione delle acque meteoriche; compatibilmente con le caratteristiche idrogeologiche del suolo e della qualità delle acque di scarico). Il dimensionamento del volume di laminazione dovrà essere valutato con piogge relative a tempi di ritorno di almeno 50 anni.

Per il calcolo dei suddetti volumi si prescrive inoltre di accordarsi con il Consorzio per la scelta di curve di possibilità pluviometrica derivanti da studi effettuati per i canali del comprensorio consortile.

All'attuazione del comparto in oggetto sarà pertanto richiesto uno studio di dettaglio della capacità idraulica sulla base delle disposizioni della bonifica ai fini della verifica dell'invarianza idraulica.

Per quanto riguarda le misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela umana, le opere, i beni e i servizi esposti al rischio dovranno essere progettati e messi in opera tenendo conto di adeguate misure di protezione di cui al Paragrafo 5.2 della DGR1300/2016 ed eventuali ulteriori accorgimenti che dovranno essere valutati in base agli usi e alle attività insediate.

Ai fini della riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture sarà richiesta la realizzazione del primo piano utile degli edifici ad una quota superiore a 20 cm rispetto al piano campagna.

Depositi, stoccaggi e impianti contenenti sostanze o prodotti pericolosi (es. magazzini e vendita di biocidi e fitofarmaci, vasche parte di impianti tecnologici destinati a contenere liquidi di processo pericolosi) devono essere posti a quote superiori a 20 cm rispetto al piano campagna.

3. zone destinate allo smistamento e conservazione di prodotti destinati all'alimentazione (Ps)

Usi ammessi: funzioni di smistamento e conservazione di prodotti destinati alla alimentazione: (operazioni di carico e scarico da mezzi su gomma e su ferro; conservazione e immagazzinamento prodotti in magazzini, silos, magazzini frigoriferi; strutture tecnologiche di supporto; ricovero mezzi di trasporto; attività direzionali connesse); funzioni produttive industriali-artigianali e residenze limitatamente a quelle presenti alla data di adozione del RUE; attrezzature di servizio alle aziende (mense ecc.);

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione (nuovo edificio o ampliamento all'esterno della sagoma di edifici esistenti) con U_f non superiore a 0,60 mq/mq; gli interventi di nuova costruzione sono subordinati alla cessione gratuita al Comune di aree per parcheggi pubblici (5% dell'area interessata dal nuovo intervento, monetizzabili in conformità a specifiche indicazioni dell'amministrazione comunale), alla previsione di parcheggi privati pertinenziali, alla tutela e implementazione del verde alberato esistente con funzione di dotazione ecologica lungo la via Emilia e alla predisposizione di cortine alberate e, se necessario, di barriere antirumore lungo il perimetro orientale dell'area per ridurre l'impatto acustico e visivo sulle aree residenziali adiacenti; altezza degli edifici: non superiore a m 12 eccetto strutture particolari (silos, cantine, ecc.); in presenza di aree impermeabilizzate di significative estensione vanno applicate le forme di controllo delle acque di prima pioggia previste dalla DGR 286/2005.

4. zone prevalentemente industriali artigianali (Pic Pi)

Usi ammessi:

- a) attività produttive di tipo manifatturiero, anche laboratoriali (imprese industriali e imprese artigiane), ivi compresi gli impianti di tipo agroindustriale o connessi alla zootecnia e all'agricoltura, comprensive dell'attività produttiva vera e propria, delle attività direzionali e terziarie connesse, delle attività di immagazzinamento, mostre e vendita dei prodotti dell'azienda o connesse alla attività aziendale; sono assimilati a queste funzioni i concessionari auto, moto ecc. con i relativi servizi di assistenza e di commercializzazione dei prodotti collegati;
- b) ~~stoccaggio e immagazzinamento merci~~; mostre; ricovero mezzi di trasporto; deposito automezzi;
- c) funzioni commerciali all'ingrosso;
- d) funzioni abitative per il proprietario o per il personale di custodia, in rapporto pertinenziale con la funzione produttiva, nella misura di una sola abitazione per lotto, con una (S_u+S_a) massima di 200 mq, esclusivamente in aziende con SL produttiva superiore a 1000 mq; sono fatte salve le situazioni esistenti;
- e) attrezzature di servizio alle aziende (foresterie in rapporto pertinenziale con le aziende di riferimento definito attraverso specifica convenzione che preveda il divieto di usi residenziali extra-aziendali; mense; ecc.);
- f) strutture commerciali non alimentari limitatamente a quelle esistenti alla data di adozione del RUE; pubblici esercizi; strutture ricettive;

- g) attrezzature per attività motorie in ambienti chiusi (palestre, piscine ecc), attività di tempo libero comportanti afflussi di traffico e/o rumorosità (locali da ballo, discoteche); sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo;
- h) attività finanziarie e assicurative, studi professionali ed uffici in genere;
- i) artigianato di servizio alla persona, attività di formazione e ricerca;
- j) movimentazione merci.

Interventi ammessi:

- nelle zone edificate o in corso di edificazione in base a PUA già approvati alla data di adozione del RUE (Pic): mutamento degli usi in atto, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia; nuova costruzione (nuovo edificio o ampliamento all'esterno della sagoma di edifici esistenti) secondo le prescrizioni del PUA di riferimento;
- nelle zone edificate (Pi): mutamento degli usi in atto, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia; costruzione di nuovo edificio o ampliamento di edificio esistente all'esterno della sagoma con $U_f=0,65$ mq/mq; incremento massimo della superficie di vendita delle strutture commerciali non alimentari esistenti pari al 10% della superficie di vendita esistente alla data di adozione del RUE purché non venga superata la tipologia dimensionale della struttura commerciale di riferimento; altezza degli edifici: non superiore a m 12 eccetto strutture particolari (silos, cantine, ecc.).

Nel caso di aumento della **SL** vanno previsti parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq ogni 3 mq di **SL** di incremento; nel caso di aumento della superficie di vendita i parcheggi privati pertinenziali corrispondenti all'aumento della superficie di vendita sono calcolati in conformità alla Del. CR n.1253/99 (vedi successivo art.24, comma 3).

Nel caso di aumento della SL di strutture commerciali o alberghiere vanno realizzati e ceduti gratuitamente al Comune 40 mq ogni 100 mq di SL di incremento per parcheggi pubblici (monetizzabili in presenza di specifiche indicazioni dell'amministrazione comunale); nel caso di cambi d'uso per attività di tempo libero comportanti afflussi di traffico e/o rumorosità nelle ore notturne (locali da ballo, discoteche) va verificata la disponibilità di parcheggi pubblici e, in caso di carenza, vanno realizzati e ceduti gratuitamente nella misura di 40 mq ogni 100 mq di Sul.

Per la progressiva riqualificazione della zona produttiva del Bellarosa di Calerno e la sua trasformazione in APEA in conformità alle disposizioni del PSC (art.28) spetta al primo POC relativo alla zona la definizione della disciplina urbanistica e degli interventi necessari.

L'attuazione degli interventi di riqualificazione urbanistica comportante la modifica degli assetti viabilistici è subordinata all'approvazione di un Accordo Operativo, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse e delibera di indirizzo (art. 4 LR 24/2017) ~~e degli standard urbanistici è soggetta all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo o titolo abilitativo convenzionato.~~

Nel caso di modifica degli assetti viabilistici occorre salvaguardare e/o adeguare il tracciato di tutte le reti interrate (Gas, Acqua, fognatura, Energia Elettrica, fibre ottiche, linee telefoniche).

Art.24. insediamenti commerciali di competenza comunale

1. Gli insediamenti commerciali di competenza comunale (classificabili in base alla ricognizione effettuata dal PSC come “aggregazioni di medie strutture di vendita inferiori” secondo le tipologie indicate dal PTCP) interessano due ambiti già completamente edificati, dei quali uno a Calerno e l'altro nel capoluogo, realizzato in base a PUA.
2. **Nell'insediamento commerciale del capoluogo (Pcc)** sono presenti 2 medio-grandi strutture di vendita (1 alimentare e 1 non alimentare) ed esercizi di vicinato; la superficie di vendita complessiva è inferiore a 5000 mq. L'insediamento è dotato dei parcheggi pubblici e pertinenziali richiesti per legge.

Usi ammessi: esercizi commerciali, esercizi pubblici, artigianato di servizio, sedi per attività motorie in ambienti chiusi (palestre, piscine ecc), attività di spettacolo; sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo.

Interventi ammessi: mutamento degli usi in atto, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia non comportante ampliamento all'esterno della sagoma dell'edificio; nel caso di dismissione di attività commerciali medio-grandi non alimentari e di subentro di altre attività commerciali è ammesso il subentro solo di attività commerciali non alimentari; sono consentiti aumenti della superficie di vendita che non comportino il superamento della tipologia dell'esercizio commerciale e non comportino il superamento della superficie di vendita complessiva delle “aggregazioni di medie strutture di vendita inferiori” (5000 mq). L'aumento della superficie di vendita è subordinata alla verifica della presenza dei parcheggi pertinenziali richiesti dalla Del. CR n.1253/99 (vedi successivo comma 3).

3. **L'insediamento commerciale di Calerno (Pc)** lungo la via Emilia presenta strutture di vendita medio-grandi, strutture di vendita medio-piccole ed esercizi di vicinato, con una superficie di vendita complessiva di circa 5000 mq.

Usi ammessi: esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività produttive **industriali ed artigianali**, artigianato di servizio, attrezzature per attività motorie in ambienti chiusi (palestre, piscine, ecc), attività di tempo libero comportanti afflussi di traffico e/o rumorosità (locali da ballo, discoteche) ~~e locali di ritrovo~~; sedi di associazioni per attività di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo; attività alberghiere, **attività finanziarie e assicurative, studi professionali ed uffici in genere, attività di formazione e ricerca, mostre**, residenze limitatamente a quelle presenti alla data di adozione del RUE.

Interventi ammessi: mutamento degli usi in atto, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione conseguente a demolizione o ampliamento all'esterno della sagoma di edifici esistenti con $U_f = 0,65$ mq/mq, altezza degli edifici: non superiore a m 12.

Relativamente alle superfici di vendita **degli esercizi commerciali sono consentiti:**

- **per gli esercizi del settore non alimentare: esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita.**

- per gli esercizi del settore alimentare: esercizi di vicinato, medio-piccole strutture di vendita (limitatamente alla struttura esistente alla data di adozione del RUE)

Relativamente alla struttura medio-piccola alimentare esistente è consentito un ampliamento per accorpamento di altre strutture fino al raggiungimento del limite massimo di superficie di vendita per le strutture medio-piccole.

E' consentito il trasferimento dell'attività all'interno di altri locali purché all'interno della zona Pc.

Gli accorpamenti e le nuove attività commerciali dovranno comunque rispettare il limite massimo insediabile di 5.000 mq di superficie di vendita complessivo per l'area Pc.

~~per gli esercizi di vicinato è consentito aumento della superficie di vendita fino al limite dei 250 mq; per , le strutture di vendita medio piccole e medio grandi non é ammesso aumento della superficie di vendita presente alla data di adozione del RUE e nel caso di dismissione di attività commerciali non alimentari e di subentro di altre attività commerciali é ammesso il subentro solo di attività commerciali non alimentari; è ammesso l'accorpamento di superfici di vendita esistenti della stessa categoria (“alimentari” o “non alimentari”) purchè nel caso di accorpamento di esercizi di vicinato non venga superato il limite massimo della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, nel caso di accorpamento di più strutture medie o di strutture medie e esercizi di vicinato non venga superato il limite massimo della superficie di vendita delle strutture medio-piccole o delle strutture medio grandi, a seconda della tipologia dimensionale di appartenenza delle strutture medie coinvolte.~~

Gli interventi (ampliamenti o cambi d'uso) che comportano aumento di SL di edifici destinati al commercio sono subordinati alla realizzazione e cessione gratuita al Comune di 40 mq ogni 100 mq di SL di incremento per parcheggi pubblici e alla realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, anche multipiano, nella misura di 1 mq ogni 3 mq di SL di incremento (L. 122/89); negli interventi di accorpamento che comportano aumento della superficie di vendita di strutture di vendita medio-piccole e medio-grandi i parcheggi pertinenziali, in applicazione della Del. CR n.1253/99, sono così dimensionati:

- esercizi con superficie di vendita fra 250 e 400 mq:
 - 1 posto auto ogni 30 mq di sup. di vendita (esercizi alimentari);
 - 1 posto auto ogni 40 mq di sup. di vendita (esercizi non alimentari);
- esercizi con superficie di vendita fra 400 e 800 mq
 - 1 posto auto ogni 18 mq di sup. di vendita (esercizi alimentari);
 - 1 posto auto ogni 25 mq di sup. di vendita (esercizi non alimentari);
- esercizi con superficie di vendita fra 800 e 1500 mq:
 - 1 posto auto ogni 13 mq di sup. di vendita (esercizi alimentari);
 - 1 posto auto ogni 20 mq di sup. di vendita (esercizi non alimentari);
- esercizi con superficie di vendita fra 1500 e 2500 mq:
 - 1 posto auto ogni 16 mq di sup. di vendita (esercizi non alimentari);

il “posto auto” ha dimensioni non inferiori a m. 2,5x5,0; la superficie convenzionale del posto auto comprensiva degli spazi di disimpegno è di mq 25.

Al fine di agevolare le iniziative di ammodernamento e qualificazione dell'insediamento commerciale, rilevata la disponibilità di posti auto nell'area in oggetto, l'incremento delle dotazioni sopra prescritte non è richiesto nei casi di ristrutturazione ed ampliamenti di

preesistenti strutture di vendita entro il limite massimo del 20% di ampliamento della superficie precedentemente autorizzata, e comunque sempre nel rispetto delle limite dimensionale delle medie strutture di vendita.

Gli interventi (ampliamenti o cambi d'uso) che comportano aumento di SL di edifici destinati ad attività alberghiere o di tempo libero sono subordinati alla realizzazione e cessione gratuita al Comune di 40 mq ogni 100 mq di SL di incremento per parcheggi pubblici e alla realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, anche multipiano, nella misura di 1 mq ogni 3 mq di SL di incremento (L. 122/89).

4. I POC possono prevedere, in conformità all'art. 29, comma 3, del PSC, un processo di qualificazione dell' insediamento commerciale di Calerno che ne valorizzi i caratteri di polifunzionalità e ne migliori la qualità urbana e ambientale attraverso un programma di riqualificazione rientrante nel Documento programmatico della qualità urbana che tenga conto di quanto disposto nel comma 7 del successivo art. 33.

Art.25. Condizioni per l'attuazione degli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive (ambiti per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale e insediamenti commerciali di competenza comunale)

1. PARAMETRI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Definizioni dei parametri utilizzati nella disciplina edilizia negli ambiti specializzati per attività produttive, da utilizzare anche nei POC,:

STER superficie territoriale	come definita nella DGR 922/2017
Sf superficie fondiaria	come definita nella DGR 922/2017
SL superficie utile lorda	come definita nella DGR 922/2017
Sagoma	come definita nella DGR 922/2017
Volume totale:	come definito nella DGR 922/2017
Uf indice di utilizzazione fondiaria	
rapporto tra SL e Sf:	(Sul/Sf) espressa in mq/mq .
Ut indice di utilizzazione territoriale	
rapporto tra SL e St:	(Sul/St) espressa in mq/ha
Ai fini del calcolo dell'Uf e dell'Ut negli ambiti specializzati per attività produttive per ogni tipo di edificio viene calcolata la SL	
Altezza dei fronti	come definita nella DGR 922/2017
Distanze dai confini stradali, dai confini di zona, dai confini di proprietà e distanze tra edifici:	come definite nella DAL 279/2010 DGR 922/2017 e successive modifiche
Esercizi di vicinato es. alimentari e non alim.	con sup. di vendita non > 250 mq
Medio-piccole strutture di vendita	sup. di vendita > 250 mq fino a 1500 mq
Medio-grandi strutture di vendita	sup. di vendita > 1500 mq fino a 2500 mq
Superficie di vendita in conformità alla Del. CR n.1253/99 (cfr. precedente art. 6, comma 2)	
Carico urbanistico	come definito nella DGR 922/2017

I titoli abilitativi relativi all'attuazione degli interventi edilizi sono quelli definiti dalla LR 15/2013.

2. Gli interventi diretti previsti ai precedenti artt. 23 e 24 sono subordinati, in adeguamento al PSC, alle prescrizioni del presente comma:
 - a) i nuovi edifici - con esclusione di quelli disciplinati da PUA in corso di esecuzione -, gli ampliamenti di edifici esistenti e gli interventi comportanti cambio d'uso con aumento del carico urbanistico, non possono essere realizzati in assenza delle opere di urbanizzazione (di cui all'art. A-23 della LR 20/2000) a meno che il richiedente si impegni, con apposito atto convenzionale, a realizzarle a propria cura e spese (cfr. art. A-26 della LR 20/2000), entro i termini prestabiliti e secondo le prescrizioni del Comune, o a riconoscere al Comune l'importo dovuto per la loro realizzazione ove sia richiesta questa modalità d'intervento.
 - b) tutti gli interventi edilizi, in qualsiasi contesto ricadano, devono concorrere alla riduzione del consumo energetico e alla riduzione della emissione di CO₂, attraverso l'adeguamento alle disposizioni della 967/2015 come modificato da DGR 1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi prestazionali degli edifici)

In applicazione delle medesime disposizioni, ogni nuova costruzione o ristrutturazione rilevante (come definita dalla DGR 967/2015 come modificato da DGR 1715/2016) che ricorre a fonti rinnovabili a copertura di parte dei consumi di energia termica e di energia elettrica in misura superiore del 30% ai minimi richiesti, può disporre di un incremento volumetrico del 5% fermo restando il rispetto delle norme relative alle distanze (Allegato 2 della medesima DAL).

In applicazioni delle disposizioni dell'art 11, comma 2 lett. b), della LR 15/2013 è consentita per gli edifici esistenti alla data di adozione del RUE la deroga alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e dalle strade nella misura massima di 20 cm per il maggior spessore dei muri esterni e la deroga alle altezze massime degli edifici nella misura di 25 cm per il maggior spessore delle coperture, ai fini di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti.

Ai fini del risparmio energetico connesso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è ammesso, successivamente a specifica regolamentazione della Regione/Provincia di Reggio, l'utilizzo di scambiatori di calore a circuito chiuso (che non utilizzino fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti o tossici, non utilizzino fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua nei settori di ricarica A e D, non ricadano in zone di rispetto di pozzi dell'acquedotto) per impianti di produzione di calore da risorse geotermiche a bassa temperatura di "piccola utilizzazione locale", preceduti da indagini relative agli aspetti geologici e idrogeologici, e rientranti nella competenza del STB e del Comune

Dal 31.12.2020 (31.12.2018 per gli edifici pubblici), in applicazione della Direttiva 2010/31/UE recepita dalla L. 90/2013, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia "quasi zero", intendendosi con questo termine un "edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno

energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”.

In occasione di interventi relativi all'intero edificio finalizzati al miglioramento del rendimento energetico, può essere economicamente conveniente valutare, qualora le condizioni dell'edificio lo richiedano, l'opportunità di effettuare contestuali interventi di miglioramento sismico.

~~A questo fine, per incentivare l'operatività delle due operazioni di miglioramento, l'Amministrazione Comunale provvede annualmente a riconoscere incentivi sia mediante la riduzione del contributo di costruzione (da effettuarsi nell'ambito della delibera di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione), sia mediante criteri che riconoscano la priorità nell'esame dei progetti.~~

- c) Ai fini della riduzione del rischio sismico gli interventi edilizi assumono come riferimento le norme tecniche vigenti (“norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 17.01.2018 e “linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.012.2011) tenendo conto degli effetti attesi in caso di sollecitazioni sismiche individuati dallo studio di Microzonazione sismica del PSC e basandosi su indagini geostatiche e specifiche valutazioni del rischio di amplificazione sismica.

Gli interventi di cui all'art. 11 della LR 19/2008, sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica, fermo restando che la realizzazione di tutti gli altri tipi di intervento è subordinata alle disposizioni dell'art. 13 della medesima legge.

~~Gli interventi sugli edifici esistenti finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono incentivati dalla Amministrazione comunale attraverso riduzione del contributo di costruzione, la cui entità viene definita annualmente con specifico provvedimento del Consiglio comunale, e attraverso priorità nella procedura di esame dei progetti.~~

- d) gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione sono subordinati all'introduzione di dispositivi per il risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari; per la stessa finalità di riduzione dei consumi idrici vanno privilegiate modalità costruttive che consentano il riutilizzo delle acque piovane provenienti dai tetti per usi meno pregiati.

Ai fini della salvaguardia della falda nella costruzione di nuovi edifici, anche conseguente a demolizione, in aree di ricarica della falda (settori A B D), per minimizzare il rischio di infiltrazione di inquinanti nel sottosuolo, le fondazioni profonde vanno realizzate con le cautele previste nell'All. 9 delle NT del PTCP (centri di pericolo), i sistemi fognari vanno realizzati con materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, non vanno previste cisterne interrato di idrocarburi per riscaldamento (escluso GPL, metano) (cfr. All.9 delle NT del PTCP), le acque meteoriche provenienti da strade e parcheggi non vanno immesse nel sottosuolo né in canalizzazioni non impermeabilizzate; le attività produttive che utilizzano risorsa idrica con attingimento di acqua sotterranea nel proprio ciclo produttivo devono essere dotate di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi dell'acqua prelevata; la realizzazione di pozzi domestici dovrà essere effettuata con modalità che impediscano l'inquinamento delle falde profonde sia nella fase di utilizzo che nella fase di perforazione. Nelle zone

di rispetto dei pozzi dell'acquedotto vanno in ogni caso evitate le fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie e va vietata l'apertura di nuovi pozzi.

Gli interventi comportanti aumento delle superfici impermeabilizzate vanno corredati di un progetto relativo alla raccolta delle acque di precipitazione meteorica in apposito invaso con connesso impianto di disoleazione, se necessario; la realizzazione di tali invasi é subordinata al parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela idraulica, con il quale dovranno essere definite le caratteristiche funzionali degli invasi, la loro ubicazione in rapporto alla rete ricevente, e concordati i criteri di gestione;

- e) nelle zone produttive adiacenti a zone residenziali non sono ammesse attività non compatibili con gli insediamenti residenziali (per emissioni, rumori, odori, traffico indotto, pericolosità in caso di incidenti da valutare in base ai criteri elencati nelle Linee guida per i programmi provinciali di previsione e protezione redatte dal Servizio di Protezione Civile regionale in applicazione della DGR 1166/2004);

La sistemazione urbanistica e le modalità di organizzazione e realizzazione dei parcheggi e degli spazi aperti (aree pavimentate, aree permeabili, alberature) devono essere progettate anche in funzione del miglioramento delle condizioni microclimatiche dell'area; gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata vanno progettati con criteri finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici, in conformità alle disposizioni della LR 19/2003; tutte le aree e gli spazi pubblici devono essere accessibili e pienamente fruibili da tutti gli utenti, normodotati e disabili;

- f) la costruzione di nuovi edifici o di ampliamento di edifici esistenti e gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione o modifica alla sagoma dell'edificio vanno effettuati nel rispetto delle distanze e delle condizioni del precedente art. 20, comma 2, lett. l);
- g) la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento di edifici esistenti e gli interventi di ristrutturazione edilizia vanno effettuati nel rispetto delle norme relative alla sicurezza antincendio (DPR 151/2011; Decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 1998 - criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; Decreto del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 2006 - approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza per i luoghi di lavoro (dlgs n. 81 del 2 aprile 2008, in particolare l'Allegato IV relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro).
- h) fra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti previsti dalla LR 11/98 e successive modifiche. Gli interventi sono ammessi negli edifici aventi i requisiti dell'art. 2, comma 1, della medesima legge e vanno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, commi 1 (parametri) e 2 quater (adeguamento sismico) e dall'art.3 (oneri e dotazioni) della medesima legge. Gli interventi ammessi sono quelli elencati all'art. 2, comma 2 della LR 11/98; sono ammesse le modificazioni descritte all'art. 2, comma 2 ter, lett. c, della medesima legge, limitatamente agli edifici non classificati "bene culturale" e non rientranti nel centro storico.

- i) ad eccezione dello scarico di reflui domestici in pubblica fognatura, lo scarico di altre tipologie di reflui (sia in acque superficiali che in pubblica fognatura) è soggetto alla preventiva acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013;
- j) Con la Delibera di Consiglio Comunale di recepimento della DAL 186/2018 “disciplina del contributo di costruzione” l'Amministrazione Comunale intende incentivare interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dei fabbricati esistenti applicando ulteriori riduzioni al contributo di costruzione rispetto a quelle definite dalla Regione Emilia Romagna .
- k) in funzione degli specifici interventi effettuati devono essere valutate eventuali interferenze con gli impianti di rete gas. In prossimità degli esistenti gasdotti, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza la preventiva autorizzazione di SNAM rete gas.
- l) Per la progettazione di opere in prossimità degli elettrodotti e per la definizione di distanza di prima approssimazione (DPA) occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 4.3 Reti tecnologiche - art 35 bis.
- m) Relativamente all'applicazione delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvate con delibera della Giunta regionale n. 1300 del 1 agosto 2016 si rimanda allo specifico art 37 delle presenti norme.
- n) negli interventi di trasformazione che comportano la dismissione di attività produttive deve essere effettuata una verifica che escluda nelle aree di pertinenza l'eventuale contaminazione del suolo e la presenza di costruzioni o manufatti dismessi nel sottosuolo (quali, ad esempio serbatoi per idrocarburi, pozzi neri, pozzi privati non più utilizzati e non più rispondenti alle norme di buona tecnica) da sottoporre a risanamento.

CAPO 3.3 dotazioni territoriali

Art.26. dotazioni territoriali

1. Le dotazioni territoriali (Capo A-V della LR 20/2000) comprendono:
 - a) le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
 - b) le attrezzature e spazi collettivi;
 - c) le dotazioni ecologiche e ambientali.
2. Nella disciplina degli interventi riguardanti le dotazioni territoriali si applicano le disposizioni generali dell'art. 23 del PSC e si applicano le misure di tutela archeologica previste dall'art. 33 del PSC seguendo la procedura e con la documentazione tecnica previste nell'Allegato 2 delle Norme-Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.
3. Le prescrizioni dei successivi artt. 27, 28, 29, unitamente alle prescrizioni del successivo art. 30, riguardano gli interventi edilizi relativi alle dotazioni territoriali e, in quanto redatte in conformità e coerenza con le Direttive [D] del PSC, costituiscono unico riferimento nella attuazione degli interventi diretti

Art.27. infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all'art. A-23 della LR 20/2000, che rappresentano il requisito necessario per la realizzazione di interventi di nuova costruzione o di cambio d'uso con aumento del carico urbanistico, sono:
 - impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
 - rete fognante, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - spazi e impianti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;
 - pubblica illuminazione;
 - rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e altre forme di energia;
 - impianti e reti del sistema delle telecomunicazioni;
 - infrastrutture per la mobilità a diretto servizio degli insediamenti (strade, pedonali, ciclabili, parcheggi).

La presenza o la realizzazione delle infrastrutture contestuale agli interventi edilizi è oggetto delle prescrizioni dei precedenti artt. 16 comma 5, lett. f), 20 comma 2, lett. a), 25 comma 2, lett. a), (condizioni per l'attuazione degli interventi nel territorio rurale, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive). Nelle disposizioni relative agli interventi di nuova costruzione o di mutamento degli usi in atto con aumento del carico urbanistico nei diversi ambiti sono contenute le prescrizioni relative alla quantificazione dei parcheggi pubblici a diretto servizio dell'insediamento.
2. Le opere di infrastrutturazione primaria, quali fognature, rete idrica, telefonica, telecomunicazioni, di distribuzione del gas, elettrica con relative opere accessorie, ivi comprese le cabine di trasformazione e di distribuzione dell'energia elettrica, sono assentibili in tutte le zone, fatte salve le esigenze di sicurezza tutelate dalle norme specifiche che regolano l'installazione e la gestione di detti impianti, e le distanze dalle

strade richieste dal Codice della strada (cfr. art. 26 del Regolamento di attuazione del Codice della strada).

3. Le strategie programmatiche riguardanti le infrastrutture di rilevanza comunale sono indicate dal PSC (art. 24) e riguardano:
 - la progressiva revisione del sistema delle fognature esistenti per verificarne e garantirne la tenuta, la disconnessione dove possibile della rete delle acque meteoriche, l'estensione dove possibile delle reti fognarie separate, la gestione delle acque di prima pioggia, in particolare nelle zone produttive, in conformità alla delibera della GR 286/2005;
 - la programmazione degli interventi per perseguire il rispetto delle prescrizioni del DPCM 8 luglio 2003 nella fascia centrale del capoluogo interessata da un elettrodotto con l'obiettivo di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici e di inserire gli usi pubblici previsti in aree attualmente ricadenti nella distanza di prima approssimazione;
 - l'assunzione di criteri di riferimento per la razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, per ridurre l'impatto ambientale e sanitario; la definizione di criteri e indirizzi per ottimizzare gli impianti per le nuove tecnologie negli edifici al fine di contenere l'inquinamento elettromagnetico all'interno di essi e congiuntamente contribuire ad abbattere il "digital divide";
 - il ricorso a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili DGR 967/2015 come modificata dalla DGR 1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)), programmati dall'Amministrazione comunale per soddisfare interessi pubblici, e la realizzazione di nuovi impianti utilizzando allo scopo le aree individuate dal PSC e RUE; il progressivo adeguamento delle reti e infrastrutture elettriche alla necessità di distribuire energia da fonti rinnovabili.
4. Rientrano nelle infrastrutture di rilevanza comunale gli impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili (F) programmati dalla Amministrazione comunale per finalità pubbliche, ubicati dal PSC in ambiti ricadenti in fasce di rispetto stradale, in parte esistenti e in parte previsti; la progettazione e attuazione di questi ultimi, per l'art. 24, comma 3, del PSC, è demandata ai POC attraverso il Documento programmatico per la qualità urbana.

Art.28. attrezzature e spazi collettivi

1. Le attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. A-24 della LR 20/2000 di rilevanza comunale, individuate dal PSC e dimensionate in misura rispondente agli standard richiesti dall'art. A-24, comma 3, della LR 20/2000 (dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi), riguardano:
 - istruzione;
 - assistenza e servizi sociali e igienico sanitari;
 - pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile;
 - attività culturali, associative e politiche;
 - culto;

- spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
 - spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
 - parcheggi pubblici diversi da quelli a diretto servizio dell'insediamento.
2. Le attrezzature di cui all'art. A-24 della LR 20/2000 di rilevanza sovracomunale, individuate dal PSC, riguardano:
- scuole per l'istruzione superiore all'obbligo;
 - attrezzature per la protezione civile e la pubblica sicurezza.
3. Il RUE definisce nei seguenti commi, congiuntamente alle prescrizioni dell'art. 30 e dell'art. 18, comma 9, la disciplina edilizia delle aree per attrezzature (già individuate o che saranno previste nei PUA) in conformità alle disposizioni del PSC e in continuità con la disciplina edilizia del PRG previgente.

4. **Scuole per l'infanzia (asili nido e scuole materne) e scuole dell'obbligo (O):**

Usi ammessi: scuole pubbliche o private paritarie e attrezzature culturali, ricreative e sportive a queste connesse; è ammesso l'utilizzo per attività a scopi sociali e senza fine di lucro di locali non significativi per l'attività didattica.

Interventi ammessi:

- per gli edifici classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo;
- per gli edifici non classificati "bene culturale": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione (nuovo edificio successivo a demolizione o ampliamento all'esterno della sagoma) con Uf (Su/Sf) non superiore a 0,60 mq/mq, Sa non superiore a 0,30 della Su, altezze dei fronti non superiori a m 8 e in ogni caso non superiori ai fronti esistenti (fatte salve esigenze particolari);
- nelle aree libere: nuova costruzione con Uf (Su/Sf) non superiore a 0,45 mq/mq, Sa non superiore a 0,30 della Su, altezze dei fronti non superiori a m 8 (fatte salve esigenze particolari); nelle aree libere alla data di adozione del RUE il tipo di attrezzatura, per l'art. 25, comma 4, del PSC, può essere modificato dai POC. Preliminarmente alla realizzazione di nuove scuole va effettuata la valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95).

5. **Attrezzature di interesse comune (C)**

Usi ammessi: edifici per la pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile, assistenza e servizi socio-sanitari (incluse strutture per anziani e alloggi protetti) a gestione pubblica o privata; alloggi rientranti nei programmi di edilizia residenziale sociale (ERS di cui alla LR 24/2001) dell'Amministrazione comunale; attività culturali, associative e politiche.

Interventi ammessi:

- per gli edifici classificati “bene culturale”: mutamento degli usi in atto, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo e, limitatamente agli edifici classificati “significativi per l'identità urbana”, ristrutturazione edilizia senza demolizione nè modifiche al volume, alla sagoma e ai prospetti;
- per gli edifici non classificati “bene culturale”: mutamento degli usi in atto, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione (nuovo edificio successivo a demolizione o ampliamento all'esterno della sagoma) con U_f (S_u/S_f) non superiore a 0,60 mq/mq, S_a non superiore a 0,30 della S_u , altezze dei fronti non superiori ai fronti esistenti (fatte salve esigenze particolari);
- nelle aree libere; nuova costruzione con U_f (S_u/S_f) non superiore a 0,60 mq/mq, S_a non superiore a 0,30 della S_u , altezze dei fronti non superiori a m 8 (fatte salve esigenze particolari); nelle aree libere alla data di adozione del RUE il tipo di attrezzatura, per l'art. 25, comma 4, del PSC, può essere modificato dai POC Preliminarmente alla realizzazione di nuove case di cura o di riposo va effettuata la valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95).

6. attrezzature per il culto (R)

Usi ammessi: chiese e servizi connessi (locali per attività parrocchiali, assistenziali, educative, ricreative); residenze limitatamente a quelle presenti alla data di adozione del RUE.

Interventi ammessi:

- per gli edifici classificati “bene culturale”: mutamento degli usi in atto compatibile con le tipologie edilizie, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi compatibili con il restauro e risanamento conservativo), restauro e risanamento conservativo;
- per gli edifici non classificati “bene culturale”: cambi d'uso, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento all'esterno della sagoma con altezze dei fronti non superiori ai fronti esistenti.

Gli interventi relativi alle attrezzature per il culto, riguardando i due complessi parrocchiali del capoluogo e di Calerno, entrambi di particolare complessità funzionale e storico/architettonica, vanno in tutti i casi inseriti in un progetto riguardante il contesto organico del complesso parrocchiale (complesso degli edifici parrocchiali e degli spazi aperti interclusi) e rapportato al contesto urbano adiacente. In entrambi i complessi parrocchiali, sono presenti edifici di carattere storico-artistico vincolati ai sensi dell'art. 10 del dlgs 42/2004, soggetti alle misure di conservazione dell'art. 29, commi 1, 2, 3, 4, del medesimo decreto; l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su di essi è subordinata ad autorizzazione del soprintendente e l'eventuale mutamento di destinazione d'uso va comunicato al soprintendente (art. 21, comma 4, del medesimo decreto).

7. Verde pubblico (spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive; spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi):

Verde pubblico urbano (V):

Usi ammessi: spazi aperti attrezzati a parco e per il gioco dei bambini; orti urbani dove previsto dall'Amministrazione comunale; percorsi pedonali permeabili; tutela dell'impianto agrario dove ancora presente; strutture provvisorie per chioschi; utilizzo del campo sportivo del capoluogo e dei servizi connessi fino al momento del trasferimento;

Interventi ammessi: manutenzione del verde e delle attrezzature per il gioco e la sosta; manutenzione delle attrezzature sportive del capoluogo fino al momento della loro dismissione; interventi di nuove piantumazioni e percorsi nel parco urbano successivamente al trasferimento del campo sportivo del capoluogo e alla verifica della riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (elettrodotto alta tensione). Nel parco urbano del capoluogo, inserito nella spina urbana centrale, (V*), possono essere previste dal POC le modifiche di cui al precedente art.18, comma 4, in conformità all'art. 20, comma 4, del PSC.

Verde - attrezzature sportive (Vs):

Usi ammessi: attrezzature sportive (coperte o scoperte), della Amministrazione comunale o di Enti che convenzionano con l'Amministrazione le modalità d'uso delle strutture sportive;

Interventi ammessi:

- per le attrezzature sportive scoperte esistenti: interventi di manutenzione, rifacimento e ampliamento delle strutture esistenti (impianti sportivi e relativi servizi) secondo necessità;
- per le attrezzature coperte esistenti: interventi di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento con $U_f \max=0,70$ mq di SL (superficie utile lorda comprensiva degli impianti coperti, scoperti e servizi accessori) ogni mq di Sf (superficie fondiaria individuata dal RUE);
- per il complesso sportivo esistente comprendente la piscina coperta e attività connesse: interventi manutentivi, ampliamento una tantum per il miglior funzionamento degli impianti in misura non superiore al 10% della SL presente alla data di adozione del RUE, subordinato alla realizzazione e cessione gratuita al Comune del percorso ciclopedonale lungo la via Emilia e alla piantumazione di alberi/arbusti con funzione di dotazione ecologica, in conformità alle indicazioni dell'Amministrazione comunale;
- per le nuove attrezzature sportive previste nel capoluogo (campo sportivo e strutture di servizio connesse, sostitutivi di quelli oggi esistenti): interventi di nuova costruzione con $U_f \max=0,70$ mq di SL (superficie utile lorda comprensiva degli impianti sportivi scoperti e relativi servizi coperti e scoperti) ogni mq di Sf. Per la progettazione del nuovo complesso sportivo del capoluogo è allegata alle Norme del PSC la scheda progettuale n. 3, contenente indicazioni, con valore propositivo e non vincolanti;
- in caso di dismissione o trasferimento dell'attrezzatura sportiva scoperta presente a Calerno, in adiacenza alla zona produttiva, il POC, per l'art. 20, comma 4, delle Norme del PSC, può prevedere altro uso come indicato al medesimo articolo.

Verde - parco e manifestazioni (Vm):

Usi ammessi: parco attrezzato di uso pubblico; strutture per manifestazioni di tipo politico, culturale, ricreativo e sportivo (sale riunione, servizi ristorazione) con Su non superiore a 2500 mq nella zona Vm del capoluogo e non superiore a 300 mq nella zona Vm di Calerno; utilizzi delle strutture, in tempi e con modalità compatibili con le manifestazioni, per attività di ristorazione e preparazione pasti, esercizi pubblici, attività culturali, sociali, ricreative e sportive;

Interventi ammessi: interventi manutentivi o di completamento delle strutture; - realizzazione del parco attrezzato attraverso piantumazioni con alberi-arbusti autoctoni, sistemazioni del terreno e realizzazione della infrastrutturazione necessaria: percorsi pedonali o ciclopedonali, aree pavimentate comportanti impermeabilizzazione in quantità non superiore a 1000 mq nel capoluogo e non superiore a 1500 mq a Calerno; aree attrezzate per attività di tempo libero, incluso invaso d'acqua utilizzabile come piscina all'aperto; realizzazione di strutture amovibili secondo necessità.

8. Parcheggi pubblici (p) (non a diretto servizio degli insediamenti)

Usi ammessi: parcheggi di interscambio in prossimità della stazione (parcheggi auto e parcheggi bici), parcheggi a servizio delle aree centrali, parcheggi a servizio dei principali centri di interesse, parcheggi dei principali centri commerciali (comprensivi di parcheggi pubblici e parcheggi pertinenziali).

Interventi ammessi: interventi di sistemazione dell'area, con individuazione dei posti auto (dimensione posto auto non inferiori a m 2,5x5), degli stalli per motocicli e biciclette, e delle corsie di distribuzione; predisposizione della raccolta delle acque meteoriche in cunette impermeabili e invio in fognatura; piantumazione di alberature idonee (specie resistenti all'inquinamento), inserite in aree permeabili di loro pertinenza, opportunamente disposte per l'ombreggiamento e il miglioramento del microclima delle aree interessate.

L'organizzazione dei parcheggi di interscambio a nord della linea ferroviaria va definita con specifico progetto condiviso con gli Uffici compartimentali delle FS.

9. Attrezzature e servizi di interesse generale:

Servizi di interesse generale (G):

Usi ammessi: servizi di rilevanza sovracomunale individuati dal PTCP (tav. P3a) (vigili del fuoco, protezione civile, ecc.); magazzini comunali, depositi comunali, deposito mezzi pubblici; stazione ecologica, parcheggio autotreni; impianti di servizio (lavaggio autoveicoli, ecc.); servizi di rilevanza comunale richiedenti una diretta accessibilità alla viabilità locale e territoriale e compatibili con il clima acustico dell'area.

Interventi ammessi:

- per gli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di ristrutturazione secondo necessità, **ampliamenti entro il limite di Uf (Su/Sf) = 0,60 mq/mq**

- nuova costruzione in aree libere, con U_f (S_u/S_f) non superiore a 0,60 mq/mq, altezza dei fronti non superiore a quella degli edifici circostanti;

Scuole superiori all'obbligo (S) (scuole di rilevanza sovracomunale);

Usi ammessi:

- scuola superiore (istituto superiore Silvio D'Arzo – sede di Sant'Ilario);
- scuola superiore paritaria (liceo scientifico S. Gregorio Magno); Interventi ammessi:
- scuola superiore Silvio D'Arzo: per la sede esistente (inserita in area classificata "tessuto urbano polifunzionale"): manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di ristrutturazione secondo necessità;
- per la nuova sede, nella quale è previsto il trasferimento della scuola Silvio D'Arzo: nuova costruzione in attuazione di specifica valutazione e condivisione del Servizio programmazione scolastica della Provincia con parametri da definirsi in sede di PUA;
- scuola superiore paritaria (liceo scientifico S. Gregorio Magno), inserita in area interna a PUA in corso di attuazione (Gazzaro) come parte di un complesso scolastico comprensivo di scuole paritarie dell'obbligo,: nuova costruzione secondo il progetto in corso di esecuzione

Attrezzature tecnologiche

Usi ammessi: impianti per telefonia mobile (T) in aree rispondenti ai criteri dell'art. 9 della LR 30/2000; pozzi dell'acquedotto (a); cabine elettriche (E);

Interventi ammessi: secondo necessità.

Disposizioni connesse ai pozzi dell'acquedotto (cfr. art. 94 del dlgs 152/2006):

- le zone di tutela assoluta, costituite dalle aree circostanti la captazione, sono adibite esclusivamente alle opere di captazione e alle infrastrutture di servizio;
- nelle zone di rispetto, ricadenti in parte in territorio rurale e in parte in territorio urbano, è vietato l'insediamento delle opere e lo svolgimento delle attività elencate all'art. 12, comma 1, del PSC. Gli interventi di carattere più propriamente edilizio (fognature, serbatoi interrati, raccolta acque meteoriche da strade e piazzali, pozzi, fondazioni) in queste zone sono regolamentati ai precedenti artt. 16, 20, 25.

Cimiteri (C)

Usi ammessi: attrezzature per l'inumazione e la tumulazione; servizi connessi (uffici; strutture amovibili e temporanee, quali chioschi per la vendita fiori ecc.);

Interventi ammessi: secondo necessità. Disposizioni connesse alle aree cimiteriali:

- ricadendo i cimiteri sia del capoluogo che di Calerno nelle aree di ricarica della falda, ai fini della tutela ambientale gli interventi previsti dovranno essere attuati preservando gli orizzonti prevalentemente argillosi presenti nei primi metri del sottosuolo; qualora tali unità litologiche dovessero essere asportate dovranno essere utilizzate tecniche e materiali che garantiscano condizioni di presidio ambientale che non consentano infiltrazioni nel sottosuolo;
- la zona di rispetto cimiteriale individuata nelle tavole di piano è stata determinata con delibera CC n. 50 del 25.6.2001 previa autorizzazione dell'AUSL prot. 66375 del 11.6.2001; per l'art. 338 del RD 24 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 28 della L.166/2002, il Consiglio comunale, previo parere dell'AUSL, può consentire l'ampliamento del cimitero purchè non oltre il limite di 50 m dal centro abitato quando ricorrono le condizioni elencate al medesimo articolo; per l'art. 338 del RD 1265/1934

il Consiglio comunale, previo parere favorevole della competente AUSL, può consentire la riduzione della zona di rispetto “per dare esecuzione a un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie” o “per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.

- entrambi i cimiteri, del capoluogo e di Calerno, essendo dichiarati, in alcune parti, edifici di carattere storico-culturale ai sensi dell’art. 10 del dlgs 42/2004, sono soggetti alle misure di conservazione dell’art. 29, commi 1, 2, 3, 4, del medesimo decreto; l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su di essi è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

Art.29. dotazioni ecologiche e ambientali

1. Il PSC individua come **dotazioni ecologiche e ambientali (D)** gli ambiti territoriali adiacenti alle principali arterie stradali tangenti agli abitati (Asse Val d’Enza e SP 12) destinati alla funzione specifica di contenimento dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento acustico e miglioramento del microclima urbano, oltre che di qualificazione dell’asse stradale, attraverso piantumazioni delle specie più idonee alla riduzione del rumore, alla intercettazione delle polveri, all’assorbimento della CO₂. Le piantumazioni vanno effettuate nel rispetto delle distanze dal confine stradale richieste dal regolamento di attuazione del Codice della strada (cfr. successivo art. 33, comma 4).
2. Le aree con la funzione di dotazione ecologica possono essere di proprietà pubblica o di proprietà privata se non è dichiarato in modo esplicito l’uso pubblico negli elaborati del RUE.
3. Le aree del capoluogo classificate come dotazione ecologica, fermo restando l’utilizzo pressochè generalizzato per piantumazioni, per l’ampio spessore che le contraddistingue vanno assoggettate a un progetto organico che preveda un utilizzo pubblico (limitatamente a percorsi pedonali non impermeabilizzati, orti urbani in adiacenza al percorso ciclopedonale nord/sud se previsti e regolamentati dall’amministrazione comunale, area sgambamento cani, ecc.), la tutela, valorizzazione e fruizione nelle modalità opportune del sito archeologico dell’età del Ferro (cfr. scheda F 11), l’utilizzo dell’area di rispetto stradale per impianti di energia da fonte rinnovabile programmati dalla Amministrazione comunale per fini pubblici inseriti correttamente nel contesto ambientale/paesaggistico dell’area.

Art.30. Condizioni per l’attuazione degli interventi riguardanti le dotazioni territoriali

1. PARAMETRI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Definizioni dei parametri utilizzati nella disciplina edilizia relativa alle dotazioni territoriali:

Sf superficie fondiaria

come definita nella DGR 922/2017

SL superficie utile lorda degli edifici destinati ad attrezzature:	come definita nella DGR 922/2017
Su superficie utile	come definita nella DGR 922/2017
Sagoma	come definita nella DGR 922/2017
Volume totale:	come definito nella DGR 922/2017
Uf indice di utilizzazione fondiaria rapporto tra Su e Sf: (Su/Sf) espressa in mq/mq.	
Ip indice di permeabilità	come definito nella DGR 922/2017
Superficie permeabile	come definito nella DGR 922/2017
Altezza dei fronti	come definita nella DGR 922/2017
Distanze dai confini stradali, dai confini di zona, dai confini di proprietà e distanze tra edifici: come definite nella DAL 279/2010	come modificato dalla DGR 994/2014

I titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi edilizi sono definiti dalla LR 15/2013.

2. Gli interventi diretti riguardanti le attrezzature e gli spazi collettivi sono subordinati alle prescrizioni del presente comma:
 - a) i nuovi edifici e gli ampliamenti di edifici esistenti non possono essere realizzati in assenza delle opere di urbanizzazione (di cui all'art. A-23 della LR 20/2000) a meno che il richiedente si impegni, con apposito atto convenzionale, a realizzarle a propria cura e spese (cfr. art. A-26 della LR 20/2000), entro i termini prestabiliti e secondo le prescrizioni del Comune, o a riconoscere al Comune l'importo dovuto per la loro realizzazione ove sia richiesta questa modalità d'intervento.

I parcheggi pubblici al diretto servizio della attrezzatura vanno previsti in misura non inferiore a 40 mq ogni 100 mq di nuova Su; in luogo della cessione è prevista la monetizzazione nei casi elencati dall'art. A-26, comma 7, della LR 20/2000 (l'esiguità dell'area da cedere non consente l'effettiva realizzazione del parcheggio, l'Amministrazione comunale ritiene più opportuno procedere all'ammodernamento e alla riqualificazione delle dotazioni già esistenti).

Per le aree destinate ad attrezzature di uso comune (C) e servizi di interesse generale (G) è prevista la realizzazione e cessione di parcheggi pubblici nella misura ridotta di 20 mq ogni 100 mq di Su, ad eccezione dei casi di attività comportanti rilevanti flussi di traffico per i quali deve essere mantenuto lo standard di 40 mq ogni 100 mq di nuova Su.

Nella realizzazione di nuovi impianti sportivi vanno previsti parcheggi pubblici (per auto, moto, bici) in misura non inferiore al 15% della Sf; nella realizzazione di nuovi parchi pubblici vanno previsti parcheggi pubblici (per auto, moto, bici) in misura non inferiore al 3% della Sf.

- b) i nuovi edifici e gli ampliamenti di edifici esistenti devono prevedere parcheggi privati liberamente fruibili dagli utenti delle attrezzature nella misura non inferiore a 1mq ogni 3 mq di Su (L.122/89);
 - c) tutti gli interventi edilizi perseguono obiettivi di buona qualità architettonica ed edilizia assumendo come riferimento indicativo i requisiti tecnici della Parte II delle presenti norme; tutte le aree e gli spazi pubblici devono essere accessibili e

pienamente fruibili da tutti gli utenti, normodotati e disabili; l'illuminazione delle aree scoperte va progettata con criteri finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della LR 19/2003;

- d) la realizzazione di nuove scuole, case di cura e di riposo, parchi pubblici va preceduta dalla valutazione previsionale del clima acustico;
- e) nella realizzazione di nuove scuole per l'infanzia o dell'obbligo e di nuove attrezzature di interesse comune va rispettato un indice di permeabilità minimo del 40%;
- f) tutti gli interventi edilizi devono concorrere alla riduzione del consumo energetico e alla riduzione della emissione di CO₂, attraverso l'adeguamento alle disposizioni della DGR 967/2015 come modificato da DGR 1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi prestazionali degli edifici)

In applicazione delle medesime disposizioni ogni nuova costruzione o ristrutturazione rilevante (come definita dalla DGR 967/2015 come modificato da DGR 1715/2016) che ricorre a fonti rinnovabili a copertura di parte dei consumi di energia termica e di energia elettrica in misura superiore del 30% ai minimi richiesti può disporre di un incremento volumetrico del 5%, fatti salvi gli edifici classificati "beni culturali" e gli edifici del centro storico e fermo restando il rispetto delle norme relative alle distanze (Allegato 2 della medesima DAL).

In applicazioni delle disposizioni dell'art 11, comma 2 lett. b), della LR 15/2013 è consentita per gli edifici esistenti alla data di adozione del RUE la deroga alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e dalle strade nella misura massima di 20 cm per il maggior spessore dei muri esterni e la deroga alle altezze massime degli edifici nella misura di 25 cm per il maggior spessore delle coperture, ai fini di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti.

Al fine del risparmio energetico connesso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è ammesso, successivamente a specifica regolamentazione della Regione/Provincia di Reggio, l'utilizzo di scambiatori di calore a circuito chiuso (che non utilizzino fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti o tossici, non utilizzino fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua nei settori di ricarica A e D, non ricadano in zone di rispetto di pozzi dell'acquedotto) per impianti di produzione di calore da risorse geotermiche a bassa temperatura di "piccola utilizzazione locale", preceduti da indagini relative agli aspetti geologici e idrogeologici, e rientranti nella competenza del STB e del Comune.

Dal 31.12.2018, in applicazione della Direttiva 2010/31/UE recepita dalla L. 90/2013, tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a energia "quasi zero", intendendosi con questo termine un "edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze".

In conformità all'art. 22 delle Norme del PSC, la medesima disposizione (con valore di indirizzo ma non vincolante) va applicata ai nuovi edifici pubblici previsti nei PUA

relativi agli ambiti da riqualificare inseriti nei POC anche se la loro realizzazione avviene prima delle date sopra indicate;

- g) tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione o di recupero o sopraelevazione di edifici esistenti destinati ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico (in quanto rientranti negli interventi di cui alla lett. c) dell'art. 11 della LR 19/2008) sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica e vanno effettuati nel rispetto delle disposizioni del Tit. IV della LR 19/2008 finalizzata alla riduzione del rischio sismico. Gli interventi edilizi assumono come riferimento le norme tecniche vigenti ("norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 17.01.2018 e "linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.012.2011) tenendo conto degli effetti attesi in caso di sollecitazioni sismiche individuati dallo studio di Microzonazione sismica del PSC e basandosi su indagini geognostiche e specifiche valutazioni del rischio di amplificazione sismica;
- h) gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione sono subordinati all'introduzione di dispositivi per il risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari; per la stessa finalità di riduzione dei consumi idrici vanno privilegiate modalità costruttive che consentano il riutilizzo per usi meno pregiati delle acque piovane provenienti dai tetti.

Ai fini della salvaguardia della falda nella costruzione di nuovi edifici in aree di ricarica della falda (settori A B D), per minimizzare il rischio di infiltrazione di inquinanti nel sottosuolo, le fondazioni profonde vanno realizzate con le cautele previste nell'All. 9 delle NT del PTCP (centri di pericolo), i sistemi fognari vanno realizzati con materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, non vanno previste cisterne interrato di idrocarburi per riscaldamento (escluso GPL, metano) (cfr. All. 9 delle NT del PTCP), le acque meteoriche provenienti da strade, parcheggi e piazzali per il lavaggio auto non vanno immesse nel sottosuolo né in canalizzazioni non impermeabilizzate; la realizzazione di pozzi dovrà essere effettuata con modalità che impediscano l'inquinamento delle falde profonde sia nella fase di utilizzo che nella fase di perforazione. Nelle zone di rispetto dei pozzi dell'acquedotto vanno in ogni caso evitate le fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie e va vietata l'apertura di nuovi pozzi domestici.

- i) ~~al fine della tutela dall'inquinamento elettromagnetico gli interventi di nuova costruzione ricadenti anche in parte all'interno della distanza di prima approssimazione (GU n.160/2008), individuata nelle tavole del PSC/RUE, sono subordinati a preventiva verifica per la valutazione della conformità alle disposizioni del DPCM 8 luglio 2003. Per la progettazione di opere in prossimità degli elettrodotti e per la definizione di distanza di prima approssimazione (DPA) occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 4.3 Reti tecnologiche - art 35 bis.~~

Nelle nuove costruzioni e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente vanno perseguiti criteri progettuali che ottimizzino gli impianti per le nuove tecnologie negli edifici al fine di contenere l'inquinamento elettromagnetico all'interno di essi;

- j) gli interventi riguardanti gli edifici classificati "bene culturale" sono finalizzati alla tutela e al ripristino dei caratteri identitari dell'edificio e alla valorizzazione del suo ruolo morfologico e funzionale nello spazio urbano; gli interventi devono essere

supportati da specifico rilievo e dalle analisi necessarie per documentare l'impianto originale dell'edificio e i processi modificativi ai quali è andato soggetto, gli elementi di valore architettonico-testimoniale e le parti incongrue; l'analisi va estesa anche agli spazi aperti di pertinenza dell'edificio e al suo rapporto con il contesto urbano nel quale è inserito.

Gli immobili classificati ai sensi dell'art. 10 del dlgs 42/2004 sono soggetti alle misure di conservazione dell'art. 29, commi 1, 2, 3, 4, del medesimo decreto; l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su di essi è subordinata ad autorizzazione del soprintendente e il mutamento di destinazione d'uso è comunicato al soprintendente (art. 21, comma 4, del medesimo decreto);

- k) la costruzione di nuovi edifici o di ampliamento di edifici esistenti e gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione o modifica alla sagoma dell'edificio vanno effettuati nel rispetto delle distanze indicate al precedente art. 20, comma 2, lett. l).
- l) per tutte le aree, visti anche i particolari usi insediabili, è richiesto uno studio idraulico nel rispetto dell'invarianza idraulica ed una valutazione delle scelte progettuali sulla base delle misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte di cui al paragrafo 5.2 della DGR 1300/2016.
- m) in funzione degli specifici interventi effettuati devono essere valutate eventuali interferenze con gli impianti di rete gas. In prossimità degli esistenti gasdotti, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza la preventiva autorizzazione di SNAM rete gas.
- n) Relativamente all'applicazione delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvate con delibera della Giunta regionale n. 1300 del 1 agosto 2016 si rimanda allo specifico art 37 delle presenti norme.
- o) negli interventi di trasformazione che comportano la dismissione di attività produttive deve essere effettuata una verifica che escluda nelle aree di pertinenza l'eventuale contaminazione del suolo e la presenza di costruzioni o manufatti dismessi nel sottosuolo (quali, ad esempio serbatoi per idrocarburi, pozzi neri, pozzi privati non più utilizzati e non più rispondenti alle norme di buona tecnica) da sottoporre a risanamento.

CAPO 4 IL SISTEMA DELLE RETI

CAPO 4.1 rete della mobilità

Art.31. rete della mobilità

1. La rete della mobilità comprende:
 - a) la linea ferroviaria;
 - b) la rete viaria;
 - c) la rete ciclopedonale.
2. Gli obiettivi specifici assunti per la mobilità comunale, le misure e le strategie assunte dal piano sono esposti nell'art. 31 del PSC. Gli interventi relativi alle diverse reti della mobilità sono definiti in coerenza con i criteri del richiamato articolo; nell'attuazione degli interventi si applicano le misure di tutela archeologica contenute nell'art. 33 del PSC nei casi di interferenza delle reti con elementi del patrimonio archeologico seguendo la procedura e con la documentazione tecnica previste nell'Allegato 2 delle Norme-Parte II del RUE in conformità alle linee guida approvate con DGR n. 274/2014.
3. Le prescrizioni dei successivi commi riguardano la disciplina degli interventi nelle aree interessate dalle reti in conformità e coerenza con le Direttive [D] del PSC e costituiscono unico riferimento nella attuazione degli interventi diretti.

Art.32. zona ferroviaria

1. La zona ferroviaria individuata nella cartografia del piano ricomprende:
 - le aree interessate dalle linee ferroviarie, dagli impianti e dai mezzi di esercizio delle ferrovie, dagli edifici di servizio delle ferrovie;
 - le aree interessabili da impianti connessi all'utilizzo delle linee ferroviarie conformi alle disposizioni del DPR 753/80 e non comportanti aggravio di traffico sulla viabilità urbana né ricadute negative sul tessuto urbano adiacente (rumorosità, emissioni, ecc.);
 - le aree di interazione del tessuto urbano con le linee ferroviarie: piazzale della stazione, comprensivo dell'edificio della stazione e del chiosco; aree destinate all'interscambio tra i diversi tipi di mobilità (fermate mezzi pubblici su gomma, parcheggi veicoli, parcheggi bici);
2. Nelle aree del comma precedente sono previsti:
 - gli interventi relativi alle strutture e impianti ferroviari e ai servizi connessi;
 - gli interventi di valorizzazione e qualificazione dello spazio urbano della stazione (piazzale, edificio, chiosco) per le finalità specifiche dell'accesso alla linea ferroviaria e della dotazione di servizi agli utenti;
 - gli interventi di realizzazione/qualificazione dei servizi di interscambio (parcheggio veicoli, con eventuale copertura fotovoltaica, nelle aree attualmente in concessione alla Amministrazione comunale; parcheggio veicoli nell'area interclusa tra la linea ferroviaria e la via Emilia bis, collegato al sottopassaggio ferroviario, parcheggi bici).

3. Gli interventi elencati al comma 2, se effettuati da enti diversi dalle RFI (Rete Ferroviaria Italiana), non possono comportare sottrazione alla destinazione originaria dei beni di proprietà dell'Ente senza il consenso dell'Ente stesso (L.210/85, art. 15); qualsiasi opera su aree di proprietà ferroviaria non può essere effettuata senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti (art. 37 del DPR 753/1980). Gli attraversamenti e i parallelismi di condotte per liquidi e gas sono disciplinati dal DM n.137/2014.

Tutti gli interventi su aree adiacenti alla proprietà ferroviaria sono regolati dalla "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e delle servitù sulle aree in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio", oggetto del Tit. III del DPR 753/1980.

In particolare per quanto riguarda l'attività edilizia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di m 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia (art. 49 del medesimo DPR). La prescritta distanza può essere ridotta, in presenza di circostanze che lo consentano, con autorizzazione dei competenti uffici delle FS secondo la procedura dell'art. 60 dello stesso DPR.

4. In base alla classificazione acustica del territorio comunale, effettuata secondo i criteri della DGR 2053/2001, alle fasce di ampiezza di 50 m prospicienti la linea ferroviaria è attribuita la classe acustica IV.

Il DPR 459/1998 (Regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) fissa per le infrastrutture esistenti fasce territoriali di pertinenza acustica della larghezza di 250 m a partire dalla mezzeria dei binari esterni.

All'interno dell'intera fascia i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono di 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno, per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole solo limite diurno); nella parte della fascia più vicina alla infrastruttura, della larghezza di m 100 (fascia A), i valori limite assoluti di immissione del rumore per gli altri ricettori sono di 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno, mentre nella parte più esterna della fascia (fascia B) per gli altri ricettori i valori limite sono di 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno.

Art.33. zone destinate alla viabilità

1. Le zone destinate alla viabilità sono costituite dai sedimi interessati o destinati alla rete viaria e relative pertinenze di esercizio; la rete viaria è costituita da: strade extraurbane e strade urbane.
2. Le strade extraurbane, per definizione dell'art. 3 del Codice della strada, sono le strade esterne ai centri abitati come definiti dal medesimo articolo (capoluogo e Calerno). In base al ruolo funzionale e in accordo con la gerarchia della rete stradale del PTCP 2010, le strade extraurbane sono così classificate con riferimento ai tipi del Codice della strada e del DM 5 novembre 2001:
 - nuova via Emilia, strada di tipo C1 extraurbana secondaria, asse di interesse nazionale (rientrante nella Grande rete del PTCP); nel tratto non ancora realizzato è indicato il tracciato, avente valore meramente indicativo e privo di efficacia giuridica, e il

corridoio di salvaguardia infrastrutturale (150 m dall'asse geometrico) all'interno del quale andrà prevista la realizzazione della strada (in conformità alle disposizioni dell'art.31, comma 5, lett. a) delle Norme del PSC);

- via Emilia storica, strada di tipo C1 extraurbana secondaria, asse di interesse regionale (rientrante nella Rete di base del PTCP), oggetto di progressiva riqualificazione (in conformità alle disposizioni dell'art. 31, comma 5, lett. b) delle Norme del PSC);
- Asse Val d'Enza (SP 67), strada di tipo C1 extraurbana secondaria, asse di interesse regionale (rientrante nella Rete di base del PTCP);
- SP n. 12, strada di tipo C2 extraurbana secondaria, asse di interesse provinciale;
- strade locali extraurbane, strade di tipo F; fra le strade extraurbane di tipo F rientrano anche le strade vicinali (non individuate con specifica grafia nelle tavole di piano), definite dal Codice della strada come "strada privata ad uso pubblico".

Sulle strade extraurbane sono attuabili, a opera dell'Ente proprietario della strada, interventi manutentivi e interventi di nuova realizzazione, questi ultimi da effettuare nel rispetto delle norme funzionali e geometriche del DM 5.11.2001 e da assoggettare a procedura di VIA nei casi previsti dalla LR 9/99, nel rispetto delle disposizioni dei commi seguenti.

3. Le strade extraurbane che hanno un particolare interesse paesaggistico sia per le loro caratteristiche specifiche, per lo più rapportate ad un impianto storicamente consolidato, sia per il valore paesaggistico delle aree attraversate o fruite visivamente, sono qualificate come strade panoramiche. Nelle strade panoramiche rientrano sia strade di interesse storico (la rete minore che congiunge il capoluogo all'Enza, (compresa la via Imperiale), la strada della Razza che congiunge Calerno a Corte Valle Re e la via Timavo), sia il nuovo tracciato della SP 12 dalla ferrovia alla via Timavo per la percezione che consente del canale agricolo Spalletti/Varane.

Le strade di interesse storico vanno mantenute nei loro caratteri morfologici - larghezza della sezione stradale, sinuosità di percorso, presenza dei fossi e alberature laterali - e vanno destinate a una mobilità prevalentemente ciclabile.

Ai lati delle strade classificate panoramiche non vanno consentite edificazioni estranee all'ambiente agricolo che alterino o limitino la percezione del paesaggio (v. limitazioni di cui al successivo comma 5 per la cartellonistica pubblicitaria).

4. Le fasce di rispetto all'esterno dei centri abitati (capoluogo e Calerno) sono definite in rapporto alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della strada ai fini della sicurezza della circolazione e in continuità con le disposizioni del PRG previgente:
 - le distanze da rispettare nell'aprire fossi, canali o per qualsiasi escavazione non possono essere inferiori alla profondità dei fossi, canali, escavazioni e comunque non inferiore a 3 m;
 - la distanza dal confine stradale per impiantare alberi non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;
 - la distanza dal confine stradale per impiantare siepi vive se di altezza non superiore a 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m, se di altezza superiore a 1 m sul terreno la distanza non può essere inferiore a 3 m;

- la distanza dal confine stradale per recinzioni (reti metalliche, fili spinati e similari sostenute da paletti infissi nel terreno o su cordulo di cemento emergenti dal terreno non più di 30 cm) di altezza non superiore a 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m; la distanza dal confine stradale per recinzioni impiantate su cordulo di cemento emergente più di 30 cm non può essere inferiore a 3 m; le distanze dal confine stradale dei muri di cinta non possono essere inferiori a 3 m (strade di tipo C e strade di tipo F);
- le distanze dal confine stradale (come definito all'art. 3 del Codice della Strada) da rispettare nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti fronteggianti strade extraurbane non possono essere inferiori alle distanze sottoriportate in rapporto alle diverse strade:
 - nuova via Emilia e via Emilia storica: 40 m
 - SP 67 (Asse Val d'Enza) e SP 12: 30 m;
 - strade extraurbane locali: 20 m (10m in zone edificabili non rientranti nei centri abitati);
 - strade vicinali: 10 m.

Le distanze riguardanti le nuove costruzioni, costituenti le fasce di rispetto stradale, sono individuate graficamente nelle tavole di piano; nei tratti in curva le fasce di rispetto sono definite in conformità all'art. 27 del Regolamento del Codice della strada; in corrispondenza alle intersezioni stradali le fasce di rispetto sono definite in conformità all'art. 16, 2 comma, del Codice della strada.

5. Lungo le strade extraurbane ricadenti nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico e nelle aree di valore naturale e ambientale non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari permanenti o provvisori, a eccezione delle insegne e delle indicazioni che segnalino le attività produttive o i servizi pubblici e privati ivi esistenti. Per le insegne già presenti alla data di approvazione del RUE riguardanti attività produttive e servizi pubblici e privati esistenti in zona, è consentita la reiterazione dell'inserimento secondo apposito piano di arredo urbano effettuato allo scopo dall'Amministrazione comunale.

Lungo le restanti strade extraurbane è consentito collocare nuovi cartelli pubblicitari, o reiterare l'inserimento di quelli esistenti, solo per le ditte insediate in adiacenza alla strada sulla quale si intende posizionare il cartello. La collocazione di cartelli pubblicitari (sia posati su pali con basamenti fissi, sia temporaneamente fissi al suolo, sia posizionati su mezzi mobili di qualunque tipo) lungo le strade extraurbane va effettuata previa autorizzazione del soggetto gestore della viabilità e dello sportello unico edilizia privata del Comune.

Non è consentito collocare cartelli pubblicitari nei terreni agricoli a meno che non riguardino l'azienda agricola che gestisce i terreni.

6. Le strade urbane, per definizione dell'art. 3 del Codice della strada, sono le strade interne ai centri abitati come definiti dal medesimo articolo (capoluogo e Calerno). In base al ruolo funzionale le strade urbane sono così classificate con riferimento ai tipi del Codice della strada e del DM 5 novembre 2001:
- tratti urbani della via Emilia in assenza della nuova via Emilia: strada urbana di scorrimento;
 - tratti urbani della via Emilia in presenza della nuova via Emilia: strada rientrante nelle strade urbane principali del DM 5 novembre 2001, assimilabili per caratteristiche

geometriche e di traffico alle strade di tipo E del Codice della strada e del DM 5 novembre 2001;

- strade interzonali, con funzione di penetrazione all'interno del tessuto urbano (tipo E-F del Codice della strada e del DM 5 novembre 2001), comprensive sia delle strade interne al tessuto urbano residenziale sia di quelle interne al tessuto produttivo; le aree servite e/o intercluse tra le strade interzonali sono preferenzialmente classificate come zone 30;
- strade locali, con funzione di accesso alle distinte zone del tessuto urbano (tipo F del Codice della strada e del DM 5 novembre 2001); nelle strade locali rientra anche la strada-parcheggio a servizio della zona commerciale di Calerno;
- strade locali minori, diffuse all'interno del tessuto urbano a diretto servizio degli edifici, (tipo F del Codice della strada e del DM 5 novembre 2001).

Sulle strade urbane sono attuabili, a opera dell'Ente proprietario della strada, interventi manutentivi dei sedimi stradali e delle reti tecnologiche sottostanti, e interventi di riqualificazione da effettuare nel rispetto delle norme funzionali e geometriche del DM 5.11.2001. Gli interventi sulle strade urbane sono mirati alla sicurezza, alla predisposizione di adeguati percorsi pedonali e, dove possibile, all'impianto di alberature finalizzate al miglioramento diffuso del microclima urbano e alla qualificazione morfologica e funzionale degli spazi pubblici.

All'interno del centro storico e delle aree urbane con caratteri di tipicità gli interventi sulle strade assumono la funzione di tutela e valorizzazione o ripristino dei caratteri storici/identitari dei luoghi. Rientrano nei sedimi stradali gli spazi destinati ai diversi tipi di mobilità (veicolare, ciclabile, pedonale) e i parcheggi a diretto servizio degli insediamenti, già presenti alla data di approvazione del RUE o che saranno realizzati contestualmente a nuovi insediamenti, i piazzali, esistenti alla data di adozione del RUE e individuati nella tavola di piano, destinati a servizi autoveicoli (autolavaggi e simili) le cui acque di dilavamento vanno convogliate in fognatura.

Il PSC individua (Norme del PSC: art. 20, comma 4; art. 31, comma 5 lett. b) e f), commi 6, 7 e 8) gli interventi riguardanti gli spazi urbani destinati alla mobilità veicolare e ciclopedonale di competenza dei POC.

7. Nei tratti urbani della via Emilia le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti fronteggianti la strada non possono essere inferiori a 20 m; le distanze dal confine stradale dei muri di cinta non possono essere inferiori a 2 m.

Il tratto urbano della via Emilia nel capoluogo va assoggettato a interventi funzionali al ruolo di strada urbana che individuino nel sedime attuale percorsi pedonali e percorsi ciclabili separati tra loro e dalle corsie veicolari, che definiscano la geometria delle intersezioni e i caratteri del verde, attraverso un progetto organico che abbia come riferimento la scheda progettuale n. 3 allegata alle Norme del PSC, avente valore di indirizzo e non vincolante.

Il tratto urbano della via Emilia a Calerno va assoggettata a interventi di moderazione del traffico e a interventi progettuali che assicurino la continuità dei percorsi ciclopedonali, aventi come riferimento la scheda progettuale n. 3 allegata alle norme del PSC, avente

valore di indirizzo e non vincolante. La strada-parceggio a servizio della zona commerciale parallela alla via Emilia va assoggettata a interventi di riqualificazione che prevedano una cortina alberata funzionale all'ombreggiamento dei parcheggi e idonea a costituire un bordo alberato continuo lungo la via Emilia (alla distanza regolamentare).

In conformità alle disposizioni del PSC (Norme, art. 31, comma 5, lett. b) e f)) il quadro organico degli interventi relativi ai tratti urbani della via Emilia compete al POC.

8. Nelle fasce di rispetto (cfr. commi 4 e 7) possono essere ubicati gli impianti di distribuzione di carburante, **le condizioni di attuazione sono definite al successivo art. 33 bis**; ~~la collocazione puntuale degli impianti (all'interno e/o all'esterno delle fasce di rispetto) sarà definita, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della LR 20/2000, dai POC nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 32/1998 e degli artt. 60 e 61 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.~~

~~Gli impianti per la distribuzione di carburante non possono essere collocati nelle parti inidonee ai sensi del Codice della strada (cfr. art.16 e 17 del Codice), né nel centro storico, né nelle aree classificate "strutture insediative storiche non urbane" per il loro valore paesaggistico/storico o ai lati delle strade classificate panoramiche di cui al precedente comma 3, o nelle aree di ricarica di infiltrazione potenziale comparativa alta; nelle restanti aree di ricarica vanno applicate le misure cautelative indicate nell'All. 09 delle NA del PTCP (centri di pericolo), le acque di dilavamento dei piazzali vanno inoltrate in fognatura e non vanno in nessun caso scaricate nel suolo, sottosuolo o nel reticolo idrografico, e va garantita la tenuta dei serbatoi di carburante.~~

~~Le aree degli impianti sono destinate agli usi e ai fabbricati indicati dalla DCR 355/2002 modificata dalla DAL 208/2009, e dal Dlgs 32/1998 (art.1, comma 9).~~

~~Per la realizzazione degli interventi si applica l'Uf (Sul/Sf)=0,05 mq/mq, dove con Sl si intende la superficie utile lorda dei fabbricati con esclusione degli erogatori di carburante e con Sf la superficie dell'impianto incluse le rampe di accelerazione e decelerazione. I fabbricati hanno altezza massima di 5,00 m (con esclusione della pensilina) e distanza minima dai confini di zona di 5,00 m.~~

~~Nella fascia di rispetto sono ammessi, a una distanza non inferiore a 10 m dalla carreggiata, erogatori, serbatoi, colonnine per aria e acqua, manufatti ed impianti prescritti dalle vigenti norme di sicurezza, pensiline prefabbricate; chioschi in materiale prefabbricato per la vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché servizi igienici, a un solo piano, con la dimensione massima di mq. 15.~~

~~Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono soggetti alle norme per la sicurezza del DPR 340/2003 e successive modifiche.~~

~~Gli impianti per la distribuzione di carburante individuati nelle tavole di piano sono quelli presenti alla data di adozione del RUE; spetta ai POC effettuare la localizzazione puntuale di eventuali nuovi impianti in conformità alle disposizioni dell'art. 5.5 della DCR 355/2002.~~

9. Nella rete stradale, extraurbana e urbana, qualsiasi opera o deposito e qualsiasi forma di utilizzo incidente sulla sede stradale e relative pertinenze, sulle fasce di rispetto e sulle

aree di visibilità come definite dal Codice della strada, deve essere autorizzata dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada.

10. In base ai criteri per la classificazione acustica della DGR 2053/2001 alle fasce di ampiezza di 50 m adiacenti alle strade di tipo C (extraurbane secondarie) è attribuita la classe acustica IV, alle fasce di ampiezza di 50 m adiacenti alle strade di tipo F (extraurbane locali) è attribuita la classe acustica III.

All'interno dei centri abitati alle fasce di ampiezza di 50 m adiacenti alla via Emilia è attribuita la classe acustica IV, alle fasce di ampiezza di 50 m adiacenti alle strade interzonali è attribuita la classe acustica III, a quelle adiacenti alle strade locali la classe acustica II.

Il DPR 142/2004 differenzia in modo più articolato le fasce di pertinenza acustica laterali alle arterie stradali in rapporto al tipo di strada e alla distinzione tra strade esistenti e nuove strade, articola i limiti di immissione del rumore indotto dal traffico a seconda dei diversi ricettori e definisce i soggetti ai quali competono interventi di risanamento acustico nei casi di superamento dei limiti.

Art.33 bis - zone destinate agli impianti di distribuzione carburanti

1. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione carburanti si attuano nel rispetto delle seguenti norme:
 - D.Lgs 32/1998 e s.m.i;
 - DGR 355 del 8/05/2002 e smi, circolare 254908 del 20/10/2011 "Rete di distribuzione carburanti per autotrazione . Localizzazione degli impianti . indicazioni operative;
 - requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al DM 29/11/2002;
 - L. 27/2012 (art. 17) conversione in legge del D.L. 1 del 24/01/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
 - Codice della strada e Regolamento di attuazione del Codice della strada.
2. Gli impianti di distribuzione esistenti alla data di adozione del RUE sono indicati nella cartografia con la sigla "ps" - pertinenze stradali di servizio. Per essi si possono attuare tutti i tipi d'interventi edilizi nel rispetto delle norme del presente regolamento e della disciplina di settore.
3. La realizzazione dei nuovi impianti può essere prevista nelle aree che soddisfano completamente le seguenti condizioni:
 - Fuori dai centri abitati così come definito nella delibera di giunta n. 118 del 20/12/2007;
 - Fuori dal territorio urbanizzato così come definito nel PSC e successivamente integrato da Delibera di consiglio Comunale n.6 del 7/02/2020 (Delibera di recepimento DAL 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione);
 - Superficie prevalente dell'intervento all'interno della fascia di rispetto stradale, fatto salvo il rispetto della profondità massima consentita di ~~60~~ 50 mt dal ciglio stradale in caso di lotto d'intervento con conformazione geometrica regolare; In caso di lotto dalla

conformazione irregolare si ammette una profondità massima media di 60 m dal ciglio stradale;

- In zone classificate come “Ambiti agricoli” e “Aree verdi con esclusiva funzione ambientale- D”

E' ammessa la possibilità che il lotto di intervento ecceda dal limite della fascia di rispetto stradale, fatto salvo il rispetto della profondità massima consentita dal ciglio stradale ~~pari a 50 m.~~ come meglio esplicitata nel paragrafo precedente.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti all'interno delle aree di valore naturale e ambientale ovvero le aree individuate dall'art. 13 – “Ambito di pertinenza dell'Enza” e dall'art. 14- “Ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore”.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti all'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico Spalletti-Varane e la Commenda – art. 15, ne ai lati delle strade classificate panoramiche di cui al precedente art.33 comma 3.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti nelle aree di ricarica di infiltrazione potenziale comparativa alta; nelle restanti aree di ricarica vanno applicate le misure cautelative indicate nell'All. 09 delle NA del PTCP (centri di pericolo).

Non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti negli ambiti del sistema insediativo storico, delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nelle zone di tutela naturalistica, nelle aree boscate, negli ambiti interessati da rischi naturali;

Per quanto riguarda le zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti è ammessa previa insussistenza di alternative localizzative ed a condizione che l'ubicazione dell'intervento risulti compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'intorno e preveda adeguate opere di mitigazione ed integrazione paesaggistica, ai sensi del comma 8 art. 42 delle NA di PTCP;

La realizzazione di nuovi impianti sarà attuata per intervento edilizio diretto convenzionato (PdC convenzionato). Con la convenzione sono disciplinate nello specifico le opere di mitigazione, il trattamento delle acque reflue e di dilavamento nonché gli interventi di riqualificazione complessiva delle aree oggetto di intervento.

4. Parametri edilizi/urbanistici

- Per la realizzazione degli interventi sarà applicato un $U_f (Sul/Sf)=0,05$ mq/mq (in alternativa superficie preesistente) dove con Sul si intende la superficie utile lorda dei fabbricati con esclusione degli erogatori di carburante e con Sf la superficie dell'impianto incluse le rampe di accelerazione e decelerazione;
- I fabbricati avranno altezza massima di 5,00 m (con esclusione della pensilina e degli impianti tecnologici);
- Distanza minima dai confini di zona di 5,00 m;
- Distanza minima (di fabbricati e impianti) dai confini di proprietà 5,00 m;
- La stazione di servizio dovrà prevedere punti di rifornimento da fonti energetiche a minor impatto inquinante, quali metano, GPL e postazioni di ricarica per auto elettriche;
- Distanza minima degli edifici dalla sede stradale 20,00 m. Sono ammessi, a una distanza non inferiore a 10,00 m dalla carreggiata, erogatori, serbatoi, colonnine per aria e acqua, manufatti ed impianti prescritti dalle vigenti norme di sicurezza, pensiline

prefabbricate; chioschi in materiale prefabbricato per la vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché servizi igienici, a un solo piano, con la dimensione massima di mq. 15;

5. Si richiama il rispetto alle norme previste dall'art. 60 del DPR 495/1992 –“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” – lo spartitraffico deve essere ubicato ad una distanza minima di 2 metri dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di 0.80 m.
6. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono soggetti alle norme per la sicurezza del DPR 340/2003 e successive modifiche. Vanno applicate le misure cautelative indicate nell'allegato 09 delle NA del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) (centri di pericolo);
7. Le aree degli impianti sono destinate agli usi e ai fabbricati indicati dalla DCR 355/2002 (modificata dalla DAL 208/2009) e dal Dlgs 32/1998 e smi (art.2 comma1);
8. In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di “prima pioggia” di tutto il piazzale (indicativamente i primi 5 mm di pioggia). Le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate in pubblica fognatura o ad idoneo impianto privato; L'impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e di dimensionamento indicati dalla normativa regionale vigente.
9. In caso di inserimento in territorio rurale o ai margini dello stesso si prescrive la realizzazione di una mitigazione arborea arbustiva lungo il confine dell'impianto (eccetto lato strada).

Art.34. rete ciclopedonale

1. La rete ciclopedonale è costituita da itinerari ciclabili - in sede propria o su corsia riservata o su sede veicolare con uso promiscuo bici/veicoli - e da percorsi pedonali - autonomi o affiancati a piste ciclabili o affiancati a sedi veicolari (marciapiedi) -; degli itinerari ciclabili alcuni tratti hanno un ruolo di carattere sovracomunale, altri una funzione puramente locale. Il disegno di piano mette a sistema il complesso dei diversi itinerari (in parte esistenti, in parte da realizzare) avendo come obiettivo la continuità dei percorsi; gli itinerari individuati nelle tavole di piano sono gli itinerari più significativi e/o necessari per la continuità dei percorsi; a tutte le strade urbane è in ogni caso attribuita la funzione di assicurare adeguati percorsi veicolari e pedonali (cfr. precedente art. 33, comma 6).

Nelle strade extraurbane secondarie gli itinerari ciclabili o prevalentemente ciclabili vanno previsti programmaticamente in sede propria. Le connessioni ciclopedonali tra Calerno e il capoluogo (via Timavo) e, all'interno del parco urbano del capoluogo, dalla via Emilia al Gazzaro, sono percorsi autonomi. Nelle aree urbane i percorsi pedonali sono sempre in sede propria, mentre gli itinerari ciclabili, a seconda della sezione stradale, sono o su corsia riservata o sul sedime veicolare (uso promiscuo); nel caso di strade a senso unico le ciclabili con senso opposto a quello consentito ai veicoli vanno sempre previste su corsia riservata.

Gli interventi per la realizzazione o la qualificazione delle piste ciclabili hanno come riferimento il DM 557/1999 sia per quanto riguarda i requisiti dimensionali sia per quanto riguarda le interferenze con il traffico veicolare (attraversamenti, elementi di separazione, segnaletica, ecc.); per la qualificazione degli itinerari ciclopedonali importanti elementi progettuali sono l'illuminazione e, dove possibile, l'inserimento di alberature.

Per la riprogettazione del tratto urbano della via Emilia nel capoluogo e per il progetto delle piazze nel centro del capoluogo si allegano come riferimento le schede progettuali allegate alle Norme del PSC (All. 3) aventi valore di indirizzo e non vincolanti.

Il progetto dell'itinerario ciclabile lungo la via Emilia, di rilievo comunale e sovracomunale, nel tratto compreso tra il capoluogo e Calerno va rapportato al contesto attraversato di particolare valore paesaggistico e alla consolidata morfologia della strada, delimitata da fossi e siepi.

2. Negli spazi e percorsi pedonali dei centri urbani sono consentiti chioschi, edicole o altre installazioni purchè sia garantito uno spazio adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. Nelle aree pedonali antistanti i pubblici esercizi è ammessa la realizzazione di strutture rimovibili coperte e aperte, eventualmente dotabili di chiusure temporanee, funzionali alla sosta degli utenti del pubblico esercizio, nel rispetto delle disposizioni di specifico regolamento comunale.

In tutti gli spazi pubblici va perseguito il progressivo adeguamento al DPR 503/1996 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche.

CAPO 4.2 reti ecologiche

Art.35. reti ecologiche

1. La ricognizione e il ruolo delle reti ecologiche sono contenuti nell'art. 32 del PSC.

Per le reti ecologiche non è configurata una disciplina specifica essendo esse costituite da elementi, ambiti e zone ciascuna delle quali è definita da un corpo disciplinare specifico; la realizzazione degli interventi previsti per le diverse voci dà corpo al sistema organico delle reti ecologiche.

In particolare:

- le reti che si conformano intorno ai corsi d'acqua hanno come supporto le disposizioni degli artt. 13 e 14 delle Norme del RUE relativi alle aree di valore naturale e ambientale (ambito di pertinenza dell'Enza, ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore);
- le reti diffuse dell'ambito pianiziale centrale sono sostenute dalla tutela paesaggistica della struttura insediativa storica Spalletti/Varane (art. 16, comma 5, lett. h) delle Norme del RUE) e dalle modalità di implementazione previste dall'art. 32, comma 3, lett. b) delle Norme del PSC;
- le reti che entrano in profondità nel capoluogo hanno come supporto la regolamentazione dei parchi urbani (art. 28, comma 7 delle Norme del RUE);
- le reti che con spessori diversi bordano il capoluogo e Calerno lungo le direttrici viarie nord/sud hanno come supporto la norma delle dotazioni ecologiche e ambientali (art. 29 delle Norme del RUE).

A supporto della disciplina normativa disposizioni particolari incentivano la realizzabilità degli interventi: in alcuni casi interventi di perequazione urbanistica, in altri la richiesta di opere di piantumazioni correlate a interventi edilizi nel territorio rurale, oltre a disposizioni specifiche per la salvaguardia della biodiversità previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione.

CAPO 4.3 reti tecnologiche

Art. 35 bis) Elettrodotti (132 kV e 15 kV)

2. Nella progettazione di opere di qualsiasi natura in prossimità degli elettrodotti è necessario tener conto della seguente normativa:

- D.M. 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. 05 aprile 1988, n. 79, S.O.) e s.m.i. "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne";
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (G.U. 7 marzo 2001, n. 55) "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici e elettromagnetici";
- D.P.C.M. 8 luglio 2009 (G.U. 29 agosto 2003, n. 200) "fissazione dei limiti di esposizione dei attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
- D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108) e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

3. Ogni modifica di volume e/o ogni cambiamento di destinazione d'uso delle aree esistenti, dovranno necessariamente risultare compatibili con i suddetti elettrodotti e, in parti colare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici o luoghi di prolungata permanenza umana e conduttori elettrici, di seguito meglio specificata.
4. Per quanto attiene alla Legge n. 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, nella progettazione di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$, previsto per il valore di induzione magnetica dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.
5. Eventuali richieste per la determinazione della fascia di rispetto, dovranno essere inoltrate dalle autorità competenti.
6. La distanza di prima approssimazione per le linee 132 kV, è rappresentata nell'elab. 2 (ZONIZZAZIONE) del RUE, oltre che nell'elab. 7 del PSC (CARTA DEI VINCOLI). Nel merito, alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati), è riportata di seguito la tabella con indicate le distanze di prima approssimazione (Dpa) determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al citato decreto, relativo agli elettrodotti che insistono nel territorio comunale.

Tensione nominale (kV)	Denominazione (TRATTE IN DOPPIA TERNA)	N.	Semplice terna / Doppia terna	DPA
132	S.Ilario - S.Polo d'Enza	23601D1	S.T.	12
132	Parma Vigheffio - Reggio Via Gorizia	23659F1	S.T.	25
132	S.Ilario - Corte Tegge	23677E1	S.T.	16
132	Parma Vigheffio - S.Ilario	23680C1	S.T.	19
132	Boretto - S.Ilario	23694B1	S.T.	21
132	Boretto - S.Ilario (tratto in cavo)	23694B1	S.T.	3
132	Parma RT - Villa Cadè RT / Beneceto RT - Modena RT	23015H1 / 23B03A1	D.T.	26

7. Solo in presenza di situazioni specifiche che interessino casi complessi (angoli di derivazione, parallelismi e incroci di elettrodotti) potrà essere richiesto il calcolo delle aree di prima approssimazione individuabili in corrispondenza di tali casi specifici interferenti con le situazioni in esame, come previsto al paragrafo 5.1.4 del medesimo decreto.
8. Ogni futuro intervento urbanistico, progettato nelle immediate adiacenze degli elettrodotti presenti sul territorio comunale, sarà necessario sottoporre all'ente gestore di competenza tutta la documentazione per permettere il rilascio del necessario nulla-osta.
9. Il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- Eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni;
 - Eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge;
 - L'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM n. 449/1988 sopra richiamato (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40 °C) e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 81/2008;
 - Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, Vi precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno e pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.
10. L'ente gestore Terna Rete Italia segnala che i conduttori di competenza sono da ritenersi costantemente alimentati dalla tensione nominale di 132.000 V e che l'avvicinarsi ad essi a distanza inferiore a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 e 117 del D.Lgs n. 81/2008), in questo caso 5 m, e dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di mezzi d'opera e gru), costituisce pericolo mortale.
11. La distanza di prima approssimazione per le linee 15 kV è individuata nella CARTA DEI VINCOLI (elab. 7 del PSC) in applicazione di quanto indicato dalla circolare regionale PG/2009/41570; nel caso sia necessario far riferimento a questa distanza va prima accertato il posizionamento della linea al momento dell'intervento.

CAPO 5 SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE

Art.36. Disciplina urbanistico-edilizia delle sale gioco e delle sale scommesse nei locali pubblici, circoli privati e sedi di commercio e pubblici esercizi

1. In applicazione dell'art. 6 della L.R. 13/2015 e s.m.i., sono vietati l'esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse (di cui all'art. 1 c. 2 e all'art. 6, c.3-ter della stessa legge), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (di cui all'art. 110, c.6, R.D. 18/06/1931 n.773), in locali che si trovino ad una distanza inferiore ai 500 m, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili:
 - istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - impianti sportivi;
 - luoghi di culto;
 - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - strutture ricettive per categorie protette;
 - luoghi di aggregazione giovanile ed oratori.

In attuazione delle modalità applicative di cui alla DGR 831 del 12/06/2017, il Comune ha effettuato la mappatura dei luoghi sensibili, approvata con DCC n. 59 del 13/12/2017 "Modalità applicative del divieto alle sale gioco, alle sale scommesse ed alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito L.R. 5/2013 (come modificata dall'art. 48 della L.R. 18/2016). Approvazione mappatura luoghi sensibili."

Con la suddetta delibera in aggiunta ai luoghi sensibili di cui al comma 1 sono stati Individuati ulteriori luoghi sensibili quali:

- Asilo Nido Girotondo
 - Piscina Sesamo
 - Cooperativa sociale nuovo raccolto – via Fleming 2
 - Parco Che Guevara
 - Parco Amicizia tra i popoli
 - Parco Poletti
 - Parco San Rocco
 - Parco via Allende
 - Parco di via Grandi a Calerno
 - Parco Archeologico Terracqua
 - Parco Vernazza
2. La nuova costruzione e gli interventi di recupero delle sale gioco, nonché il mutamento di destinazioni d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall'art.18 della LR 15/2013. I termini istruttori di cui all'art.18 c.4 LR n. 15/2013 sono raddoppiati.
 3. Gli interventi e le opere di cui al comma 2, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o parziale difformità ad esso, sono rimossi e demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni del RUE secondo le modalità definite dal comma 3 quinquies della LR n. 5/2013 e smi.
 4. Per le altre disposizioni e modalità di applicazione si attuano le modalità applicative di cui all'allegato 1 della DGR n. 165 del 16/06/2017.

TITOLO III - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano) ADOTTATO DAL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO CON DELIBERAZIONE N. 4/2015 E APPROVATO DAL MEDESIMO C.I. CON DELIBERAZIONE N. 2/2016

CAPO 1 attuazione del PGRA

Art.37. Applicazione delle "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico" approvate con delibera della Giunta regionale n. 1300 del 1 agosto 2016

- ~~1. Il territorio comunale è parzialmente interessato da alluvioni frequenti (aree P3) e poco frequenti (aree P2) del reticolo principale di pianura e di fondovalle. L'intero territorio comunale è interessato da alluvioni poco frequenti (aree P2) del reticolo secondario di pianura (cfr. mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni PGRA della RER).~~ Il territorio comunale è interessato per la maggior parte da alluvioni poco frequenti (aree P2) e solo in minima parte (area Nord-Ovest al confine con Campegine) da alluvioni frequenti (area P3) del reticolo secondario di pianura.

Per ciascun ambito oggetto di modifica dovrà essere implementato il rispetto delle misure di autoprotezione e di non aggravio della pericolosità idraulica di cui alla DGR 1300/2016 (punto 5) relative al Reticolo secondario di pianura in gestione allo scrivente Ente,

Il rispetto dell'invarianza idraulica dovrà essere definito secondo le indicazioni che saranno fornite dal Consorzio in base allo specifico caso. Inoltre, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva, dovranno essere valutate dallo scrivente Ente tutte le singole interferenze tra ciascun ambito nuovo o di modifica e le infrastrutture pubbliche di bonifica per definirne in dettaglio le modalità di risoluzione e per esse, prima della realizzazione delle opere, il Committente dei lavori dovrà ottenere le autorizzazioni secondo quanto previsto dal R.D. 368/1904.

- ~~2. Sono confermate le limitazioni e prescrizioni previste per le Fasce A e B del PTCP vigente – Tav. 7- PAI, come definite dalla Variante PAI adottata dal C.I dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Del. n. 5/2016, coincidenti rispettivamente con le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti del reticolo principale di pianura e di fondovalle. Le fasce A e B sono riportate nell'elaborato 2 del RUE e sono regolamentate dall'art. 13 delle presenti Norme.~~
- ~~3. Nelle restanti parti del territorio comunale, interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2) del reticolo secondario di pianura (corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui), vanno applicate, relativamente agli interventi edilizi, le Disposizioni specifiche elencate nell'art. 5.2 delle "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del progetto di variante al PAI e al PAI DELTA adottato dal comitato istituzionale autorità di bacino del fiume PO con deliberazioni n. 5/2015" approvate dalla Giunta Regionale in data 1 agosto 2016.~~

4. In applicazione del richiamato art. 5.2 delle Prime disposizioni regionali nelle aree del territorio comunale non interessate dalle Fasce A e B:
 - nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a PUA, nell'ambito della procedura di VALSAT, la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali;
 - negli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di mutamento di destinazione d'uso con opere, vanno assunte le misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture che "a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività" vengono riportate nel richiamato art. 5.2.